GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N.° 45 — Torino, 22 Febbraio 1864

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 FEBBRAIO 1864

Il N. 1628 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Reale Decreto del 3 novembre 1861, numero 302;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il qui annesso Regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1861 sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro.

Art. 2. Esso Regolamento sarà posto in atto a cominciare dal 1.o gennaio 1864 in tutte le parti del Regno, rimanendo abrogate dallo stesso giorno tutte le discipline precedentemente sancite sulla contabilità generale e sul servizio del Tesoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302, sulla contabilità generale dello Stato, e sul servizio del Tesoro.

TITOLO I.
Del Bilancio.

CAPITOLO I.
Formazione del Bilancio.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 1. Il Bilancio è l'atto col quale sono previste le entrate e le spese annuali dello Stato.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze forma ogni anno il progetto del Bilancio dell'entrata e della spesa dello Stato (1).

A tal uopo gli altri Ministri trasmettono a quello delle Finanze i necessari elementi, almeno due mesi prima del tempo stabilito per la presentazione del Bilancio al Parlamento nazionale.

Art. 3. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*.

Art. 4. Le entrate e le spese fisse per loro natura, o le porzioni di esse, la scadenza delle quali si maturi nell'anno cui si riferisce il Bilancio, sebbene per una parte riguardino un periodo dell'anno precedente, debbono essere allogate per intiero nei rispettivi capitoli della parte attiva o passiva del predetto Bilancio.

Art. 5. Tutte le entrate debbono essere dimostrate in Bilancio nell'importare loro integrale, e senza alcun diffalco per ispese di riscossione o di qualsivoglia altra natura.

Così pure le spese devono figurare in Bilancio per intiero e senza essere scemate da qualunque entrata.

Art. 6. I Ministri non possono valersi di entrate di qualsivoglia provenienza per accrescere gli assegnamenti loro fatti per le spese dei rispettivi servizi.

Sezione II. — *Bilancio per l'entrata.*

Art. 7. La parte del Bilancio che riguarda l'entrata comprende tutte le entrate che si prevedono per l'anno cui il Bilancio si riferisce.

Essa è distinta in due titoli:

Il primo delle *entrate ordinarie*.

Il secondo delle *entrate straordinarie*.

Ciascun titolo si divide in tanti capi che rispondono all'indole e alle fonti delle entrate.

I capi sono divisi in capitoli e questi in articoli secondo la particolare qualità e la specie delle entrate (2).

I capitoli hanno un numero d'ordine continuativo.

Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

(1) Art. 1 del R. Decreto del 3 novembre 1861, n. 302 (Allegato A).
(2) Art. 2 R. D. 302.

Art. 8. Sono *entrate ordinarie* quelle originate da cause permanenti.

Tutte le altre sono *straordinarie* (1).

Art. 9. Costituiscono la parte dell'entrata:

1. Il ristretto per capitolo colla denominazione e colla somma assegnata a ciaschedun capitolo (*mod. n. 1*);

2. Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi in articoli, e posti a confronto di quelli dell'anno precedente, colle spiegazioni delle differenze (*mod. n. 2*);

3. Gli allegati occorrenti a chiarimento delle proposte entrate;

4. Una relazione nella quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

Art. 10. Il prospetto particolareggiato, oltre la ripartizione in capitoli secondo la diversa qualità delle entrate, presenta pure la suddivisione dei medesimi in articoli, in ragione della loro specie, colla comparazione delle somme stanziate nell'anno precedente.

Art. 11. Nel titolo delle entrate ordinarie è aperto un capitolo colla denominazione *entrate eventuali diverse dei Ministeri*.

Al medesimo appartengono le entrate derivanti da vendita di oggetti fuori d'uso, quelle che non sieno per propria natura applicabili ad un altro capitolo, e non ne richieggano per la loro tenuità uno speciale.

Questo capitolo è ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri.

Art. 12. Le somme dovute da Corpi morali o da privati a titolo di concorso in ispese sostenute dallo Stato in rimborso di spese da esso anticipate sono iscritte in appositi capitoli.

Art. 13. Per la compilazione della parte che riguarda l'entrata del Bilancio i Ministri fanno pervenire a quello delle Finanze, nel tempo indicato all'art. 2:

1. I prospetti delle entrate divisi per capitoli e questi ripartiti in articoli e posti a confronto di quelli dell'anno precedente colle spiegazioni delle differenze (*mod. n. 2*);

2. Gli allegati speciali per i chiarimenti delle somme proposte;

3. Una relazione nella quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

Sezione III. — *Bilancio per la spesa.*

Art. 14. La parte del Bilancio che riguarda la spesa comprende tutte le spese che si prevedono per l'anno cui il Bilancio si riferisce.

Essa parte del Bilancio (*mod. n. 3*) si compone riassumendo le spese proposte e ordinate in prospetti da ciascun Ministero.

È distinta in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*.

Il secondo delle *spese straordinarie*.

E si divide in tanti capi quanti sono i Ministeri cui le spese riguardano.

I capi sono suddivisi per servizi e in capitoli (2).

Art. 15. Ciascun capo deve indicare la totalità delle somme allogate per le spese ordinarie in modo distinto da quella delle spese straordinarie, e contenere la ricapitolazione delle due totalità.

Art. 16. In fine della parte del Bilancio della spesa sono riassunte le spese di tutti i capi, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie, per presentare in ultimo risultamento l'intiero ammontare delle spese proposte in riscontro a quelle approvate nel Bilancio dell'anno precedente (*mod. n. 4*).

Art. 17. Ognuno dei prospetti che fanno corredo al Bilancio della spesa è diviso in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*.

Il secondo delle *spese straordinarie*.

I titoli sono divisi per servizi e per capitoli, secondo la qualità della spesa.

I capitoli ove occorra si suddividono in articoli.

I capitoli hanno un numero continuativo per ogni prospetto.

Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

Art. 18. Sono *spese ordinarie* quelle che per cause permanenti occorrono al procedimento normale della pubblica amministrazione.

Tutte le altre spese sono *straordinarie* (3).

Art. 19. Ogni spesa straordinaria maggiore di L. 30,000 e derivante da causa nuova deve essere approvata con legge speciale, perchè sia tutta o in parte compresa nel Bilancio (4).

(1) Art. 3 R. D. 302.
(2) Art. 4 R. D. 302.
(3) Art. 5. R. D. 302.
(4) Art. 6 R. D. 302.

Il progetto di detta legge è presentato al Parlamento nazionale dal Ministro proponente la spesa, previa deliberazione nel Consiglio dei Ministri. Si pongono a corredo del medesimo i documenti giustificativi, e trattandosi d'opere d'arte, i progetti compiuti coi calcoli e i disegni avvalorati dal parere del competente Consiglio tecnico.

Quando però questa spesa porti variazione al progetto di Bilancio già presentato dal Ministro delle Finanze, spetta a quest'ultimo di presentare il progetto di legge speciale, previa sempre deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 20. Nel prospetto delle spese di ogni Ministero si instituisce un capitolo con una somma approssimativa, che prende il nome di *spese casuali*: esso è l'ultimo capitolo delle spese ordinarie.

Ove per la disparità dei servizi si riconosca necessaria la istituzione di più capitoli di *spese casuali*, ciascuno di essi è l'ultimo delle spese ordinarie dei rispettivi servizi.

Tali capitoli sono esclusivamente destinati alle spese di natura affatto casuale, le quali non possono essere comprese neppure per analogia in alcuno degli altri capitoli, nè sieno di tale importanza che renda opportuna l'introduzione di un apposito capitolo; come pure a quelle derivanti dalla concessione di sussidî, gratificazioni e rimunerazioni diverse, per le quali non sieno stanziate somme apposite in altri capitoli.

Art. 21. Le spese fisse sono inscritte in capitoli distinti da quelle variabili. Sono pure inscritte in capitoli speciali le spese d'ordine od obbligatorie.

Art. 22. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni, devesi inscrivere in apposito capitolo, colla indicazione della ripartizione già approvata con legge o che viene proposta.

Questo capitolo è riprodotto nei Bilanci successivi sino all'integrale compimento della assegnazione, anco se in qualche anno intermedio non sia allogata alcuna somma.

Art. 23. In ciascuno dei capitoli delle spese straordinarie approvate con leggi devesi indicare la data della legge.

Art. 24. I Ministri trasmettono a quello delle Finanze, nel tempo determinato dall'art. 2, i parziali prospetti della spesa, i quali contengono:

1. Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi, ove occorra, in articoli, preceduto da un ristretto contenente soltanto le somme ripartite per capi e per capitoli (*mod. n. 5 e 6*);

2. Gli allegati occorrenti a chiarimento e giustificazione delle spese proposte;

3. La relazione in cui vien data ragione delle fatte proposte.

CAPITOLO II.
Presentazione del progetto di Bilancio e sua approvazione.

Art. 25. Il progetto del Bilancio è dal Ministro delle Finanze presentato con motivata relazione alla Camera dei deputati dieci mesi prima che cominci l'Esercizio.

Il Bilancio cogli allegati è fatto stampare a cura del Ministero delle Finanze.

Se le Camere fossero prorogate, il Bilancio stampato viene distribuito ai componenti di esse.

Se quella dei Deputati fosse disciolta, il solo Bilancio per capitoli viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Nell'uno e nell'altro caso i progetti di legge colle rispettive parti di Bilancio sono presentati alla Camera elettiva nei quindici giorni successivi alla sua convocazione (1).

Art. 26. Le due parti del Bilancio sono approvate con due leggi distinte (2).

I progetti di esse sono dal Ministro delle Finanze presentati al Parlamento assieme al progetto del Bilancio.

Art. 27. Approvato il Bilancio, prima di disporre dei fondi ivi allogati, ogni Ministro procede al definitivo ripartimento in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo, tenendo conto dei voti manifestati dalle Camere e delle variazioni introdotte colle leggi di approvazione.

Tale ripartimento è approvato con Decreto ministeriale previa comunicazione alla Corte dei conti per le sue osservazioni (3).

Copia autentica di quel Decreto registrato alla Corte dei conti viene trasmessa al Ministero delle

(1) Art. 7 R. D. 302.
(2) Art. 8 R. D. 302.
(3) Art. 9 R. D. 302.

Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte medesima.

CAPITOLO III.
Aggiunte e variazioni al Bilancio.

Sezione I. — *Bilancio per l'entrata.*

Art. 28. Se durante l'anno si verifichi una nuova entrata, il Ministro delle Finanze ne propone alle Camere l'aggiunta al Bilancio.

Ove nella stessa legge d'approvazione non sia stato instituito un apposito capitolo, il Ministero delle Finanze provvede per la conveniente applicazione della nuova entrata.

Nell'uno e nell'altro caso il Ministero delle Finanze compila una nota speciale indicante il nuovo capitolo e l'applicazione data all'entrata, il numero d'ordine col quale deve essere aggiunto al Bilancio secondo la natura della stessa, e la data della legge di approvazione.

Un esemplare della nota è trasmesso alla Corte dei conti.

Sezione II. — *Bilancio per la spesa.*

Art. 29. Nessuna spesa può essere eseguita oltre quelle previste ed autorizzate nel Bilancio, nè si può eccedere i limiti dei fondi assegnati ai diversi Ministeri per ciascun capitolo.

Art. 30. Le spese, per le quali nell'interesse del servizio occorra di eccedere i limiti dei fondi assegnati nel Bilancio, si distinguono in - *spese nuove* e - *maggiori spese* (1).

Tanto le une che le altre devono essere autorizzate per legge.

Art. 31. Le spese nuove sono quelle non previste dal Bilancio, le quali derivando da causa nuova richieggono la istituzione di un nuovo capitolo.

Le maggiori spese sono quelle che si rendono necessarie in aggiunta a spese già previste nei capitoli del Bilancio.

Art. 32. L'autorizzazione delle spese nuove o maggiori spese deve chiedersi per l'intiera loro somma, sia che abbiano da eseguirsi in un solo esercizio, sia che debbano ripartirsi in più esercizi.

Il ripartimento è determinato dalla legge d'autorizzazione.

Art. 33. Le domande d'autorizzazione di spese nuove o di maggiori spese sono fatte a mezzo di note sottoscritte dai Ministri proponenti, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, e per le spese nuove debbe altresì proporsi la istituzione del capitolo.

Le note sono corredate dei documenti indicati all'art. 19.

Art. 34. Le domande sono dal Ministro proponente trasmesse a quello delle Finanze, indicando se e quali mezzi fornisca la sua parte di Bilancio per provvedere alle nuove e maggiori spese proposte, sia con economie già accertate, sia con risparmi fondatamente sperabili, e sì ancora col tralasciare in tutto od in parte qualche spesa già autorizzata.

Art. 35. I progetti di legge per l'autorizzazione delle spese nuove e delle maggiori spese sono presentati dal Ministro delle Finanze alle Camere coi documenti relativi.

Art. 36. Colle leggi di autorizzazione delle spese nuove o maggiori sono determinati i mezzi di provvedervi; con decreto del Ministro cui la spesa si riferisce è stabilito, ove sia d'uopo, lo scompartimento in articoli delle spese e delle economie prescritte.

Il decreto viene registrato dalla Corte dei conti.

Di esso è data copia autentica al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte dei conti.

Art. 37. Se nell'intervallo della sessione delle Camere avvenga necessità od urgenza di qualche spesa nuova o maggiore spesa in aggiunta al Bilancio, vi si provvede provvisoriamente con regii decreti dati sulla proposizione del Ministro delle Finanze e di quello cui la spesa riguarda, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I decreti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno (2).

Nella prossima sessione delle Camere il Ministro delle Finanze presenta un progetto collettivo per la conversione in legge di tali decreti.

Art. 38. Le somme assegnate ai capitoli delle spese d'ordine e di quelle obbligatorie, determinate dalla legge sul bilancio, possono essere eccedute senza che vi preceda una legge di approvazione (3).

(1) Art. 12 R. D. 302.
(2) Art. 13 R. D. 302.
(3) Art. 14 R. D. 302.

Possono egualmente eccedersi i fondi stanziati negli altri capitoli del Bilancio per l'ammontare delle somme, che pagate sui capitoli medesimi venissero restituite, durante l'esercizio, al Tesoro dello Stato.

Le eccedenze a queste spese sono provvisoriamente regolate con regii decreti dati sulla relazione del Ministro delle Finanze.

La loro definitiva regolazione viene proposta con un progetto da presentarsi al Parlamento subito dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 39. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro delle somme inscritte nel Bilancio approvato, e aggiuntevi dopo l'approvazione del medesimo. (1).

Art. 40. È acconsentito ai Ministri di valersi di tutta o di parte della somma di un articolo per provvedere all'insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo.

Tale trasporto di somme fra articoli di uno stesso capitolo vien fatto con decreto ministeriale in cui sono dimostrate le somme tolte agli uni e aggiunte agli altri.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti, e copia autentica di esso viene poi trasmessa al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte medesima (2).

Capitolo IV.

Esercizio finanziere (3).

Art. 41. Per esercizio finanziere s'intende il periodo di tempo stabilito dalla legge per l'amministrazione del Bilancio.

Art. 42. La durata dell'esercizio è di un anno; esso comincia il 1.o di gennaio e termina il 31 dicembre.

Per compiere le operazioni riguardanti la riscossione delle entrate, la liquidazione e il pagamento delle spese, l'esercizio si protrae sino a tutto il 30 settembre dell'anno successivo a quello da cui prende il nome.

In questo giorno l'esercizio è chiuso.

Art. 43. Sono materia di un esercizio le entrate accertate, i diritti acquistati dallo Stato, le spese per opere e forniture fatte o date in appalto per contratto definitivamente approvato, o incominciate ad economia, e i diritti acquistati verso lo Stato dal 1.o gennaio a tutto il 31 dicembre.

TITOLO II.

Dei contratti.

Capitolo I.

Norme generali.

Art. 44. Si provvede per mezzo di contratti a tutte le forniture, i trasporti e i lavori occorrenti pel servizio delle diverse Amministrazioni.

I servizi, i quali per la loro natura hanno da eseguirsi ad economia, sono retti da regolamenti speciali approvati con regii decreti, avuto previamente il parere del Consiglio di Stato.

Per quelli di tali servizi di natura eventuale, la cui spesa sia per ottrepassare la somma di L. 4,000, è necessario il previo parere del Consiglio di Stato, al cui esame debbono altresì rassegnarsi i conti a spesa compiuta prima di ordinarne il pagamento finale. Queste spese, qualunque ne sia la somma, non possono essere pagate se non sono approvate con decreto del Ministro cui la spesa riguarda o dell'Ufficiale da esso delegato.

Art. 45. I contratti sono stipulati dinanzi a pubblici Uffiziali a ciò delegati per legge o per regolamento approvato da regio decreto (4).

Art. 46. I contratti che in virtù dei regolamenti si fanno nei Ministeri devono essere stipulati dinanzi il Segretario generale o il Direttore generale competente, e sono ricevuti da un impiegato del Ministero non inferiore al grado di Segretario.

Quelli che si stipulano negli Uffizi di Prefettura o di Sotto-Prefettura sono ricevuti dal Segretario a ciò autorizzato.

Quelli che si stipulano negli altri Uffizi sono ricevuti dagli impiegati a ciò autorizzati dai regolamenti speciali d'ogni Ministero.

Art. 47. Alla stipulazione dei contratti e agli atti d'incanto prende parte per l'accettazione, nell'interesse di ciascuna Amministrazione, quell'impiegato che vi è destinato a'termini dei regolamenti speciali di ciascun Ministero.

Art. 48. Tutti i contratti, dai quali derivino entrate o spese per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti in conformità del presente regolamento, eccettuati i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nell'articolo seguente (5).

Le forniture, i trasporti e i lavori sono posti separatamente in appalto secondo la loro natura, e suddivisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agli incanti.

Art. 49. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanto:

1. Per la vendita degli effetti mobili resi inutili al pubblico servizio, il cui valore di stima non ecceda L. 4000;

2. Per gli affitti di beni rustici, fabbricati, ponti ed altre cose di ragione demaniale, quando ciò che rendono annualmente è valutato in somma non maggiore di L. 1,000, e la durata dei contratti non ecceda sei anni;

3. Per le vendite e per gli affitti della specie indicata nei numeri precedenti, anche quando si tratti

(1) Art. 11 R. D. 302, capoverso primo.
(2) Art. 11 R. D. 302, capoverso secondo.
(3) Art. 10 R. D 302.
(4) Art. 20 R. D. 302
(5) Art. 15 R. D. 302.

di somme maggiori, se gli incanti sieno rimasti deserti, o le offerte non riconosciute accettabili. In questo caso il prezzo e le condizioni poste dal Governo per i pubblici incanti stanno a base delle trattative private;

4. Per l'affitto di beni urbani, quando per ragioni speciali non sia conveniente esperimentare l'incanto;

5. Per lo spaccio delle cose manufatte dai detenuti nelle carceri;

6. Per forniture, trasporti o lavori, quando la spesa non superi L. 10,000, e la durata del contratto non sia maggiore di sei anni;

7. Per la provvista dei grani necessari alle sussistenze militari, per acquisto di tabacco, e per quello all'estero di cavalli per la rimonta, quando si reputi che sia per riuscire meno vantaggioso il pubblico concorso;

8. Per acquisto di cose, la produzione delle quali è garantita da privativa industriale, o la cui natura rende impossibile il concorso di offerenti;

9. Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti o ad artigiani valenti;

10. Per riparazioni e riduzioni di fornimenti militari;

11. Per coltivazioni, fabbricazioni o forniture a titolo di esperimento;

12. Per le materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate debbono essere acquistate nel luogo della produzione, o fornite direttamente dai produttori;

13. Per le forniture, per i trasporti o lavori messi a concorso quando sieno mancate le offerte o non sieno state accettabili. In questo caso l'Amministrazione non può variare le condizioni stabilite nei quaderni d'onere, nè il limite del prezzo fatto conoscere quando aprì il concorso;

14. Per le forniture, per i trasporti o lavori, quando cause imprevedute di urgenza non permettano l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze quando sono urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

15. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, e per lavoro da dare ad essi detenuti (1).

Art. 50. I contratti dei quali la legge permette la stipulazione colla dispensa degli incanti si possono conchiudere per mezzo di licitazione privata o di semplice trattativa.

La scelta fra questi due modi viene determinata dall'importanza dell'oggetto o dalla natura del servizio, secondo il prescritto dai regolamenti speciali.

Art. 51. I contratti che si fanno in virtù delle leggi d'autorizzazione di alienazione di beni immobili dello Stato devono contenere tutte le condizioni stabilite dalle leggi stesse.

Art. 52. Nei quaderni d'onere, relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni atte alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento riguardo ai beni rurali.

Si debbe però determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento degli obblighi in essi stabiliti.

Art. 53. Nei contratti per l'eseguimento d'opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione di fabbriche sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Quando per l'importanza dei contratti debba farsi relazione al Consiglio di Stato, si espongono in essa i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali all'appaltatore.

Art. 54. Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occoresse all'Amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può, previi gli opportuni accordi col Ministro delle Finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, a mezzo di stima regolare, stabilire agli oggetti da vendere il loro valore reale da versarsi nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il valore degli oggetti da cedersi.

Art. 55. Per la validità dei contratti relativi alla vendita degli oggetti fuori d'uso deve prender parte agli incanti un Agente delle Finanze, quando il valore di stima dei medesimi superi le L. 4,000.

Art. 56. Nei quaderni d'onere concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso si stabilisce, che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti venduti; che nessuno di detti oggetti possa essere esportato senza previo pagamento del relativo prezzo; e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquisitore ritirati nel termine fissato dai quaderni medesimi, l'Amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquisitore.

Art. 57. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stabilire l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, quando sieno accettate.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti per i contratti, la cui spesa non superi le L. 50|m., e i diciannove ventesimi per i contratti di maggior somma.

(1) Art. 16 R. D. 302.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 15 dell'art. 49, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, che non usino assumere l'incarico di lavori e di forniture senza anticipazione di parte del prezzo (1).

Art. 58. Non si possono dare interessi o provvisioni di banca ai fornitori o intrapreditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per la esecuzione dei contratti nell'interno dello Stato (2).

Art. 59. I contratti per spese a carico dello Stato devono essere ristretti alle somme assegnate nei Bilanci annuali; tuttavia per le spese ordinarie si possono far contratti progressivi sino ad un novennio, quando la natura delle spese, o motivi speciali ne dimostrino la convenienza, e l'Amministrazione non sia vincolata ad eccedere i limiti dei successivi Bilanci.

Nei contratti relativi a spese straordinarie da eseguirsi nel corso di più anni, non deve vincolarsi a far pagamenti oltre le somme approvate nei Bilanci, od in aumento ai medesimi, senza una legge speciale che la autorizzi.

Art. 60. Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi e gabelle esistenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di successive variazioni è dichiarato nei contratti medesimi a carico di chi debbano cadere.

Art. 61. I quaderni d'onere da imporsi per ogni genere di forniture, trasporti o lavori, si dividono in generali e parziali; gli uni e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.

I quaderni d'onere generali riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un tal genere di lavoro od appalto e le forme da seguirsi per gli incanti. Quelli parziali contengono le condizioni che si riferiscono più specialmente all'oggetto del contratto.

Nei quaderni d'onere sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie, che i provveditori od appaltatori devono produrre per essere ammessi agli incanti, ed assicurare l'eseguimento dei loro impegni, come pure le condizioni coercitive o penali o pecuniarie, e l'azione che l'Amministrazione può esercitare sopra le cauzioni per il caso di non esecuzione di questi impegni, non che il luogo in cui l'appaltatore, il suo fideiussore e l'approbatore (*fideiussore sussidiario*) devono eleggere il domicilio legale.

Art. 62. Per i contratti relativi a forniture, trasporti o lavori, che non possono senza inconvenienti essere abbandonati ad una illimitata concorrenza, si stabiliscono nei capitoli le condizioni sotto le quali le persone sono ammesse a fare offerte.

Art. 63. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Art. 64. Sono escluse dal far offerte per tutti i contratti le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto verso il Governo quanto verso privati.

Art 65. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto alle eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Capitolo II.

Stipulazione dei contratti.

Art. 66. Si procede alla stipulazione dei contratti:

1. A mezzo dei pubblici incanti;
2. Con licitazioni private;
3. Con private trattative.

Art. 67. Qualunque sia il modo di procedere che si adotti, debbono essere comunicati in progetto al Consiglio di Stato per averne il parere:

a) I contratti da stipulare a mezzo dei pubblici incanti quando l'ammontare ecceda le L. 25,000;

b) I contratti da farsi a mezzo di licitazione privata, o a privata trattativa quando l'ammontare superi le L. 4,000 (3).

Avuto il parere del Consiglio di Stato, si trasmettono i documenti relativi all'Ufficiale dinanzi il quale i contratti devono essere stipulati a termini dell'art. 46.

Art. 68. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanti, l'Ufficiale incaricato della stipulazione deve far pubblicare un avviso d'asta sottoscritto dalla persona che a termini dell'art. 46 è incaricata di riceverli.

Art. 69. Gli avvisi d'asta si pubblicano quindici giorni prima di quello fissato per gl'incanti o per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, o portarlo ad un tempo maggiore, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

Art. 70. Gli avvisi d'asta devono indicare:

1. L'Autorità che presiede gl'incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguir debbono;

2. L'oggetto dell'asta;

(1) Art. 17 R. D. 302.
(2) Art. 18 R. D. 302.
(3) Art. 19 R. D. 302.

3. La qualità od i prezzi parziali o titoli secondo la natura dell'oggetto;

4. Il termine prefisso al loro compimento se trattisi di lavori, il tempo e il luogo della consegna per le forniture, e quello del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5. Gli Uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6. I documenti giustificativi d'idoneità e di responsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta;

7. Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela o a partito segreto;

8. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9. Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso e d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 71. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili e gli stabili da vendere o da affittare, e in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti o i lavori.

A misura dell'importanza dei contratti gli avvisi sono anche pubblicati nelle Città principali del Regno e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti e i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi, ove lo giudichi opportuno l'Autorità incaricata della stipulazione del contratto.

Se detti contratti sieno di grande rilievo, e se riflettano la vendita d'immobili, si deve dare agli avvisi d'asta la maggiore pubblicità, facendoli anco inserire nella Gazzetta ufficiale del Regno, e nel giornale della provincia in cui hanno luogo gl'incanti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'Uffizio nel quale devono eseguirsi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione e l'affissione su menzionate.

Art. 72. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel Comune dove hanno luogo gl'incanti fanno parte integrale dell'atto d'asta.

Art. 73. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta l'Autorità che presiede agl'incanti, semprechè sieno presenti almeno due concorrenti, ordina l'aprimento dell'asta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un atto verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 74. Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte si fa luogo all'aggiudicazione. Di ciò devesi dare notizia al pubblico nei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto l'Ufficiale che presiede può accettare un'offerta privata per sottoporla al Ministro competente.

Art. 75. Aperta l'asta, l'Autorità che presiede agli incanti chiama l'attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto, e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette e degli oneri generali e particolari.

Art. 76. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all'art. 74.

Art. 77. Durante l'asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

Art. 78. L'asta si tiene alla candela vergine o a mezzo di offerte segrete secondochè la circostanze, l'importanza o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'Ufficiale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* o il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, o dall'Ufficiale da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta, dall'Autorità che presiede all'asta, sul tavolo degli incanti alla presenza degli astanti nell'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Art. 79. Quando nelle aste a offerte segrete parecchi concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, secondochè lo creda più opportuno l'Ufficiale incaricato, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà fra loro chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 80. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere d'una delle tre candele si sieno avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si prosegue ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte.

Nell'istante in cui una candela si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non

vi sia stato alterco tra gli astanti, che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede, all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 81. Se l'asta si fa a offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego suggellato all'Autorità, che vi presiede, la sua offerta.

La stessa Autorità subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibile voce le offerte, quindi essa prende conoscenza del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui all'art. 78.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato dai concorrenti, l'Autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario essa dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda.

Art. 82. Terminata l'asta si stende un atto verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute; lo sottoscrivono l'Autorità, che la presiedette, l'impiegato, che a termini degli art. 47 e 55 intervenne all'asta, l'aggiudicatario, i due testimoni e la persona che vi fece l'ufficio di notaio. S'inseriscono nell'atto verbale un esemplare dell'avviso d'asta e le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell'art. 71.

Art. 83. Chiusi gli incanti si restituiscono ai concorrenti i depositi fatti, eccetto quello dell'aggiudicatario.

Art. 84. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile con apposito avviso la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (*fatali*) entro il quale si può migliorare il prezzo dell'aggiudicazione.

Passato questo periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

Questa pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, la importanza del quale non ecceda L. 6,000, e particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione, e deve essere presentata all'Ufficio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per gli oblatori.

L'Ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 85. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicano secondo le norme indicate negli articoli precedenti altri avvisi d'asta e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto colla avuta migliore offerta e col metodo dell'estinzione delle candele o di partiti suggellati, come viene determinato ed è pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 86. Nel caso in cui ai nuovi incanti nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta d'aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale sono aperti gli incanti.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

Art. 87. La licitazione privata è quella colla quale a mezzo d'avvisi particolari o pubblici s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte, tutti coloro che si presume possano essere idonei all'oggetto della licitazione, e si aggiudica l'impresa, seduta stante, se i concorrenti non siano stati prevenuti differentemente.

Il Ministro stabilisce se gli avvisi debbano essere pubblicati o dati a dimora; non avendolo stabilito vengono pubblicati.

Art. 88. I contratti a mezzo di licitazione privata, oltre agli altri metodi, possono anche aggiudicarsi in seguito a offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'Autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 89. I contratti a trattativa privata si fanno:

1. A mezzo di obbligazione scritta a piedi dei quaderni d'onere;

2. Con un atto di *sottomessione* sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3. A mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Capitolo III.

Forma ed approvazione dei contratti.

Art. 90. Gli obblighi che assumono i particolari verso lo Stato debbono risultare da un atto pubblico. Non occorre atto pubblico per quelli la cui somma non ecceda L. 1,000, e per quelli che sono accennati nel precedente art. 89.

Art. 91. Nei contratti fatti con atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il di posto dalle leggi.

Può tuttavia l'Amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore (*fideiussore sussidiario*):

1. dai contraenti ai quali non sieno fornite cose appartenenti allo Stato;

2. per i contratti d'affitto quando viene anticipato un anno di fitto;

3. per il taglio di boschi cedui quando il prezzo vien pagato per intiero anticipatamente.

Art. 92. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene i relativi contratti contengano condizioni ad essi onerose, semprechè non venendo esse eseguite nel tempo determinato, il Governo abbia il diritto di farle adempire a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 93. Per i contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni, sono stabilite secondo i casi e l'importanza dei contratti medesimi dall'Amministrazione contraente.

Art. 94. Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizia o di quaderni d'onere, questi documenti devono esservi inseriti.

Art. 95. Per i contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l'Autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente unendovi i relativi documenti e succinta relazione.

Art. 96. Per l'esame della regolarità dei contratti il Ministro trasmette con apposita relazione al Consiglio di Stato:

a) quelli che, stipulati in seguito a pubblici incanti, eccedono la somma di L. 10,000;

b) quelli che, fatti con licitazione o trattativa privata, eccedono L. 4,000;

c) tutti quelli che portano alienazione di stabili (1).

Art. 97. Riconosciuta la regolarità dei contratti, e sentito il Consiglio di Stato nei casi indicati dall'articolo precedente, i medesimi sono resi eseguibili da un decreto del Ministro (2).

Il Ministro può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nei Ministeri quando non sia necessario il parere del Consiglio di Stato.

Art. 98. Qualora nell'esecuzione di forniture, trasporti o lavori derivanti da contratti, che in ragione del loro ammontare non sieno stati riferiti al Consiglio di Stato per il previo suo parere, si manifesti la necessità di variazioni che ne facciano salire la spesa oltre i limiti accennati all'art. 96, devono comunicarsi i relativi conti al Consiglio di Stato per il suo avviso prima di provvedere al pagamento finale.

La stessa prescrizione è applicabile alle forniture e ai lavori fatti ad economia, quando nell'esecuzione la spesa superi la somma di L. 4,000 (3).

Art. 99. Quando un contratto per il quale fu sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per una causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio (4).

Art. 100. Nel decreto del Ministro o dell'Uffiziale da lui delegato, di cui parla l'articolo 97 deve indicarsi:

1. la data del contratto;

2. il nome e il cognome del contraente;

3. la fornitura, il trasporto, il lavoro fatto, la cosa locata od altro cadente nel contratto;

4. la somma intiera cui ascende il contratto stipulato;

5. e ove i contratti sieno passivi, il capitolo del Bilancio al quale la spesa deve essere applicata.

Art. 101. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili contratti quantunque riconosciuti regolari.

Art. 102. Le spese di bollo, di copia ed altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore.

I contratti non danno luogo a spese di registro, essendone gratuita la registrazione a' termini dell'art. 96, § 2 della legge del 21 aprile 1862, n. 585.

Capitolo IV.

Esecuzione dei contratti.

Art. 103. Allorchè i contratti sono divenuti eseguibili a termini dell'art. 97, i Ministri o gli Uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 104. Negli speciali regolamenti di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori secondo la diversa loro natura.

Art. 105. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscono ritardo, le persone incaricate di vigilare alla loro esecuzione devono rivolgersi all'Autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Art. 106. Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono far aggiunte, nè alcun'altra variazione ai contratti.

Se però qualche variazione od aggiunta si rendesse necessaria, ne devono fare prontamente la proposta all'Autorità o al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti

Tali variazioni ed aggiunte non possono mandarsi

(1) Art. 21 R. D. 302.
(2) Art. 22 R. D. 302.
(3) Art. 23 e 25 R. D. 302.
(4) Art. 24 R. D. 302.

ad effetto se non quando sieno autorizzate dal Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato nei casi previsti dall'articolo 99.

Le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la prescritta autorizzazione sono a carico della persona che le ha illegalmente ordinate.

Capitolo V.

Collaudazione delle forniture e dei lavori.

Art. 107. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o ad economia devono essere soggette a collaudazione parziale o finale nei modi previsti dai regolamenti dei diversi servizi.

Art. 108. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da Agenti destinati dal Ministro cui la spesa riguarda.

Art. 109. I regolamenti speciali cui accennano gli articoli 104 e 107, oltre le cautele e le norme ivi accennate, determinano pure il sistema di sindacato, e il modo di compilare le liquidazioni provvisorie o finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III.

Del patrimonio dello Stato.

Art. 110. Il patrimonio o Demanio dello Stato è costituito da tutti i beni immobili e mobili che gli appartengono.

Sotto la denominazione di beni immobili si comprendono tutte le cose improduttive di loro natura immobili.

Sono beni mobili tutte le cose di proprietà dello Stato che non sono considerate come beni immobili, escluso il danaro.

Fra i beni immobili si annoverano le armi, il naviglio da guerra, i materiali lavorati e da lavoro, le stoffe, le derrate, le materie di ogni specie esistenti negli arsenali di terra e di mare, nelle piazze forti, nei cantieri, laboratorii e magazzini, e depositi delle amministrazioni e degli stabilimenti del Governo, i cavalli, le macchine, i modelli, i musei, le biblioteche, gli oggetti e stromenti di scienza e di arte, e ogni altra cosa di proprietà dello Stato.

Art. 111. Nel Demanio dello Stato si distinguono i beni pubblici da quelli posseduti a titolo di privata proprietà.

Art. 112. Le leggi civili determinano quali sieno beni pubblici esclusi dalle contrattazioni, e non suscettivi di privata proprietà.

Art. 113. Il Demanio dello Stato è posto sotto l'alta sorveglianza del Ministero delle Finanze.

Art. 114. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni immobili e mobili assegnati ad uso proprio o a quello dei servizi che da esso dipendono.

Art. 115. Tutti gli altri beni del Demanio dello Stato sì pubblici che posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano separatamente per cura del Ministero delle Finanze.

Art. 116. Le leggi speciali che regolano le acque, le strade, le spiaggie ed altri beni pubblici, determinano le forme e le condizioni colle quali può concedersi, in modo precario, ai privati l'uso dei beni stessi, come pure il modo di stabilirne il prezzo corrispondente a vantaggio del Demanio.

Art. 117. I beni immobili dello Stato sono descritti in un *registro di consistenza* a cura del Ministero delle Finanze.

I nuovi acquisti e le alienazioni d'immobili si annotano nel registro dallo stesso Ministero a misura che si verificano.

Art. 118. I beni immobili assegnati ad uso di un servizio governativo, quando cessino da tale destinazione, rientrano nell'amministrazione del Ministero delle Finanze a termini dell'articolo 115.

Art. 119. Le vendite dei beni immobili dello Stato sono autorizzate con legge.

Le vendite però delle strade nazionali abbandonate, de' beni immobili occasionalmente pervenuti al Demanio, come sono i beni vacanti, quelli delle successioni senza eredi, i beni ricevuti in pagamento di crediti dello Stato e simili, come pure le concessioni per derivazioni di acque demaniali o per la loro permuta, seguiranno sotto l'osservanza delle particolari discipline, che, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite con Regio Decreto dato sulla proposta del Ministro delle Finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Art. 120. Le concessioni delle miniere sono regolate dalle leggi che le concernono.

Art. 121. Le ragioni di credito e i diritti che le leggi civili classificano fra i beni mobili sono anche essi descritti in registri speciali, nei quali vengono progressivamente annotate le variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 122. I Ministri provvedono alla tutela degli interessi del Demanio relativamente agli oggetti mobili suscettivi di materiale tradizione, o col mezzo di *Agenti contabili* preposti ai magazzeni, o col darne debito alle persone che li ricevono in consegna.

Art 123. La consegna degli oggetti mobili tanto agli *Agenti contabili*, quanto alle altre persone responsabili si eseguisce a mezzo di inventari compilati secondo le norme stabilite per ciascuna specie di servizio.

Quando gli oggetti mobili però non possono essere regolarmente posti ad inventario, o che non convenga nell'interesse dell'Amministrazione di assoggettarveli, vi si supplisce con dichiarazioni rilasciate nella forma dovuta dall'Uffiziale competente.

Art. 124. Chiunque riceve in custodia, in uso, o

(1) Art. 27 R. D. 302.

per servizio del Governo oggetti mobili di pertinenza dello Stato, è personalmente responsabile dei medesimi fino a che ne abbia ricevuto formale discarico.

La trasformazione, la diminuzione, o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai Regolamenti dei diversi servizi.

Art. 125. I Contabili dei magazzeni non possono introdurvi, nè estrarne cosa alcuna senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

Art. 126. La situazione di ciascuna contabilità risulta dal libro di debito e credito che ogni Contabile deve tenere secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni del relativo inventario, e sul quale deve notare giornalmente a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti.

Ogni Contabile tiene inoltre quei registri e documenti che valgono a giustificare i proprii conti e a dimostrarne la situazione, così in numero, come in valore, non che i benefizi o le perdite avute dallo Stato.

Art. 127. Alle epoche stabilite per ciascuna specie di servizio ogni Contabile deve compilare i prospetti delle introduzioni e delle distribuzioni, delle rimanenze dei fondi, dei benefizi e delle perdite.

Questi prospetti verificati e sottoscritti dagli Uffiziali incaricati vengono trasmessi al Ministero competente.

Art. 128. In ciascun Ministero è tenuta una contabilità centrale degli oggetti mobili, detta del materiale, nella quale sono compendiati, previa verificazione, i risultamenti dei prospetti periodici che i Contabili devono trasmettere.

Tale contabilità serve di base ai conti generali che si formano dai Ministeri, e di controllo alle operazioni dei Contabili e delle persone che vi hanno ingerenza.

Art. 129. Ciascun Ministero riconosce la regolarità e l'esattezza dei conti annuali dei Contabili delle cose mobili col confronto dei proprii registri, e vi appone analoga dichiarazione di parificamento.

Art. 130. Da ciascuno dei Ministeri è compilata, secondo la specialità dei servizi, un'apposita istruzione, specialmente per quanto si riferisce:

1. alla nomenclatura, unità di misura e classazione delle cose mobili;

2. ai modelli dei libri di debito e credito, al modo di tenerli e a quello onde hanno da essere compilati e trasmessi i prospetti e i documenti di contabilità.

3. alla destinazione e dipendenza dei Contabili.

Art. 131. Gli oggetti mobili divenuti inservibili, o che non convenisse di ulteriormente conservare nei magazzeni o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati col consenso del Ministero delle Finanze (1).

Le mobilie però e gli arredi degli uffizi e degli alloggi governativi devono essere consegnati all'Amministrazione demaniale, di cui all'art. 115, per essere conservati od alienati.

Art. 132. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato (2).

Potranno soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa riescirne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti (3).

Art. 133. A cura del Ministero delle Finanze è fatto eseguire l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato secondo la loro consistenza al 31 dicembre 1863 (4).

L'inventario è distinto in due parti; la prima comprende i beni produttivi, la seconda comprende i beni improduttivi.

Art. 134. Ciascun Ministero fa compilare l'inventario dei beni mobili di ragione dello Stato appartenenti alla propria amministrazione quali saranno al 31 dicembre 1863 (5).

Art. 135. L'inventario dei beni mobili consta di due parti:

1. del materiale occorrente ai varii servizi;

2. di quelle specialità che vogliansi considerare quali accessorii ai servizi, come musei, biblioteche, e simili.

Ciascuna parte dell'inventario deve presentare:

a) la designazione degli stabilimenti e magazzini in cui trovansi i beni mobili;

b) la denominazione di essi beni secondo la diversa loro natura;

c) la distinzione, ove sia possibile, nelle tre classi di *nuovi*, *usitati* e *fuori d'uso*;

d) la quantità d'ogni egual specie di cose e il corrispondente intero valore.

Art. 136. Il valore dei beni immobili e mobili da inscriversi negli inventari è determinato in via di approssimazione dietro stima e secondo la condizione di servizio in cui si trovano.

Eguali norme servono per gli aumenti e le diminuzioni che avvengono annualmente tenendo però per base degli aumenti anche il valore degli oggetti all'epoca degli acquisti o della fabbricazione.

Art. 137. Una copia degli inventari dei beni immobili e dei mobili dello Stato sarà depositata non più tardi del 1.o luglio 1864 negli archivi delle Camere legislative a cura dei Ministeri che li hanno fatti compilare.

(1) Art. 28 R. D. 302, capoverso primo.
(2) Art. 28 R. D. 302, capoverso secondo.
(3) Art. 28 R. D. 302, capoverso terzo.
(4) Art. 26 R. D. 302, capoverso primo.
(5) Art. 26 R. D. 302, capoverso secondo, parte prima.

Art. 138. Nel primo trimestre dell'anno 1865 e così in quello degli anni successivi, i Ministri depositano negli archivi delle Camere prospetti delle variazioni avvenute nell'anno precedente per aumenti o diminuzioni in ciascuno degli inventari depositati a termini dell'art. 137 (1).

I prospetti sono fatti in modo compendioso, ed in essi viene indicato l'intero valore degli aumenti e delle diminuzioni secondo i principii stabiliti nello art. 136.

Art. 139. I Ministeri fanno compilare gl'inventari di tutta la mobilia, degli attrezzi, degli utensili e delle cose ad uso del proprio uffizio e degli uffizi dipendenti.

Tutti i mobili che si acquistano, si vendono, si trasformano devono essere notati sui registri d'inventario esistenti nei Ministeri e negli uffizi dipendenti.

I Ministeri depositano entro il 1.o semestre 1864 un esemplare degl'inventari nelle Camere legislative, e nel primo trimestre di ogni anno ne trasmettono ad esse i prospetti di variazione in aumento o in diminuzione.

TITOLO IV.

Degli Uffizi del Tesoro e di riscontro.

Art. 140. Nelle città da indicarsi con regio decreto sono istituite Direzioni compartimentali del Tesoro dipendenti dal Ministero delle Finanze, e corrispondenti Uffizi di riscontro dipendenti dalla Corte dei conti.

Presso ogni Tesoreria di provincia è stabilita una Agenzia del Tesoro dipendente dalla rispettiva Direzione compartimentale del Tesoro.

Questi Uffizi eseguiranno le incumbenze loro commesse dal presente regolamento, da leggi, da regolamenti o da disposizioni speciali.

TITOLO V.

Dei Contabili dello Stato.

Capitolo I.

Contabili in generale.

Art. 141. Sotto il nome di Contabili sono compresi tutti gli Agenti dell'Amministrazione che hanno l'incarico delle riscossioni e dei pagamenti, o ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o debito di materie; essi dipendono rispettivamente dai varii Ministeri, e sono tutti sotto la vigilanza del Ministro delle Finanze e sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei Conti (2).

Art. 142. I Contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi se non in conformità a leggi o a regolamenti.

Art. 143. Per i rami più importanti d'entrata vi sono Contabili principali e Contabili particolari.

I Contabili principali concentrano le riscossioni dei Contabili particolari.

Art. 144. I Contabili di riscossione delle entrate, nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, sono incaricati di eseguire pagamenti per conto del Tesoriere della rispettiva provincia.

Al fine che nei capo-luoghi di circondario possano eseguirsi pagamenti per conto del Tesoriere provinciale, anche oltre il limite delle entrate riscosse, uno dei Contabili designato dal Ministro delle Finanze riceverà sovvenzioni di danaro dal Tesoriere provinciale e da altri per conto del Tesoriere medesimo.

Speciali istruzioni saranno date dal Ministro delle Finanze per regolare questo servizio.

Art. 145. Le funzioni di Contabile sono incompatibili con quelle di amministratore e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato (3).

Esse lo sono egualmente con l'esercizio di una professione, di un commercio o di un'industria qualunque.

Le incompatibilità speciali a ciascuna natura di funzioni sono stabilite dai regolamenti particolari di ciascun servizio.

Art. 146. Ciascun Contabile non è responsabile che della propria azienda personale.

Art. 147. I Contabili non possono assumere l'esercizio delle proprie funzioni se non dopo aver giustificato all'Autorità competente la validità della propria nomina, e l'adempimento dell'obbligo della cauzione, che fosse loro imposta per legge o regolamento.

In casi di eccezione il Ministro competente può permettere che un Contabile assuma il servizio anco senza aver prestata la stabilita cauzione, purchè il Contabile stesso adempia quest'obbligo al più tardi entro mesi sei dalla data dell' assunzione del servizio.

Art. 148. I Contabili sono personalmente responsabili dei cassieri, impiegati o commessi, di cui si valgono nei proprii uffizi, anco se l'assunzione di codesti individui sia stata approvata dalle Autorità competenti.

Art. 149. Ove non sia diversamente disposto, ciascun Contabile deve avere una sola cassa, nella quale siano raccolti tutti i fondi appartenenti a'suoi diversi servizi.

Art. 150. I Contabili che hanno maneggio del danaro dello Stato, non possono fare il cambio delle specie di monete che ricevono senza esserne autorizzati, e debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alla specie di monete che riscuotono e pagano.

(1) Art. 26 R. D. 302, capoverso secondo, parte seconda.

(2) Art. 45 R. D. 302.

(3) Art. 48 R. D. 302.

Ove risulti che un Contabile contravvenga a queste disposizioni, l'Ufficio cui esso è subordinato ne riferisce al competente Ministero.

Art. 151. I Contabili sono responsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle Autorità competenti secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare le somme di cui han debito alle scadenze determinate, e far compiere in tempo gli atti necessari contro i debitori morosi.

Non possono ottenere di essere accreditati nei loro conti delle partite per le quali non abbiano compiuto in tempo utile gli atti predetti.

Art. 152. I Contabili non possono essere accreditati delle mancanze, delle deteriorazioni o delle diminuzioni del danaro o delle cose mobili perdute a cagione di furto o di forza maggiore, o di naturale deperimento, se non esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e se i danni fossero imputabili a loro colpa per la negligenza, o per l'indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose mobili.

Egualmente non possono essere discaricati quando avessero usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle trasmissioni o nel ricevimento del danaro o delle cose mobili.

Art. 153. La vigilanza, il sindacato e il riscontro (*controllo*) che esercitano Ufficiali pubblici sui Contabili non varia, nè diminuisce la responsabilità dei medesimi.

Art. 154. I Contabili, che pagano del proprio somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo a termini del diritto civile.

Art. 155. L'azienda dei Contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina col giorno della cessazione di esso.

I Contabili al principio della loro azienda prendono debito del danaro e delle cose in appoggio di atti verbali o di inventarii; e viene in egual modo costituito lo stato della loro azienda al finir di essa.

Art. 156. I Contabili debbono dare il loro conto alla Corte dei conti nei modi prescritti dai regolamenti (1).

Capitolo II.

Cauzioni dei Contabili.

Art. 157. Le leggi stabiliscono quali sono i Contabili che debbono prestare cauzione e ne prescrivono il modo.

Decreti regii dati sulla proposta del Ministro delle Finanze e di quello cui il servizio riguarda determinano le misure delle cauzioni e le variazioni di esse (2).

Art. 158. Sono sottoposti al *visto* della Corte dei conti gli atti che riguardano l'approvazione delle cauzioni, come pure quelli che concernono la riduzione e il trasporto, la sostituzione e la cancellazione delle medesime.

Art. 159. I Contabili che non prestano la dovuta cauzione nel termine stabilito dalle leggi o dai regolamenti, o entro a quello di proroga, che in via di eccezione fosse loro conceduto dal competente Ministero, sono dichiarati dimissionari.

Art. 160. Quando la Corte dei conti abbia condannato un Contabile al pagamento di un debito, sarà proceduto, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero, all'alienazione della cauzione, e alla distribuzione del valore ricavato.

Capitolo III.

Tesorieri.

Art. 161. Per il ricevimento delle entrate e per il pagamento delle spese dello Stato sono stabiliti in ogni capo luogo di provincia dei Contabili col nome di Tesorieri.

Essi hanno anco il maneggio dei fondi provinciali in quelle provincie ove questo servizio non sia affidato a cassieri particolari. Eseguiscono inoltre i servizi speciali di cui vengono incaricati.

Nella residenza del Governo vi ha pure un Tesoriere centrale.

Art. 162. I Tesorieri di provincia esercitano le operazioni loro affidate dai regolamenti sotto la dipendenza delle Agenzie del Tesoro.

Il Tesoriere centrale riceve gli ordini direttamente dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dal quale dipende.

Art. 163. I Prefetti, per la loro qualità di rappresentanti governativi, hanno l'alta sorveglianza della Tesoreria della rispettiva provincia.

Art. 164. L'assunzione in funzioni di un Tesoriere ha effetto mediante la ricognizione della cassa e di tutte le contabilità tenute dal Tesoriere cessante.

Siffatta operazione è compiuta dall'Agente del Tesoro o da chi fosse incaricato dal Ministero o dalla competente Direzione in contraddittorio del Tesoriere cessante o del suo rappresentante legale, col Tesoriere che assume il servizio.

Per quelle Tesorerie che hanno il maneggio dei fondi provinciali v'interviene il Prefetto o un suo delegato.

Il risultamento dell'operazione sarà consegnato in un atto verbale (*mod. n.*7) che deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 165. I locali, i mobili e le stampe ad uso della Tesoreria centrale e delle Tesorerie di provincia si forniscono dallo Stato.

Art. 166. È stabilito per ciascuna Tesoreria un

(1) Art. 49 R. D. 302.

(2) Art. 46 R. D. 302.

assegno fisso annuale, con cui i Tesorieri hanno l'obbligo di provvedere agli stipendi dei cassieri, degl'impiegati e dei serventi, e alle altre spese del proprio uffizio.

Art. 167. La nomina dei cassieri, degli impiegati e dei serventi del Tesoriere centrale debb'essere approvata dal Ministero delle Finanze.

Quella dei cassieri, degl'impiegati e dei serventi delle Tesorerie provinciali debb'essere approvata dalla competente Direzione del Tesoro sul rapporto della rispettiva Agenzia.

I cassieri del Tesoriere centrale e quelli dei Tesorieri di provincia non possono assumere le funzioni prima che la loro nomina sia stata approvata.

Art. 168. Nel caso in cui una Tesoreria rimanga eventualmente scoperta del titolare in causa di morte o per altra cagione viene destinato un Gerente a esercitare le funzioni del Tesoriere.

Se rimanga scoperta la Tesoreria centrale, vi provvede direttamente il Ministero delle Finanze.

Ove si tratti di una Tesoreria esistente nella città di residenza della Direzione, questa provvede immantinenti alla gerenza della Tesoreria medesima, facendone rapporto al Ministero delle Finanze.

Per le altre, presi gli opportuni accordi col Prefetto, vi provvede l'Agente del Tesoro, e ne fa subito rapporto al Direttore competente, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero.

Art. 169. La assunzione in funzioni di un Gerente deve essere preceduta dalla verificazione di cassa e di contabilità stabilite all'art. 164 per l' assunzione in funzione di un Tesoriere.

Art. 170. Per il tempo in cui un Gerente esercita le funzioni deve rendere il conto alla Corte dei conti.

Art. 171. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia debbono fare i pagamenti in tutti i giorni feriali, e anco nei dì festivi quando ne siano richiesti dal Ministero o dall'Agente del Tesoro.

Nell'ultimo giorno di ogni mese i Tesorieri possono astenersi dal ricevere versamenti periodici dai Contabili, eccetto che non ne ricevano speciale invito dal Ministero o dall'Agente del Tesoro.

Art. 172. Quando nel denaro o nelle carte di valore, che sono in custodia del Tesoriere centrale o di un Tesoriere di provincia avvenga una mancanza o altro dei danni citati nell'articolo 152, deve a mezzo di atto verbale essere fatta constare la causa che vi diede motivo e l'importanza del danno.

Per la Tesoreria centrale l'accertamento del fatto, la verificazione delle casse e la compilazione dell'atto verbale si eseguiscono da un delegato del Ministero delle Finanze in contraddittorio del Tesoriere centrale o di un suo legale rappresentante, e coll' intervento dell' Uffiziale incaricato del controllo.

Un esemplare dell'atto verbale è rimesso al Ministero stesso per gli ulteriori procedimenti.

Per le Tesorerie di provincia l' accertamento del danno, la verificazione delle casse e la compilazione dell'atto verbale sono eseguiti in contraddittorio del Tesoriere dal Direttore del Tesoro o dall'Agente secondo che la Tesoreria risiede nel capo-luogo dove esiste la Direzione o in quello di altra provincia.

Il Direttore competente potrà delegare l'Ispettore o altro dei suoi impiegati superiori all' eseguimento delle accennate operazioni.

Un esemplare dell'atto verbale è rimesso al Direttore del Tesoro, che lo accompagna colle sue proposte al Ministero delle Finanze.

Capitolo IV.

Casse delle Tesorerie.

Art. 173. Ogni Tesoreria deve avere due casse, una denominata cassa corrente e l' altra cassa di deposito.

Art. 174. La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti.

In questa cassa non può ritenersi che la somma necessaria al servizio corrente.

Art. 175. La cassa di deposito è destinata a ricevere i fondi eccedenti il giornaliero bisogno.

Nella cassa medesima si custodiscono inoltre le somme derivanti da depositi dei Comuni e da altri depositi di qualunque natura debitamente autorizzati.

Nella Tesoreria centrale i depositi particolari autorizzati sono custoditi in una cassa speciale di deposito.

Art. 176. Se il servizio di una Tesoreria richiegga l'uso di più casse, queste, ove non vi sia disposizione in contrario, si riguardano come sussidiarie alla cassa corrente.

Art. 177. Le casse correnti hanno due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute:

a) Per la Tesoreria centrale, una dal Tesoriere centrale, e l'altra dall'Uffiziale incaricato del controllo;

b) Per le Tesorerie di provincia, una dal Tesoriere e l'altra dall'Agente del Tesoro.

Art. 178. Le casse di deposito nella Tesoreria centrale sono chiuse con tre serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono custodite, una dal Tesoriere centrale, l'altra dall'Uffiziale incaricato del controllo, e la terza dal Direttore generale del Tesoro o da chi sia da esso delegato.

Le casse di deposito nelle Tesorerie di provincia sono chiuse con due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute, una dal Tesoriere e l'altra dall'Agente del Tesoro.

Nella Tesoreria della provincia ove ha sede una Direzione del Tesoro, la cassa di deposito è chiusa da una terza serratura a congegno diverso, la chiave della quale è conservata dal Direttore.

Nelle Tesorerie che abbiano maneggio dei fondi provinciali, le casse di deposito hanno un'altra serratura a congegno diverso, la chiave della quale è tenuta dal Prefetto.

Art. 179. Nelle casse di deposito si tiene un registro di debito e credito (*mod. n.* 8 e 9) per i fondi dello Stato e, ove ne sia il bisogno, per quelli della provincia, delle contabilità speciali, dei Comuni e di altri.

Ciascuno degli Uffiziali che custodiscono le chiavi della cassa tengono un esemplare di esso registro

Art. 180. Il passaggio di danaro o di altri valori dalla cassa corrente a quella di deposito e viceversa, si deve fare coll'intervento di coloro che tengono le chiavi.

Art. 181. Ogni introduzione o estrazione di danaro o di valori è descritta, all' atto della operazione, in tutti gli esemplari del registro di debito e credito, e viene convalidata colla sottoscrizione di tutti gl'intervenuti.

Art. 182. Alla sicurezza delle casse delle Tesorerie è provveduto con sentinelle militari, ed in mancanza di queste con sentinelle della Guardia nazionale.

A tale scopo sono presi dal Ministero delle Finanze o dai Direttori del Tesoro gli opportuni concerti colle competenti Autorità.

Capitolo V.

Controlli.

Art. 183. Nella Tesoreria centrale Uffiziali del Ministero delle Finanze sono incaricati del servizio di controllo.

Essi debbono constatare la regolarità della entrata e della uscita materiale del danaro, e tenere le scritture, che valgano a far conoscere, alla fine di ciascun giorno, la esattezza di quelle tenute dal Tesoriere centrale, a norma delle disposizioni che saranno date dal Ministero delle Finanze.

Nelle Tesorerie di provincia le Agenzie del Tesoro, nell'adempimento delle incumbenze ad esse demandate col presente regolamento o con altre speciali disposizioni, esercitano il controllo delle operazioni dei Tesorieri.

Art. 184. Uffiziali dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro sono incaricati del servizio di controllo presso quegli altri Contabili in danaro o presso i Contabili in materia designati da regii decreti o da regolamenti speciali.

Istruzioni particolari regolano codesti servizi.

Art. 185. Gli Uffiziali incaricati del controllo devono sottoscrivere i conti, i prospetti, e gli altri atti dei quali hanno obbligo di accertare l'esattezza per loro ufficio.

Capitolo VI.

Verificazione alle casse, ai magazzini, e alle scritture dei Contabili.

Art. 186. Le casse, i magazzini e le scritture dei Contabili dello Stato in danaro o in materia sono verificate da appositi Uffiziali delle competenti Amministrazioni nei tempi stabiliti, o in epoche straordinarie, giusta le prescrizioni dei regolamenti speciali ai diversi servizi.

Il risultamento di ogni verificazione debbe essere consegnato in un atto verbale.

Art. 187. Gli Uffiziali incaricati delle verificazioni indicate all'articolo precedente sono responsabili dei danni che derivassero allo Stato per colpa o negligenza loro.

La Corte dei conti può a seconda dei casi attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che deve essere soddisfatta dall' Uffiziale verificatore.

Essi di diritto sono sostituiti nelle ragioni di credito e di privilegio dello Stato verso i Contabili debitori per essere reintegrati delle somme pagate per loro discarico (1).

Art. 188. In fine di ogni mese deve essere eseguita una verificazione alle casse correnti e di deposito della Tesoreria centrale e delle Tesorerie di provincia.

Il Ministero delle Finanze, i Direttori e gli Agenti del Tesoro possono pure ordinare ed eseguire verificazioni straordinarie alle Tesorerie da essi dipendenti.

I Prefetti hanno pure facoltà di far procedere dagli Uffiziali del Tesoro a verificazioni straordinarie nelle Tesorerie della rispettiva provincia.

Art. 189. Le verificazioni alle casse della Tesoreria centrale sono eseguite dal Direttore generale del Tesoro o da chi sia da esso delegato in concorso del Tesoriere centrale e dell' Uffiziale incaricato del controllo.

Art. 190. Alle casse delle Tesorerie di provincia esistenti nel capo-luogo in cui risiede la Direzione, le verificazioni sono fatte dal Direttore o da chi sia da esso delegato in concorso dell' Agente del Tesoro e del Tesoriere.

Per le altre Tesorerie la verificazione alle casse è fatta dall' Agente del Tesoro in concorso del Tesoriere.

Nelle Tesorerie che hanno maneggio di fondi provinciali v'interviene pure il Prefetto o un suo delegato.

Art. 191. Quando un Ispettore dell' Amministrazione del Tesoro adempie i giri stabiliti dal regolamento di servizio, devono essere da lui eseguite verificazioni straordinarie alle casse delle Tesorerie,

(1) Art. 47 R. D. 302.

(Continua)

comprese quelle esistenti nelle città ove risiedono le Direzioni del Tesoro.

In codeste verificazioni oltre all'Ispettore intervengono gli Uffiziali citati all'articolo precedente.

Art. 192. L'atto verbale per le verificazioni ordinarie e straordinarie delle Tesorerie (*mod. n.* 10) è fatto in due distinti esemplari quando vi siano due esercizi aperti.

I resti di danaro o di carte equivalenti a danaro, che esistono nelle casse, sono dimostrati per intiero nell'atto verbale che riguarda l'esercizio dell'anno in corso.

Art. 193. Gl'Ispettori delegati dal Ministero delle Finanze, i Direttori e gli Ispettori del Tesoro, o gli Uffiziali che ne facciano le veci nei giri di visita, devono verificare i registri degli Uffizi di controllo e le casse o i magazzini cui sieno addetti Uffiziali del Tesoro pel servizio di controllo.

TITOLO VI.
Della riscossione delle entrate.

CAPITOLO I.
Norme generali.

Art. 194. Le entrate in conformità della legge del Bilancio si riscuotono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

La riscossione ne è fatta per conto del Ministero delle Finanze (1).

Tutte le somme riscosse debbono essere versate, conforme le leggi e i regolamenti, nelle Tesorerie dello Stato (2).

Art. 195. Il Ministro delle Finanze e gli altri Ministri, per quei capi d'entrata che si riferiscono alla propria Amministrazione, vigilano e curano la riscossione delle entrate dello Stato a mezzo dei Capi dei diversi servizi e degli Agenti dell'Amministrazione a ciò tenuti per disposizione di legge o di regolamento.

Art. 196. Dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) è trasmesso alle Amministrazioni che hanno l'incumbenza di far riscuotere entrate, alla Corte dei conti, alle Direzioni del Tesoro, che ne danno notizia alle Agenzie e alle Tesorerie di provincia, il prospetto di classazione delle entrate e le variazioni alle quali esso andasse soggetto nel corso dell'esercizio.

Questo prospetto e le relative variazioni servono di norma alle Amministrazioni e ai Contabili da esse dipendenti, nell'applicazione delle entrate sia per le scritture nei registri e nei conti, sia per il rilascio delle relative quitanze.

Art. 197. Le entrate sono o riscosse dai Contabili che ne hanno l'incarico, o versate direttamente dai debitori nella Tesoreria Centrale, o nelle Tesorerie di provincia.

Art. 198. La riscossione delle entrate riguardanti l'anno, che dà nome all'esercizio, è continuata anche dopo il 31 dicembre, e fino alla chiusura dell'esercizio ne è allibrato l'ammontare nei conti dell'esercizio medesimo.

Le riscossioni di entrate degli esercizi chiusi, fatte negli anni successivi, sono allibrate nei conti dell'esercizio aperto più prossimo a quello cui le entrate si riferiscono.

Art. 199. Le somme riscosse o dovute dai Contabili sono versate ai tempi stabiliti nella Tesoreria della rispettiva provincia.

Le somme però riscosse o dovute dai Contabili particolari sono versate, alle scadenze stabilite, nella cassa del Contabile principale, il quale ne rilascia quitanza, e aggiungendovi le somme da esso direttamente riscosse o dovute ne eseguisce il versamento nella Tesoreria competente.

Alla fine di ogni mese i Contabili particolari rendono il conto della loro azienda, coi documenti che lo concernono, al Contabile principale.

I Contabili rendono ogni mese il conto della loro azienda secondo i regolamenti di ciascun servizio.

Art. 200. Sono versate direttamente dai debitori nella Tesoreria Centrale o nelle Tesorerie di provincia le entrate proprie della Direzione generale del Tesoro, o quelle per le quali sia data una speciale disposizione dal Ministro delle Finanze.

Art. 201. I Contabili particolari, quando ne sieno autorizzati, possono versare le somme riscosse nella Tesoreria della provincia, ma in tal caso lo fanno a nome del Contabile principale.

La quietanza che ricevono per questi versamenti debbe essere da essi consegnata al Contabile principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.

Art. 202. I Contabili possono essere autorizzati dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) a versare somme in contanti in una Tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirando vaglia del Tesoro sulla Tesoreria della rispettiva provincia a favore di loro stessi o dei Contabili principali secondo i casi.

Questi vaglia debitamente quitati sono considerati come denaro effettivo, e cambiati in quietanze dai Contabili principali e dai Tesorieri provinciali a favore degli aventi diritto.

Art. 203. I Contabili possono spedire il danaro alle Tesorerie di provincia col mezzo di vaglia postali.

Le spese pel conseguimento dei vaglia postali sono a peso dei Contabili mittenti.

È a carico dei Tesorieri l'eseguire l'incasso del danaro relativo ai vaglia stessi.

Art. 204. Il Ministero delle Finanze trasmette, col mezzo dei Direttori del Tesoro, alle Agenzie di provincia il prospetto dei Contabili che debbono eseguire i versamenti nella Tesoreria rispettiva, e fa conoscere le variazioni successive.

Esso dà pure gli ordini necessari per regolare i versamenti periodici dei Contabili.

Gli Agenti del Tesoro, avutane domanda dalla competente Autorità, possono autorizzare i Contabili della provincia a eseguire versamenti anche fuori delle epoche stabilite.

Art. 205. Le somme delle entrate riscosse dai Contabili sono dimostrate ripartitamente per capitolo ed articolo, secondo è stabilito dal prospetto annuale di classazione.

Le somme si versano in massa nelle Tesorerie coll'applicazione generica in conto entrate dell'Amministrazione, alla quale le entrate medesime si riferiscono.

(1) Art. 29 R. D. 302.
(2) Art. 30 R. D. 302.

I versamenti, che si fanno dai debitori diretti nelle Tesorerie sono applicati al capitolo e all'articolo del Bilancio, cui appella l'entrata.

Art. 206. Quando per non aver compiuto in tempo utile gli atti contro debitori morosi, o per altra ragione qualsiasi, vengono i Contabili addebitati delle somme che lo Stato per colpa loro non ha riscosso o ha perduto, debbono essi porre immediatamente nelle proprie casse l'ammontare del debito loro costituito, facendone poi alle epoche stabilite il versamento nella cassa o nella Tesoreria competente secondo ne sia il caso.

Art. 207. I Contabili che non sieno in attualità di sesercizio o i loro rappresentanti versano le somme di cui hanno debito nelle Tesorerie o nelle casse stabilite dalla competente Autorità.

In caso di ritardo nell'estinguere il debito vi sono costretti nelle forme stabilite dagli Agenti demaniali.

Art. 208. I pagamenti dei crediti dello Stato si fanno in contanti.

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso.

I Contabili che li accettino senza esserne autorizzati dal Ministro delle Finanze, sono obbligati a versare col proprio danaro la somma del titolo illegalmente ammesso.

Art. 209. Tutti i versamenti che si eseguiscono per qualunque titolo nelle Tesorerie dello Stato debbono essere accompagnati da una fattura delle monete e degli altri valori.

Ogni fattura (*mod. n.* 11) deve contenere l'indicazione dell'importare di ciascuna specie delle monete, e al caso la descrizione e l'ammontare delle carte contabili, come pure la corrispondente somma totale della fattura.

In ogni fattura debbe essere dichiarata la quantità delle quietanze da rilasciare dal Tesoriere, e altresì l'esercizio, la somma e l'applicazione di ciascuna di esse.

Le fatture debbono avere inoltre la data e la sottoscrizione di chi versa.

Art. 210. I Contabili e i debitori diretti presentano le fatture all'uffiziale incaricato del controllo per la Tesoreria centrale, e all'Agente del Tesoro per le altre Tesorerie, i quali se nulla abbiano da osservare sulla esattezza del computo e la regolarità delle carte di spesa, le sottoscrivono e le ritornano ai Contabili o ai debitori diretti, perchè si presentino con essa al Tesoriere per eseguire il versamento.

Art. 211. Le fatture sono custodite nelle Tesorerie, in ordine di data, per il periodo almeno di due anni a contare dal mese in cui furono presentate.

Art. 212. I Tesorieri ricevute le fatture riscontrano subito l'esattezza del danaro e delle carte di spesa, e rilasciano quindi le chieste quietanze.

Art. 213. Non sono ammessi nei versamenti, che si fanno nelle Tesorerie, sacchetti di danaro contenenti monete miste o di valore diverso.

I sacchetti non possono contenere somme maggiori di quelle qui appresso indicate:

per l'oro	L. 20,000 »
per l'argento	» 2,500 »
per il bronzo	» 50 »

Fino a che continuino ad aver corso legale le monete di eroso-misto e di rame, i sacchetti relativi non possono contenere somme maggiori delle seguenti:

per l'eroso-misto	L. 1,000 »
per il rame	» 50 »

Art. 214. Per i sacchetti di monete decimali d'oro o di argento, se sieno di somma minore di quella stabilita all'articolo precedente, devono escludersi le frazioni di centinaio, e per quelle di bronzo le frazioni di lira.

Art. 215. L'oro deve essere passato, e se difetta nella tolleranza ammessa dalla tariffa, è ricusato. I sacchetti contenenti tale specie di monete devono essere di tela addoppiata.

Art. 216. I sacchetti del contante che è versato dai Contabili nelle Tesorerie, devono essere tutti muniti di un polizzino legato colla cordicella del sacchetto. Sul polizzino è indicata la specie delle monete, l'importare di esse, e il nome del Contabile che versa.

Art. 217. I sacchetti sono aperti nella Tesoreria in presenza del Contabile o di un suo rappresentante per riconoscerne il contenuto, e, dopo averli pesati, si indicherà su ciascun polizzino il loro peso decimale.

Art. 218. In qualunque versamento fatto nelle Tesorerie è in facoltà dei Tesorieri di riconoscere e numerare, presente la parte che versa, quel numero di sacchetti che credono necessario, ed anche tutti se occorra.

Ove in seguito alla ricognizione del peso e alla numerazione si rinvengano in uno o più sacchetti mancanze di contante, o pezzi falsi, il Tesoriere fa da chi versa rettificare la fattura e il polizzino dei sacchetti riconosciuti difettosi, e rilascia la sua quitanza per la somma effettivamente ricevuta, eccetto che la parte che versa, non ami meglio di reintegrare la differenza.

Art. 219. Le monete riconosciute false sono tagliate e ritenute in Tesoreria a disposizione del Ministero delle Finanze, al quale ne è data partecipazione dall'Uffiziale incaricato del controllo per la Tesoreria centrale, e dalle Agenzie del Tesoro, col mezzo delle competenti Direzioni, per le altre Tesorerie.

Art. 220. In caso di dubbio o di contestazione, le monete d'oro e d'argento sono trasmesse dal Tesoriere, a mezzo dell'Agente, al rispettivo Direttore del Tesoro, il quale fa operare le analoghe verificazioni nella Zecca o nell'Uffizio del Marchio più vicino.

Tale verificazione si fa dal Tesoriere centrale eseguire direttamente nella Zecca locale in concorso dell'Uffiziale incaricato del controllo.

Art. 221. Le monete di bronzo non possono impiegarsi nei pagamenti se non nelle proporzioni stabilite da leggi e da disposizioni speciali.

La stessa disposizione è applicabile alle monete di eroso-misto e di rame fino a che continuino ad aver corso legale.

È però data facoltà ai Direttori, e in caso d'urgenza anche agli Agenti del Tesoro, di autorizzare i Tesorieri, quando si verifichino ragioni affatto speciali, ad accettare dai Contabili nei versamenti una quantità di monete di eroso-misto, di rame o di bronzo maggiore di quella stabilita.

I Direttori e gli Agenti del Tesoro si accertano della provenienza di quelle monete col richiedere all'uopo dai Contabili la comunicazione dei documenti, che giudichino necessari per autorizzare il versamento nella Tesoreria della quota eccedente il limite prescritto.

Tale autorizzazione è data al Tesoriere dall'Agente del Tesoro sulla fattura.

CAPITOLO II.
Quietanze.

Sezione I. — *Quietanze dei Contabili della riscossione.*

Art. 222. I debitori dello Stato, a giustificazione dei pagamenti che fanno ai Contabili della riscossione, debbono ricevere nella forma prescritta dai regolamenti degli speciali servizi una quietanza staccata da un registro a madre e figlia che esprima l'oggetto e la data del pagamento come pure la somma pagata esposta in numeri e in tutte lettere.

Le quietanze sono sottoscritte dal Contabile o da altri legalmente autorizzato.

Quando la specialità del servizio lo richiegga i Contabili debbono registrare la somma ricevuta anco in tutte lettere e la data del pagamento sopra i ruoli, prospetti, registri, o titoli, qualunque sia la denominazione e la forma del documento da cui risulta il credito.

Sezione II. — *Quietanze dei Tesorieri.*

Art. 223. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia per ogni versamento che ricevono dai Contabili dello Stato o da debitori diretti danno quietanza staccata da un registro a madre figlia e contro-matrice (*mod. n.* 12) (1).

Le quietanze hanno un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e indicano:

1. Il cognome, il nome e la qualità del debitore;
2. La somma in tutte lettere e in numeri;
3. L'Amministrazione cui l'entrata si riferisce;
4. L'esercizio in conto del quale il versamento è ricevuto, senza distinzione ancorchè le entrate appartengano agli esercizi chiusi;
5. La specie delle monete o delle carte che le rappresentano.

Le quietanze rilasciate per versamenti eseguiti dai debitori diretti devono inoltre contenere l'oggetto del versamento, e l'anno cui si riferisce il debito.

Art. 224. Quando i Tesorieri ricevano entrate in seguito a mandati spediti da Corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quitare i mandati, ma rilasciare come per le altre entrate le relative quietanze, e consegnarle alle parti che versano, perchè le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 225. I registri delle quietanze vengono dal Ministero delle Finanze o dall'Agente del Tesoro consegnati al Tesoriere a un registro per volta e non se ne può far consegna di un secondo se non sia esaurito il primo.

Art. 226. Per qualunque specie di entrate le quietanze si spiccano da un solo registro.

Il numero e la data delle quietanze sono ripetute in calce alla fattura di versamento.

Art. 227. Nei casi di cessazione di un Tesoriere si apre un nuovo registro di quietanze e si ricomincia il numero d'ordine progressivo.

Art. 228. Una quietanza non può comprendere versamenti riguardanti entrate di più Amministrazioni.

Art. 229. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è considerata valida se non per la somma minore fino a che sia provato il contrario.

Art. 230. Inoltre le quietanze dei Tesorieri non isdebitano verso il pubblico erario quando entro le 24 ore non sieno fatte registrare presso l'Uffiziale incaricato del controllo quelle del Tesoriere centrale, e presso il rispettivo Agente del Tesoro quelle dei Tesorieri di provincia.

La registrazione debb'essere convalidata colla sottoscrizione dell'Uffiziale incaricato o dell'Agente del Tesoro (2).

Art. 231. Nelle quietanze non sono ammessi raschiamento, cancellazione o alterazione di sorta.

Art. 232. Ove per impropria classificazione di un versamento, per errore di somma, o per altro motivo qualunque le quietanze rilasciate dai Tesorieri debbano subire modificazione, vi si provvede per mezzo di annotazione a tergo delle stesse, previa autorizzazione data dal Ministero delle Finanze per quelle del Tesoriere centrale, e dai Direttori del Tesoro per le altre dei Tesorieri provinciali.

Quando si annulli una quietanza la si unisce colla contromatrice alla rispettiva quietanza madre, facendovi constare la ragione dell'annullamento.

Art. 233. I registri delle quietanze madri debbono essere conservati dai Tesorieri sino alla presentazione del conto giudiziale, a corredo del quale debbono essere posti.

Le contromatrici sono ogni sera consegnate dal Tesoriere centrale al Ministero delle Finanze, il quale le trattiene per servirsene nel riscontro del conto mensuale.

Quelle dei Tesorieri di provincia sono ogni sera consegnate agli Agenti del Tesoro, i quali le conservano per trasmetterle al competente Direttore a documentazione del conto mensuale della rispettiva Tesoreria.

Art. 234. I Tesorieri non possono in alcun caso dare copia di una quietanza.

Sezione III. — *Smarrimento o distruzione delle quietanze dei Tesorieri.*

Art. 235. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di una quietanza si può supplirvi con un certificato equivalente esteso su carta con bollo da centesimi cinquanta.

Per ogni quietanza di Tesoriere provinciale stata smarrita o distrutta, il Direttore del Tesoro ne rende consapevole il Ministero delle Finanze.

Art. 236. Le domande per ottenere il certificato indicato nell'art. precedente devono essere estese su carta col bollo competente, rivolte al Ministero quando le quietanze sieno state spedite dalla Tesoreria centrale e alla Agenzia del Tesoro competente se fossero state rilasciate da una Tesoreria di provincia.

Nella domanda è indicato il numero e la data della quietanza, la somma e l'oggetto cui essa si riferisce e il nome e la qualità della persona o l'ente morale a favore di cui fu rilasciata.

Art. 237. Il Ministero delle Finanze avuta la domanda del certificato, che debbe tener luogo della quietanza della Tesoreria centrale smarrita o distrutta, fa per una sola volta inserire apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

(1) Art. 31 R. D. 302, capoverso primo.
(2) Art. 31. R. D. 302, capoverso secondo.

Le Direzioni del Tesoro, ricevuta che abbiano la domanda dell'Agenzia del Tesoro competente, fanno altrettanto nel foglio incaricato delle pubblicazioni degli atti delle Autorità giudiziarie o amministrative di quella provincia in cui risiede la Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.

Questo avviso (*mod. n.* 13) contiene le indicazioni precise della quietanza e l'invito a chi l'avesse rinvenuta a trasmetterla subito al Ministero delle Finanze o alle Direzioni o Agenzie del Tesoro, perchè possa essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese, computabile dal giorno della pubblicazione dell'avviso, senza che la quietanza sia stata consegnata, viene:

a) per quelle della Tesoreria centrale spedito il certificato dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro);

b) per quelle delle Tesorerie di provincia rilasciato dalle Direzioni del Tesoro un decreto (*mod. n.* 14), con cui autorizzano le Agenzie del Tesoro alla spedizione del certificato.

Art. 238. Il certificato (*mod. n.* 15) deve contenere tutte le indicazioni portate dalla quietanza smarrita o distrutta.

Se il certificato è spedito da un'Agenzia del Tesoro, vi si unisce il decreto che ne autorizzò la spedizione.

Art. 239. Della spedizione del certificato deve farsi annotazione sulla matrice della quietanza e sui libri nei quali fu registrata.

Art. 240. Se dopo la spedizione di un certificato si rinvenga la relativa quietanza, deve questa essere inviata al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per l'annullamento o per la sostituzione d'essa al certificato.

Art. 241. Tutte le spese derivanti da smarrimento o distruzione di quietanze stanno a carico di quelli ai quali ne è imputabile la perdita.

Art. 242. Ove succeda smarrimento o distruzione di una contro-matrice di quietanza del Tesoriere centrale, o di un Tesoriere provinciale, il Ministero delle Finanze o l'Agenzia del Tesoro, a richiesta dell'Ufficio presso cui dovrebbe esistere la contro-matrice, rilascia una dichiarazione (*mod. n.* 16) che tenga luogo della contro-matrice stessa, ed indichi il titolare, il numero e la data della corrispondente quietanza.

CAPITOLO III.
Dimostrazioni mensuali delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 243. Non più tardi del giorno dieci di ciascun mese e per tutta la durata del servizio i Contabili incaricati della riscossione di entrate debbono far pervenire all'Amministrazione da cui immediatamente dipendono, e nelle forme stabilite nelle discipline particolari, il prospetto delle riscossioni fatte per ciascun capitolo ed articolo di entrata nel mese anteriore, e dei versamenti eseguiti risultanti dalle quietanze rilasciate dalle Tesorerie nello stesso mese.

Art. 244. Nei prospetti mensuali, oltre le riscossioni e i versamenti eseguiti nel mese cui il prospetto si riferisce, debbono essere epilogate le riscossioni e i versamenti fatti nei mesi precedenti. Nel mese successivo a quello della chiusura di un esercizio devono essere trasportate nei prospetti dell'esercizio successivo le somme rimaste a debito dei Contabili per fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 245. Il fondo di cassa risulta dalla differenza fra l'ammontare delle somme riscosse e quello dei versamenti fatti.

Esso fondo deve essere dimostrato nel modo seguente:

Contanti,
Carte contabili.

Art. 246. Le Amministrazioni provinciali, compartimentali o centrali, ricevuti dai Contabili i prospetti indicati all'art. 243, descrivono in tanti elenchi (*mod. n.* 17) quante sono le Tesorerie, nelle quali furono eseguiti i versamenti, le quietanze ad essi relative.

Trasmettono quindi in due esemplari alle Direzioni compartimentali del Tesoro gli elenchi che riguardano le Tesorerie da esse rispettivamente dipendenti.

Le Direzioni li confrontano coi conti mensuali delle Tesorerie, e stabilitone l'accordo, li forniscono di analoga dichiarazione, e ne ritornano un esemplare all'Amministrazione da cui li hanno ricevuti.

Art. 247. Le Amministrazioni provinciali o compartimentali, all'appoggio dei prospetti parziali indicati all'art. 243, formano ogni mese un prospetto in due esemplari, in cui sono compendiate le riscossioni e i versamenti fatti dai Contabili posti nella loro dipendenza.

Il prospetto è sottoscritto, per l'esattezza, dal Capo d'ogni Amministrazione, e viene trasmesso al Ministero competente non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

In questo prospetto le Amministrazioni debbono inserire l'indicazione delle entrate versate direttamente dai debitori nelle Tesorerie per conto delle Amministrazioni medesime.

E vi aggiungono pure le aziende dei Contabili che non sono più in funzioni.

Ove risulti qualche manco di cassa, il fondo è decomposto come segue:

Contanti,
Carte contabili,
Manco (deficit) dei contabili.

Art. 248. Le Amministrazioni centrali, colla guida dei prospetti che ricevono direttamente dai contabili o dalle Amministrazioni provinciali o compartimentali, compilano un prospetto riassuntivo generale delle riscossioni e dei versamenti fatti sia dai Contabili, sia dai debitori diretti in causa d'entrate o di crediti che le riguardino.

Codesto prospetto generale (*mod. n.* 18), in cui il fondo di cassa debbe essere dimostrato secondo le prescrizioni dell'articolo precedente, ha da essere rimesso in due esemplari al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi della fine del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

Art. 249. Nei prospetti riguardanti entrate delle contribuzioni dirette, si debbono considerare come riscossioni le rate scadute poste a debito dei Contabili in virtù di ruoli, obbliganze o dazzaiuoli.

Art. 250. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dà debito mese per mese a ciascuna Amministrazione delle riscossioni effettuate a mezzo dei rispettivi Contabili, e le accredita delle somme versate.

Ove nulla abbia da osservare sui prospetti, ne trasmette un esemplare alla Corte dei conti.

Art. 251. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), coll'appoggio delle proprie scritture e dei prospetti delle Amministrazioni, compila mensualmente due prospetti generali, in uno dei quali riassume le somme riscosse dai Contabili dello Stato e nell'altro i versamenti da essi eseguiti, e li trasmette alla Corte dei conti.

Nei prospetti sono pure dimostrate le entrate della Direzione generale del Tesoro.

Capitolo IV.

Entrate della Direzione generale del Tesoro.

Art. 252. Le entrate della Direzione generale del Tesoro risultano dal quadro annuale di classazione delle entrate, indicato all'art. 196, e sono riscosse a cura degli Agenti del Tesoro col mezzo dei Tesorieri quali Contabili di riscossione dell'Amministrazione del Tesoro.

Art. 253. Le entrate eventuali e quelle derivanti dalla vendita di oggetti mobili resi inutili al pubblico servizio, non previste fra le entrate delle altre Amministrazioni, non possono essere versate nelle Tesorerie senza che i versamenti sieno previamente autorizzati dal Ministero delle Finanze, o in suo nome dai Direttori del Tesoro.

Quando la vendita sia seguita in una città in cui non abbia sede una Direzione del Tesoro, o l'importanza di essa vendita consigli all'immediato versamento del prezzo ricavato, l'Agente del Tesoro, richiestone dall'Uffiziale competente, può autorizzare il versamento stesso nella Tesoreria, dandone contemporaneo avviso alla Direzione da cui dipende.

Le altre entrate della Direzione generale del Tesoro sono versate direttamente nelle Tesorerie senza bisogno di previa autorizzazione.

Art. 254. Le Direzioni del Tesoro tengono un registro (*mod. n.* 19) nel quale notano a debito tutte le entrate della Direzione generale del Tesoro, come risultano dalla parte attiva del Bilancio, da ruoli o da altre disposizioni del Ministero delle Finanze, e che debbano riscuotersi dalle Tesorerie del proprio compartimento.

Notano egualmente a debito le somme della stessa natura, per la riscossione delle quali fu data l'autorizzazione da esse o dalle Agenzie del Tesoro.

Nello stesso libro riportano a credito tutte le somme riscosse dai Tesorieri per tali entrate.

Art. 255. Gli Agenti del Tesoro tengono un libro (*mod. n.* 19) intitolato: *Registro delle entrate della Direzione generale del Tesoro.*

In esso libro notano a debito le somme di cui hanno da curare la riscossione. Nel credito riportano quelle effettivamente riscosse, a misura che sono rilasciate le quietanze dai Tesorieri.

Art. 256. In principio di ciascun mese gli Agenti compilano un estratto (*mod. n.* 20) del registro indicato all'articolo precedente, riportandovi, fino alla chiusura dell'esercizio, i risultamenti delle riscossioni dei mesi precedenti. Riconosciuto che i risultamenti siano conformi a quelli del conto mensuale della Tesoreria, trasmettono l'estratto alla Direzione del compartimento.

Art. 257. Le Direzioni del Tesoro raccolgono gli estratti delle Agenzie della propria giurisdizione, operano le allibrazioni a credito nel libro indicato all'art. 254, e ne compilano uno generale (*mod. n.* 20), che trasmettono, non più tardi del giorno 20 del mese successivo, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Le Direzioni trasmettono contemporaneamente un altro esemplare dello stesso prospetto ai locali Uffizi di riscontro.

Vi uniscono un elenco (*mod. n.* 21), in cui dimostrano le partite per le quali furono date autorizzazioni di versamento dal Ministero delle Finanze, da esse e dalle dipendenti Agenzie del Tesoro. Accennano inoltre a quelle partite per le quali fosse stata revocata l'autorizzazione del versamento.

Art. 258. Chiuso l'esercizio, ogni Agente del Tesoro compila una dimostrazione delle partite rimaste da riscuotere, e la trasmette alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

Art. 259. Le Direzioni del Tesoro confrontano le dimostrazioni degli Agenti coi proprii libri, ne compilano un prospetto generale e lo trasmettono al Ministero delle Finanze entro il mese successivo a quello in cui avvenne la chiusura dell'esercizio.

Un altro esemplare dello stesso prospetto viene nello stesso giorno trasmesso dalle Direzioni ai competenti Uffizi di riscontro.

Art. 260. Per le entrate della Direzione generale del Tesoro, che devono versarsi nella Tesoreria centrale, l'Uffiziale incaricato del controllo ne cura la riscossione, tiene i registri e compila le dimostrazioni a seconda delle disposizioni che sono date dal Ministero delle Finanze.

Art. 261. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), alla chiusura dell'esercizio, trasmette alla Corte dei conti un prospetto generale in cui sono dimostrate le somme per entrate eventuali:

autorizzate;
riscosse;
rimaste da riscuotere.

TITOLO VII.

Della esecuzione e del pagamento delle spese.

Capitolo I.

Norme generali.

Art. 262. Ciascun Ministro provvede alla esecuzione, alla liquidazione e alla ordinazione del pagamento delle spese in conformità alla parte del Bilancio che riguarda il suo Dipartimento.

Esso può delegare le sue facoltà ad Uffiziali pubblici o a Capi di Uffizi pubblici (1).

Art. 263. I titoli e i documenti che servono di appoggio alle liquidazioni delle spese debbono contenere la prova del diritto acquistato dai creditori dello Stato, ed essere compilati nelle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio approvati con Regii Decreti, previo l'avviso del Ministero delle Finanze (1).

Art. 264. Per il servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra le discipline economiche da osservarsi vengono stabilite con disposizioni speciali (2).

Art. 265. Nessun pagamento può essere fatto se non in virtù di mandato spedito da ciascun Ministro sui capitoli del Bilancio, ovvero da ordinatori secondari per delegazione dei Ministri (3).

Art. 266. I mandati sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, la quale lo esercita direttamente o a mezzo de'suoi Uffizi, apponendovi in egual modo il suo *visto* (4).

Tale riscontro ha effetto prima o dopo il pagamento, secondo le distinzioni stabilite nel presente Regolamento.

I mandati per essere pagati debbono avere inoltre il *visto* per l'ammessione a pagamento posta dal Ministro delle Finanze, o in suo nome da Uffiziali a ciò delegati (5).

Art. 267. I Ministri e gli Uffiziali delegati sono responsabili dei pagamenti che avessero indebitamente ordinati (6).

Art. 268. Le spese, in quanto al modo di giustificarle, si distinguono in tre classi:

1. Spese da giustificare presso la Corte dei conti, o presso i suoi Uffizi di riscontro contemporaneamente alla spedizione del mandato (7).

I mandati per il pagamento di codeste spese sono spediti direttamente dai Ministri o dagli Uffiziali da essi delegati sui crediti all'uopo aperti;

2. Spese fisse da pagare con mandati delle Agenzie del Tesoro non forniti del *visto* della Corte dei conti o degli Uffizi di riscontro, sempre che i titoli da cui esse ebbero origine sieno stati previamente registrati presso la Corte stessa o i suoi Uffizi.

Possono pagarsi le spese fisse riguardanti l'Amministrazione centrale, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, a mezzo di mandati spediti dai competenti Ministeri, previo il *visto* però della Corte dei conti e l'ammissione a pagamento del Ministero delle Finanze;

3. Spese per le quali la giustificazione presso la Corte dei conti o gli Uffizi di riscontro è fatta successivamente al pagamento, cioè:

a) spese di riscossione delle entrate dello Stato e di giustizia criminale che si pagano dai Contabili di riscossione delle entrate;

b) anticipazioni di danaro per servizi da farsi a economia, per le competenze dell'Esercito e dell'Armata, delle Guardie di Sicurezza Pubblica e di altri Corpi congeneri (8).

Queste anticipazioni si pagano con mandati spediti direttamente dai Ministeri o da Uffiziali delegati su crediti aperti.

Art. 269. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, o morte di un creditore, i mandati devono essere rilasciati in capo del procuratore, tutore o curatore, o degli eredi.

A corredo dei mandati, oltre alle giustificazioni che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito il documento che provi in quello od in quelli in capo dei quali è spedito il mandato, la qualità di procuratore, tutore, curatore o eredi del creditore.

La qualità di procuratore si prova coll'atto di procura, o con estratto autentico di esso.

La qualità di tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina rilasciata dal Giudice competente.

La qualità di eredi si prova colla copia o lo estratto di testamento o con attestazione del Giudice competente o col certificato di morte debitamente legalizzato se occorra.

Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età altri minori o interdetti, i mandati di pagamento sono spediti a favore dei primi e del tutore o del curatore dei secondi.

Art. 270. Ove abbisogni di spedire più mandati in capo a procuratori, tutori, curatori o eredi si fa menzione del mandato al quale furono uniti i documenti giustificativi.

Art. 271. Quando si tratti di somme non eccedenti le lire 100, i Ministri sulla proposta dei rispettivi Capi di servizio possono esonerare gli eredi dei creditori dello Stato dall'obbligo di presentare i documenti comprovanti la loro qualità, purchè essi la facciano constare con certificato del Sindaco dato sulla deposizione di due testimoni.

A corredo dei mandati è posta anco una copia della relativa disposizione ministeriale.

Art. 272. Per gli stipendi di attività, o di disponibilità, o di aspettativa, le pensioni e gli altri assegni congeneri si acquista il diritto al pagamento a mesi maturati.

Tuttavia il Ministro delle Finanze, per facilitare la materiale esecuzione dei pagamenti, può disporre che il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio incominci dal giorno 27 del mese a cui la mesata si riferisce.

Art. 273. La decorrenza degli stipendi sia per nuova nomina sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione.

Quando il pagamento di uno stipendio sia subordinato ad una condizione, come sarebbe quella della assunzione di funzioni in un tempo determinato, si deve porre a corredo del primo mandato di pagamento l'atto che provi l'adempimento di questa condizione.

Art. 274. Gli individui in disponibilità o in aspettativa di servizio, per riscuotere i loro assegni, debbono presentare il certificato d'esistenza, dato dal Sindaco su carta con bollo da cent. 50.

Se sono addetti ad un Uffizio governativo è a vece rilasciato su carta libera da bollo, un certificato del Capo dell'Uffizio che dimostri l'opera prestata.

Il certificato è unito al competente mandato.

Art. 275. Ogni Ministero, Uffiziale delegato ed Agente del Tesoro, in conformità alle discipline in vigore, riconosce l'esattezza dei documenti che debbono giustificare la spesa, provvede che sieno regolati ove abbiano difetti, e dopo liquida l'ammontare della spesa stessa e spedisce il mandato ponendovi a corredo i documenti che lo riguardano.

Art. 276. Nella spedizione dei mandati non si tien conto delle frazioni di un centesimo di lira.

Art. 277. Il pagamento dei mandati è fatto dal Tesoriere centrale e dai Tesorieri di provincia.

Può anche essere fatto per conto dei Tesorieri di provincia dai Contabili di riscossione delle entrate giusta il disposto dell'art. 144 del presente Regolamento.

Art. 278. I mandati spediti e pagati nelle forme stabilite del présente Regolamento producono effetto definitivo tanto nei conti dei Tesorieri quanto in quelli generali dello Stato, sebbene dopo il pagamento venga riconosciuto che con essi sieno state fatte pagare somme non dovute o maggiori delle dovute.

Di tali somme si reintegra l'Erario dello Stato o a mezzo di compensi con altri pagamenti di egual natura ancora da eseguirsi, o facendole versare nelle Tesorerie, le quali se ne addebitano in conto entrate eventuali della Direzione generale del Tesoro.

Se i mandati contengano errori a pregiudizio dei creditori dello Stato, si provvede colla spedizione di mandati suppletivi al pagamento delle somme che fossero ancora dovute.

Art. 279. Quando sieno da reintegrare i capitoli del Bilancio delle somme a carico di essi pagate e restituite poscia al Tesoro dello Stato, i Ministeri devono presentare a quello delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) speciale domanda, con cui gli fanno conoscere:

1. La precisa indicazione del mandato di pagamento col quale venne pagata la somma che fu restituita;

2. Il numero, la data e la somma della quietanza relativa alla fatta restituzione, come pure la Tesoreria in cui fu eseguito il versamento;

3. Le ragioni che rendono necessario l'aumento del fondo stanziato al corrispondente capitolo del Bilancio.

Il Ministero delle Finanze, riconosciuta regolarmente giustificata la domanda, spedisce un decreto, col quale, salvo il disposto dell'art. 38, è autorizzata intanto l'aggiunta al competente capitolo de Bilancio; e fatto registrare il decreto presso la Corte dei conti, ne comunica copia al Ministero che ha fatto la domanda.

Art. 280. Un mandato non può comprendere spese imputabili a più capitoli del Bilancio, o a più crediti aperti, nè spese proprie dell'anno che dà nome all'esercizio con altre relative agli anni precedenti.

Esso può tuttavia contenere spese riguardanti più articoli di uno stesso capitolo, quando queste sieno distintamente indicate per ogni articolo.

Art. 281. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per ogni capitolo. Il numero d'ordine di quelli spediti su crediti aperti è progressivo per ogni credito. Essi contengono inoltre le seguenti indicazioni:

l'esercizio a cui si riferiscono;
il numero e la denominazione del capitolo del Bilancio, se le spese sieno riferibili all'anno che dà nome all'esercizio o agli anni precedenti; e se i mandati sieno spediti su crediti aperti, anche il numero del credito cui si riferiscono;
la specificazione degli articoli;
il cognome, il nome e la qualità del creditore;
l'oggetto della spesa;
la somma da pagare scritta in numeri e in lettere;
i documenti giustificativi;
la data della spedizione;
il luogo in cui si deve fare il pagamento e la provincia in cui il luogo stesso è posto.

Art. 282. I mandati debbono essere scritti con nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta alcuna.

Art. 283. I mandati sono parziali o collettivi.

Il mandato è parziale quando il pagamento abbia da farsi colla quietanza di una sola persona, ovvero quando la somma da pagare sia una sola, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone.

È collettivo quando comprende più somme da pagarsi ripartitamente a più creditori.

Capitolo II.

Apertura di crediti.

Art. 284. Le aperture di crediti a disposizione di Uffiziali delegati si fanno con decreti (*mod. n.* 22) del Ministro cui le spese riguardano.

Art. 285. Dopo il 20 settembre di ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più a registrazione decreti di apertura di crediti o note di variazione ai crediti aperti sul Bilancio dell'anno precedente.

Per le spese straordinarie ripartite in più anni, fino a che non arrivi l'anno in cui sia allogata l'ultima quota della spesa, l'ammissione di decreti di apertura di crediti e di note di variazione in aumento ai crediti già aperti cessa il 31 dicembre dell'anno che dà nome all'esercizio. Può tuttavia essere continuata la spedizione dei mandati sui crediti aperti prima di quell'epoca sino all'esaurimento dei crediti stessi, non oltre però il mese di settembre ultimo dell'esercizio.

Art. 286. Ogni decreto di apertura di credito deve essere esteso separatamente per Direzione del Tesoro, per Uffiziale delegato, per esercizio e per capitolo del Bilancio.

Esso deve avere un numero d'ordine speciale, indicare la natura delle spese da farsi, l'ammontare del credito distinto in somma fissa per ogni articolo e il modo nel quale debbono essere giustificati i mandati da spedire sullo stesso credito.

Art. 287. Dell'ammontare dei crediti che vengono aperti è fatta imputazione provvisoria a carico dei relativi capitoli nei registri del Ministero che li ha spediti, della Corte dei conti e del Ministero delle Finanze (1).

Art. 288. I decreti sono trasmessi dai Ministeri alla Corte dei conti con due elenchi (*mod. n.* 23) per la loro verificazione, registrazione e apposizione del *visto*.

Art. 289. Gli elenchi citati nell'articolo precedente sono dalla Corte dei conti trasmessi coi decreti al Ministero delle Finanze, con dichiarazione delle eseguite imputazioni provvisorie al Bilancio.

Art. 290. Esaminati i decreti di apertura di crediti e trovatili regolari, il Ministro delle Finanze vi scrive sopra l'ordine al competente Direttore del Tesoro di ammettere a pagamento i mandati che saranno spediti dall'Uffiziale delegato nel limite della somma per la quale il credito è aperto, previo il *visto* dell'Uffizio di riscontro.

Art. 291. Il Ministero delle Finanze restituisce quindi alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi e invia l'altro al Ministero competente, avendo prima sovra ambidue sottoscritta la dichiarazione ivi stampata, indicante, che i decreti di apertura di crediti sono stati ammessi, e il loro ammontare fu imputato provvisoriamente al rispettivo capitolo del Bilancio.

Quando avvenga di dover escludere taluno dei decreti, questo viene respinto alla Corte dei conti indicandone il motivo.

Art. 292. Per le osservazioni che accada di fare alla Corte dei conti o al Ministero delle Finanze su qualche decreto di apertura di credito, è seguito il procedimento stabilito agli articoli 304 e 305 per i mandati di pagamento.

Art. 293. Ogni Ministero, ricevuta dal Ministero delle Finanze la comunicazione dell'ordine dell'ammessione del credito, spedisce all'Uffiziale delegato una copia del decreto, e il Ministero delle Finanze ne trasmette l'originale al Direttore del Tesoro.

Per ogni credito è aperto un conto in un libro di conti correnti (*mod. n.* 24) diviso per Ministero.

L'Uffiziale delegato, ricevuta la copia del decreto, apre il relativo conto corrente.

Il Direttore, ricevuto dal Ministero delle Finanze il decreto originale, apre subito il relativo conto nel libro, e poscia trasmette il decreto stesso all'Uffizio di riscontro, il quale, aperto egualmente il corrispondente conto, ritorna il decreto al Direttore del Tesoro.

Art. 294. Quando occorra aumentare o diminuire la somma di un credito, vengono spedite, con eguale procedimento, note di variazioni (*mod. n.* 25), e si eseguiscono le corrispondenti annotazioni nei libri dei conti correnti.

Le note di variazioni hanno il numero del credito cui si riferiscono, e sotto ad esso numero una lettera alfabetica con serie progressiva per ogni credito.

Il numero e la lettera devono anche riportarsi nei rispettivi conti ed elenchi.

Art. 295. I decreti di aperture di credito e le note di variazione ai medesimi dopo la seguita registrazione presso la Corte dei conti e il Ministero delle Finanze non si possono più annullare o variare se non col concorso del Ministro che li ha spediti, della Corte dei conti e del Ministro delle Finanze.

Art. 296. L'Uffiziale delegato nel fare le spese per le quali gli fu aperto un credito non può impiegare somme maggiori di quelle assegnate per ogni articolo col decreto di apertura del credito.

Ove riconosca il bisogno di ulteriore fondo, deve promuovere previamente dal Ministero, cui la spesa riguarda, la spedizione di una nota di variazione in aumento al credito primitivo.

Art. 297. Se dopo la spedizione di un decreto di apertura di credito si manifesti la necessità di introdurvi delle variazioni per le quali non avvenga nè aumento nè diminuzione alla somma per cui fu aperto il credito, il Ministro competente vi provvede con un decreto speciale che ha lo stesso corso dei decreti di apertura di crediti.

Capitolo III.

Spese per le quali la giustificazione è contemporanea al mandato.

Art. 298. Si provvede al pagamento delle spese per le quali la giustificazione debb'essere contemporanea al mandato, con mandati spediti direttamente dai Ministeri o da Uffiziali delegati su crediti aperti.

Sono spediti direttamente dai Ministeri quei mandati la spedizione dei quali non possa per motivi importanti o speciali essere delegata con aperture di crediti.

Art. 299. I mandati parziali o collettivi spediti direttamente dai Ministri (*mod. n.* 26 e 27) vengono allibrati nei registri tenuti da ciascun Ministero ripartitamente per capitolo e per articolo.

Quelli spediti dagli Uffiziali delegati (*mod. n.* 28 e 29) sono registrati dall'Uffiziale delegato nei libri di conto corrente.

Art. 300. I mandati spediti direttamente dai Ministeri vengono sottoscritti dal Ministro, o da un Uffiziale da esso incaricato.

Quelli spediti da Uffiziali delegati su crediti aperti sono sottoscritti dagli Uffiziali stessi, o da chi sia da essi incaricato.

Lo incarico di sottoscrivere i mandati debbe farsi risultare da un decreto del Ministro o dell'Uffiziale delegato da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei conti o del competente Uffizio di riscontro.

Art. 301. Il Ministero o l'Uffiziale delegato che ha spedito i mandati, li trasmette con due elenchi (*mod. n.* 30 e 31) alla Corte dei conti o all'Uffizio di riscontro.

Art. 302. Uno dei detti elenchi è conservato presso la Corte dei conti o l'Uffizio di riscontro, e l'altro sottoscritto per dichiarare la ricevuta dei mandati è restituito al Ministero competente o all'Uffiziale delegato.

Art. 303. La Corte dei conti o l'Uffizio di riscontro esamina se i mandati corrispondano col capitolo del Bilancio o col credito aperto, se stieno nei limiti dei fondi assegnati, e se la spesa sia regolarmente liquidata e giustificata. Quando abbia riconosciuto la regolarità ed esattezza dei mandati, li registra ne'suoi libri e vi appone il proprio *visto* e la dichiarazione della seguita registrazione.

Il *visto* per la Corte dei conti deve essere convalidato dalla sottoscrizione di un componente della Corte stessa o di un Uffiziale da essa delegato. La dichiarazione della seguita registrazione è sottoscritta da un Capo di Uffizio o da chi per esso.

I mandati veduti e registrati dagli Uffizi di riscontro hanno da avere la sottoscrizione del Capo dell'Uffizio o di chi ne faccia le veci.

Art. 304. Accadendo alla Corte dei conti di fare osservazioni su qualche mandato, le fa note al Ministro che lo spediva; e nel caso che la risposta del medesimo non fosse ritenuta sufficiente, la Corte fa conoscere per iscritto al Ministero i motivi per cui creda doversi astenere dalla apposizione del *visto* (1).

Art. 305. Ove il Ministro creda dover insistere affinchè il mandato abbia corso, sottopone le osser-

(1) Art. 32 R. D. 302.

(1) Art. 33 R. D. 302.
(2) Art. 44 R. D. 302.
(3) Art. 34 R. D. 302.
(4) Art. 36 R. D. 302.
(5) Art. 41 R. D. 302.
(6) Art. 35 R. D. 302.
(7) Art. 37 R. D. 302, capoverso primo.
(8) Art. 38 e 39 R. D. 302.

(1) Art. 40 R. D. 302.

(1) Art. 37 R. D. 302, capoversi secondo, terzo e quarto.

vazioni della Corte dei conti all'esame del Consiglio dei Ministri; e se il Consiglio dei Ministri giudica che ciò non ostante si eseguisca il pagamento sotto la sua responsabilità, la Corte appone il *visto*, ma quando non sia paga delle ragioni ad essa comunicate, lo appone con *riserva*.

In questo caso essa espone i suoi motivi nelle osservazioni che debbono andar a corredo del progetto di legge da presentarsi al Parlamento per l'assesto del Bilancio (1).

Art. 306. Le osservazioni che avvenga di fare intorno ai mandati spediti da Uffiziali delegati sono comunicate all'Uffiziale che li ha spediti; e se le risposte del medesimo non siano credute soddisfacenti, l'Uffizio di riscontro respinge i mandati e ne riferisce alla Corte dei conti.

Le osservazioni e le risposte preindicate hanno la data, e sono sottoscritte dal Capo dell'Uffizio di riscontro e dall'Uffiziale delegato, o da chi per essi.

Art. 307. Quando l'Uffiziale delegato creda si debba insistere che, non ostante le osservazioni fatte dall'Uffizio di riscontro, il mandato abbia corso, ne fa rapporto al Ministro da cui ha ricevuto la delegazione, e questi, ove credo di aderire alla richiesta, procede nel modo stabilito dagli articoli 304 e 305.

Art. 308. La Corte dei conti o l'Uffizio di riscontro tiene presso di sè i documenti annessi ed enunciati nei mandati, e restituisce ai Ministeri o agli Uffiziali delegati, che li hanno trasmessi, quegli altri documenti che fossero stati dati a titolo di semplice comunicazione.

Art. 309. I mandati sono dalla Corte dei conti o dall'Uffizio di riscontro trasmessi al Ministero delle Finanze o al Direttore del Tesoro con tanti elenchi (*mod. n.* 32 e 33) in due esemplari quanti sono i Ministeri e gli Uffiziali delegati.

Art. 310. Il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro esamina i mandati, e, dopo verificato, che corrispondano al bilancio o ai crediti aperti, che stieno nei limiti dei fondi assegnati, li ammette a pagamento apponendovi il *visto* dopo averne preso nota nei suoi registri. Restituisce poscia alla Corte dei conti o all'Uffizio di riscontro un esemplare degli elenchi sul quale dichiara che i mandati sono stati ammessi a pagamento.

L'altro esemplare con eguale dichiarazione lo trasmette al Ministero competente o all'Uffiziale delegato.

Se creda che qualche mandato non debba essere ammesso a pagamento, lo respinge alla Corte dei conti o all'Uffizio di riscontro indicandone la ragione.

Art. 311. Ammessi a pagamento i mandati, il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro rimane esclusivamente incaricato dell'ulteriore corso dei mandati medesimi a qualunque Ministero si riferiscano (2).

Il Ministero delle Finanze e la Corte dei conti, i Direttori del Tesoro e gli Uffizi di riscontro sono rispettivamente incaricati della tenuta del conto dei mandati pagati.

Art. 312. I Ministeri e gli Uffiziali delegati, quando abbiano ricevuto notizia dell'ammissione a pagamento di un mandato, ne danno avviso o lo fanno dare dagli Uffizi interessati alle parti creditrici.

Art. 313. Dopo il *visto* i mandati non possono essere nè annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso del Ministro e dell'Uffiziale delegato che li ha spediti, della Corte dei conti o dell'Uffizio di riscontro, e del Ministro di Finanze o della Direzione del Tesoro.

Successivamente alla fatta rettificazione tutti gli Uffizi debbono concordare i proprii registri.

Art. 314. Il Ministero delle Finanze fa separare per provincia i mandati spediti dai Ministeri direttamente e da lui ammessi a pagamento, li registra e trasmette con una nota alla Tesoreria centrale quelli pagabili nella sede del Governo e gli altri alle competenti Agenzie del Tesoro.

Il Direttore del Tesoro fa egualmente separare i mandati spediti dagli Uffiziali delegati, e li trasmette alle dipendenti Agenzie mediante elenchi (*mod. n.*34).

Art. 315. L'Agente del Tesoro nota in due separati registri (*mod. n.* 35 e 36) i mandati direttamente spediti dai Ministeri e quelli rilasciati dagli Uffiziali delegati. Quindi li separa secondo il luogo assegnato per il pagamento dei medesimi, e li distribuisce al Tesoriere o agli altri Contabili dello Stato, mediante elenchi conformi a quelli prescritti dall'art. 314.

Nel relativo registro nota pure il Contabile cui il mandato fu trasmesso, ed a suo tempo l'eseguitone pagamento.

Art. 316. Quando l'Agente del Tesoro riconosca qualche errore in un mandato o s'avveda che il pagamento debba seguire in un luogo diverso da quello indicato nel mandato stesso, procede nel modo seguente:

1. Se il mandato che contiene l'errore fu spedito da un Ministero, lo trasmette con rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro);

2. Se il mandato fu spedito da un Uffiziale delegato lo invia alla competente Direzione del Tesoro;

3. Se nei mandati sia errato il luogo in cui deve farsi il pagamento; quando la località esista nella stessa provincia, l'Agente fa da sè la variazione; quando la località è posta fuori della provincia l'Agente del Tesoro lo invia all'altro Agente facendone rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o alla Direzione del Tesoro da cui dipende, secondo si tratti di mandato spedito direttamente da un Ministero o da un Uffiziale delegato, avvertendo però che dei mandati degli Uffiziali delegati non può farsi l'invio fuori del compartimento della Direzione che li ammise a pagamento.

Quando gli Agenti del Tesoro ricevano da un altro Agente un mandato, vi danno corso, e se il mandato è uno di quelli spediti direttamente dai Ministeri, ne rendono subito consapevole il Ministero delle Finanze, riservandosi di apporre sul mandato il numero della spedizione, e di riportarlo nel registro indicato all'art. 315 subito che il Ministero stesso lo abbia ad essi indicato.

Art. 317. Se risulti che un mandato, per morte del titolare o per qualsivoglia altra causa non possa o non debba più essere pagato, l'Agente del Tesoro, se il mandato fu spedito da un Ministero, lo trasmette al Ministero delle Finanze, e se venne rilasciato da un Ufficiale delegato, lo invia alla competente Direzione del Tesoro.

Art. 318. Il Ministero delle Finanze o la Direzione del Tesoro, col concorso della Corte dei conti o dell'Ufficio di riscontro e del Ministero o dell'Ufficiale delegato, che ha spedito il mandato, provvede alla correzione o all'annullamento secondo ne sia il caso.

CAPITOLO IV.

Spese fisse.

Sezione I. — *Stipendi, fitti, censi e simili (eccettuato il debito vitalizio)*:

Art. 319. Ogni Ministero deve tenere registri nominativi degli impiegati del proprio Dipartimento, nei quali descrive tutte le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumenti o per diminuzioni dei ruoli organici dei vari servizi.

Per tutte le altre spese fisse, come affitti, censi, canoni, livelli e simili deve pur tenere registri, in cui nota le variazioni d'ogni genere che accada di fare alle spese stesse in conformità alle somme allogate nel Bilancio dello Stato.

In essi registri debbono altresì essere notate le nomine, i contratti o altro di simile che venga fatto per delegazione da Autorità provinciali.

Art. 320. La Corte dei conti per le spese fisse di tutti i servizi tiene registri simili a quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 321. In appoggio dei registri indicati all'articolo 319, i Ministeri compilano prospetti (*mod. n.* 37) ripartiti per capitoli del Bilancio, nei quali notano le partite che devono inscriversi nelle Agenzie del Tesoro, come pure qualunque variazione che abbia da introdursi nelle partite già inscritte.

I prospetti sono compilati distintamente per Direzione del Tesoro, hanno una serie di numeri progressivi per ogni capitolo del Bilancio e contengono tutte le condizioni, alle quali fosse vincolato il pagamento d'una spesa fissa.

Dei prospetti deve essere spedito un esemplare alla Direzione del Tesoro competente e un altro alla Corte dei conti.

La spedizione dei prospetti viene fatta con elenchi (*mod. n.* 38) aventi un numero progressivo annuale speciale per ogni Direzione.

All'esemplare dei prospetti che viene trasmesso alla Corte dei conti i Ministeri devono unire copia dei decreti o dei provvedimenti che giustifichino l'inscrizione di nuove partite di spese fisse, o le variazioni delle partite inscritte.

Per le partite di spese fisse, per il pagamento delle quali i Ministeri in virtù dell'art. 268 possono spedire mandati direttamente, devono unirsi ai mandati relativi le copie dei decreti o dei provvedimenti che concernono partite nuove, o partite che abbiano subite variazioni.

Art. 322. Le Direzioni del Tesoro, ricevuti i prospetti, riportano in un libro (*mod. n.* 39) tutte le partite di spese fisse e le variazioni che le riguardano, ripartitamente per Ministero, per capitolo e per Agenzia del Tesoro.

Successivamente formano estratti (*mod. n.* 40) secondo le provincie nelle quali le spese fisse devono esser pagate, ponendo a ciascuna partita il numero del conto individuale che dev'essere progressivo per capitolo e per provincia.

Sottoscritti gli estratti, li trasmettono alle Agenzie del Tesoro cui si riferiscono.

Art. 323. Le Agenzie del Tesoro, per ogni partita di spesa fissa da inscrivere, aprono un conto in un registro (*mod. n.* 41) e vi riportano tutte le indicazioni contenute negli estratti.

Nello stesso registro tengono nota di tutte le variazioni che avvengono sulle partite inscrittevi e dei pagamenti che le riguardano.

Art. 324. I registri delle spese fisse tanto presso gli Uffici di riscontro quanto presso le Agenzie del Tesoro sono tenuti divisi per Ministero, per provincia e per capitolo.

I numeri del conto individuale sono tenuti nello stesso ordine sia presso le Agenzie del Tesoro, sia presso gli Uffici di riscontro.

Art. 325. La Corte dei conti ricevuto dai Ministeri l'esemplare dei prospetti stabiliti dall'art. 321 lo esamina, e se abbia osservazioni da fare, procede com'è detto agli art. 304 e 305 per i mandati di pagamento.

Ove i prospetti le risultino regolari, trasmette a ciascun Ufficio di riscontro quelli che lo riguardano.

Art. 326. Gli uffici di riscontro, ricevuti i prospetti, li rimettono alle Direzioni del Tesoro perchè appongano a ciascuna partita di spesa fissa il numero del conto individuale dato alle Agenzie del Tesoro.

Avuti di ritorno i prospetti, gli Uffici stessi aprono i conti individuali nei registri, in conformità alle prescrizioni stabilite per le Agenzie del Tesoro.

Art. 327. Se per tramutamento di residenza d'un creditore il pagamento di una spesa fissa debba esser fatto senza variazione alcuna in altra delle Tesorerie dipendenti dalla stessa Direzione del Tesoro, questa, ricevutone avviso dalla competente Autorità o dal creditore quando si tratti di fitti, censi, ecc., invita l'Agenzia del Tesoro presso la quale cessa di essere assegnato il pagamento a chiudere la partita, e in conformità al procedimento stabilito all'art. 322 fa aprire la partita nei registri dell'Agenzia presso cui debb'essere inscritta.

Art. 328. Se l'Agenzia presso cui debbe essere trasportato il pagamento di una spesa fissa sia posta nella giurisdizione d'un'altra Direzione del Tesoro, vi è provveduto dal Ministero competente coi prospetti formati e spediti secondo il disposto dell'art. 321.

Art. 329. Quando un'Agenzia del Tesoro riceva avviso di chiudere una partita di spesa fissa forma una situazione (*mod. n.* 42) della partita stessa.

Se nell'avviso del chiudimento della partita è indicata la provincia nella quale è trasferito il creditore, trasmette la situazione all'Agenzia del Tesoro di quella provincia.

In caso diverso la trasmette al Direttore del Tesoro, il quale la invia o all'Agenzia del Tesoro presso cui deve essere accesa la spesa fissa, ovvero al Ministero competente per i successivi provvedimenti.

Art. 330. Nessun pagamento di spesa fissa può ordinarsi da un'Agenzia del Tesoro senza che abbia ricevuto l'estratto per l'impianto della partita e la situazione rilasciata, come è detto all'articolo precedente, dall'Agenzia presso cui era inscritta la spesa fissa.

Quando si tratti di spesa fissa non ancora accesa in alcun registro delle Agenzie del Tesoro, deve indicarsi nei prospetti e negli estratti relativi che il pagamento deve farsi senza il ricevimento della situazione della partita.

Art. 331. Ove nei prospetti di spese fisse si riconoscano errori di fatto, la cui correzione non ammetta dubbi, e che non alterino la somma annua di spesa fissa, vi è provveduto dalle Direzioni del Tesoro di concerto coll'Ufficio di riscontro.

Le Direzioni del Tesoro e gli Uffici di riscontro ne informano rispettivamente il Ministero competente e la Corte dei conti.

Art. 332. Il pagamento delle spese fisse viene disposto dagli Agenti del Tesoro con mandati spediti in conformità alle partite inscritte nei propri registri.

Il pagamento di esse spese fisse non può ordinarsi se non sieno adempiute le condizioni speciali, alle quali, giusta le annotazioni scritte nei prospetti o negli estratti, fosse vincolata la spedizione del mandato.

Art. 333. Coloro che occupano locali tenuti in affitto per servizio dello Stato debbono trasmettere alla rispettiva Agenzia del Tesoro alcuni giorni prima della scadenza delle relative rate di pigione una dichiarazione dalla quale risulti nulla ostare al pagamento delle rate medesime.

Questa dichiarazione deve unirsi al relativo mandato di pagamento.

Art. 334. I mandati sono spiccati da libri a madre e figlia (*mod. n.* 43), e hanno un numero d'ordine progressivo per ogni Ministero.

Quando i mandati debbano contenere più partite, vengono le medesime descritte in prospetti nominativi (*mod. n.* 44) da unirsi ai mandati medesimi.

Le addizioni dei prospetti nominativi sono riportate in numeri e in lettere sui relativi mandati.

Nelle madri dei mandati si scrivono tutti i numeri dei conti individuali contenuti nei prospetti, e le somme delle rate rispettive.

Prima della spedizione ai Tesorieri e agli altri Contabili gli Agenti del Tesoro riportano di fronte a ciascun conto individuale il numero del mandato e la rata a cui si riferisce, e allibrano il mandato stesso in un registro (*mod. n.* 45).

Art. 335. I Magistrati possono con apposita deliberazione dare facoltà a una sola persona di riscuotere e di far quietanza per gli stipendi di tutti i componenti la rispettiva Magistratura e degli impiegati che vi sono addetti.

La facoltà è fatta conoscere all'Agente del Tesoro con lettera sottoscritta dal Capo della Magistratura.

Quando si muti la persona fornita di tale facoltà, deve intervenire nuova deliberazione e nuova lettera all'Agente stesso.

L'Agente del Tesoro spedisce il mandato degli stipendi nel modo ordinario indicando nella intestazione, che per tutti gli individui notati nel prospetto sommario deve riscuotere e dare una sola quietanza la persona che ne ha la facoltà.

Al primo mandato è unita la lettera del Capo della Magistratura, nei successivi vien fatto il riferimento, fino a che non avvengano mutamenti.

Art. 336. La facoltà indicata all'articolo precedente può essere data dai Capi delle Amministrazioni per tutti gli impiegati da essi dipendenti, che ne facciano domanda in iscritto.

La domanda sottoscritta dagli impiegati e convalidata dalla segnatura del Capo dell'Amministrazione, viene unita al primo mandato.

Quando muti o si aggiunga un impiegato dell'Amministrazione si deve unire al primo mandato la domanda di esso fatta colle stesse formalità.

Occorre una nuova domanda generale, quando muti la persona incaricata di riscuotere e di quitare.

L'Agente del Tesoro procede del resto com'è detto nell'articolo precedente.

Art. 337. Quando i Contabili ricevono mandati di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro devono, prima di eseguire il pagamento, verificare la esattezza delle addizioni delle somme parziali di ciascun mandato.

Ove riconoscano qualche errore restituiscono i mandati all'Agente del Tesoro per le occorrenti rettificazioni.

Art. 338. L'ultimo giorno di ogni mese tutti i mandati collettivi di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro nel mese precedente, i quali non sieno compiutamente soddisfatti, sono dai Tesorieri portati in uscita per la parte pagata e trasmessi all'Agente del Tesoro, corredati ciascuno di una dimostrazione della somma pagata e di quella rimasta da pagare, e delle singole partite che costituiscono quest'ultima somma.

L'Agente del Tesoro eseguisce sui prospetti e sui mandati le riduzioni corrispondenti, e comprende i mandati nei conti del mese in cui furono portati in uscita dai Tesorieri.

Per le partite rimaste da pagare l'Agente del Tesoro spedisce, quando occorra, nuovi mandati.

Di tutte le operazioni eseguite fa annotazione sulla madre del mandato primitivo e modifica l'indicazione del n. del mandato sul conto particolare di ogni spesa fissa.

Art. 339. I mandati collettivi di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro, che si trovino presso i Contabili incaricati di farne il pagamento per conto dei Tesorieri, devono da essi essere inviati ai Tesorieri non oltre il mese successivo a quello in cui furono spediti, anche quando sieno pagati soltanto in parte.

Art. 340. Nel caso di morte di impiegati o di altri creditori di spese fisse, gli eredi presentano i documenti necessari alla competente Agenzia del Tesoro.

Questa vi unisce l'estratto del conto relativo alla partita di spesa fissa e lo trasmette alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

La Direzione, riconosciuta la regolarità dei documenti, rilascia un decreto (*mod. n.* 46) con cui viene autorizzata la spedizione del mandato corrispondente, lo sottopone cogli atti all'esame dell'Uffizio di riscontro, che ritira gli atti, fornisce del suo *visto* il decreto e lo ritorna alla Direzione.

La Direzione trasmette poscia il decreto all'Agenzia del Tesoro, la quale spedisce il mandato ponendovi a corredo il decreto stesso.

Art. 341. Quando una partita di spesa fissa non è più dovuta in tutto o in parte al creditore, i Capi di servizio, cui riguarda immediatamente la spesa, mentre ne danno avviso alla competente Amministrazione superiore, ne rendono consapevole intanto l'Agenzia del Tesoro, la quale ne tien nota, sospende la spedizione dei mandati o la esecuzione dei pagamenti; e quando ritardi lo arrivo della partecipazione regolare della Direzione, da cui dipende, le ne fa rapporto.

L'Agenzia procede egualmente ove le risulti anche in altro modo la cessazione di una spesa fissa.

Art. 342. Gli Agenti del Tesoro trasmettono i mandati ai Tesorieri e ai Contabili incaricati dei pagamenti descrivendoli in appositi elenchi (*mod. n.* 32).

I mandati non sono pagabili fuori della giurisdizione dell'Agenzia del Tesoro che li ha spediti.

Art. 343. Quando per punire un impiegato o per altra causa viene disposta la ritenzione di una parte del suo stipendio, il Ministero o l'Amministrazione, che l'ha determinata, invia alla Direzione del Tesoro, da cui dipende la Tesoreria incaricata del pagamento, il decreto relativo.

Il Direttore del Tesoro ne dà avviso all'Uffizio di riscontro e trasmette immediatamente il decreto all'Agenzia del Tesoro competente.

Questa ne fa annotazione nei suoi libri, e venuta la scadenza della mesata di stipendio, spedisce un mandato parziale, in cui diffalca dalla somma da pagarsi al titolare e da quella di cui si dà credito la cassa, l'importare della ritenzione, e scrive poscia in tutte lettere la somma netta rimasta.

Al mandato unisce il decreto relativo.

I Tesorieri, quando abbiano estinto il mandato, si danno credito della somma netta effettivamente pagata.

Le somme ritenute costituiscono un'economia sul relativo capitolo, e non possono essere introitate come entrate dello Stato.

Art. 344. Nei primi giorni del mese di gennaio di ciascun anno i Ministeri debbono inviare a ciascuna Direzione del Tesoro un elenco del numero e della intitolazione dei capitoli delle spese fisse dell'anno, contrapponendovi il numero del capitolo del Bilancio dell'anno precedente.

Ove occorra di far rilevare differenze, lo si eseguisce alla colonna delle osservazioni.

Le Direzioni fanno le occorrenti comunicazioni alle dipendenti Agenzie del Tesoro.

Un altro esemplare dell'anzidetto elenco viene dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti, la quale fa essa pure le occorrenti comunicazioni agli uffizi di riscontro.

Sezione II. — *Debito vitalizio*.

Art. 345. Ai pagamenti del debito vitalizio sono applicabili le discipline contenute nella sezione I per le altre spese fisse in quanto non venga provveduto nella presente sezione.

Art. 346. Per le iscrizioni e per le modificazioni nelle condizioni e nella misura degli assegni del debito vitalizio, il Ministero delle Finanze provvede colla spedizione dei prospetti (*mod. nn.* 47 e 48) in due esemplari, uno dei quali è trasmesso alla Direzione del Tesoro nella cui giurisdizione devono essere o sono accese le partite, e l'altro alla Corte dei conti per il corrispondente Uffizio di riscontro.

Le Direzioni del Tesoro, in analogia al disposto dall'art. 322, tengono un libro (*mod. n.* 49), e spediscono gli estratti (*mod. n.* 50) alle Agenzie del Tesoro, le quali allibrano le partite in un registro (*mod. n.* 51), in conformità al prescritto dall'articolo 323.

Art. 347. Il trasporto di una partita di pensione da una ad altra provincia non è acconsentito che per mutamento di domicilio legale del pensionario.

Il mutamento di domicilio è notificato dal pensionario all'Agenzia del Tesoro presso cui è inscritta la propria partita, colla produzione del certificato rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha trasferito il nuovo domicilio legale.

Art. 348. Ricevuto il certificato di mutato domicilio, l'Agenzia del Tesoro chiude la partita, ne dà avviso alla Direzione da cui dipende, e trasmette all'Agenzia presso la quale debb'essere accesa la partita, la situazione (*mod. n.* 52) della medesima.

Art. 349. Quando la Direzione del Tesoro riceva notizia del tramutamento di domicilio di un pensionario, compila in due esemplari un estratto della partita, conforme a quelli prescritti dall'art. 346, e ne trasmette:

1. Uno all'Agenzia del Tesoro che debbe accendere la partita, o direttamente se la medesima si trovi nella sua giurisdizione, o altrimenti a mezzo della competente Direzione;

2. L'altro all'Uffizio di riscontro perchè se la provincia sia nella sua giurisdizione eseguisca il trasporto, o altrimenti dopo chiusa la partita e sottoscritto l'estratto lo invii all'altro Uffizio di riscontro, perchè ne faccia l'iscrizione ne' suoi registri.

Art. 350. I Sindaci o le Autorità incaricate della tenuta dei registri dello stato civile hanno obbligo di far conoscere il giorno dell'avvenuta morte di un pensionario alle Agenzie del Tesoro, e al Ministero delle Finanze (Segretariato generale).

Art. 351. Le Agenzie, avuta partecipazione della morte di un pensionario, chiudono la partita lasciando in evidenza, ove ne sia il caso, la quota che potesse essere dovuta agli eredi o agli aventi diritto.

Art. 352. Quando venga a conoscenza di un'Agenzia che una partita del debito vitalizio cessi di essere dovuta per altra cagione che per tramutamento di domicilio o per morte del pensionato, sospende di ordinare i pagamenti, ne fa nota nel registro, e promuove dalla Direzione le necessarie disposizioni.

Art. 353. Le Agenzie del Tesoro formano mensualmente un prospetto (*mod. n.* 53) nel quale riportano tutte le variazioni avvenute nelle partite del debito vitalizio, per le quali non abbiano dato partecipazione alla Direzione compartimentale, o non abbiano da questa ricevuto alcun ordine.

Art. 354. Le Direzioni del Tesoro, ricevuti dalle Agenzie della propria giurisdizione i prospetti indicati dall'articolo precedente, ne compilano uno complessivo e lo trasmettono all'Uffizio di riscontro.

Al Ministero delle Finanze (Segretariato generale) le Direzioni inviano pure mensualmente un prospetto delle variazioni sulle partite del debito vitalizio avvenute nel mese precedente per cause diverse da quelle di mutamento di domicilio, e per le quali non abbia ricevuto comunicazione alcuna dal Ministero medesimo.

Art. 355. Gli Agenti del Tesoro prima della fine di ciascun mese apparecchiano mandati parziali o collettivi per il soddisfacimento degli assegni dovuti

(1) Art. 37 R. D. 302, capoversi secondo, terzo e quarto, e art. 50 dello stesso R. D.

(2) Art. 42 R. D. 302.

ai creditori del debito vitalizio inscritti nei proprii registri.

Se i mandati sono parziali rimangono presso gli Agenti del Tesoro: se sono collettivi vengono trasmessi ai Tesorieri provinciali alla fine del mese.

I mandati per i creditori che dimorino fuori del capoluogo di provincia sono tutti trasmessi prima della fine del mese ai Contabili incaricati del pagamento.

I mandati collettivi non possono contenere più di cento partite ciascuno.

Art. 356. I certificati di esistenza (*mod. n.* 54) che i creditori del debito vitalizio debbono produrre per la riscossione dei loro assegni, sono rilasciati dai Sindaci o dai Notai certificatori nella cui giurisdizione hanno domicilió legale; debbono avere il suggello della relativa Comunità o del Notaio, e il bollo da centesimi 50 ove la somma di ognuno degli assegni vitalizi superi lire 500 all'anno.

Ove nel certificato di iscrizione sia accennata qualche condizione il Sindaco o il Notaio debbe tenerne conto nel certificato d'esistenza.

Art. 357. I creditori di assegni vitalizi che dimorino all'estero si procurano il certificato di esistenza dall'Autorità locale facendolo convalidare colla sottoscrizione del rappresentante il Governo italiano o di chi ne faccia le veci, e riconoscere dal Ministero degli affari esteri del Regno.

Esso certificato è rimesso all'Agente del Tesoro presso cui è inscritta la partita, dalla persona che, in virtù di atto regolare di procura, è anco abilitata di quitare il mandato di pagamento per conto del creditore.

Art. 358. I certificati di esistenza per quei pensionari che hanno domicilio nel capoluogo di provincia sono presentati all'Agente che li esamina, si fa mostrare il certificato d'iscrizione, e, ove i primi abbiano qualche difetto, li restituisce per la loro regolazione. Quando i certificati di esistenza sieno in regola e si riferiscano a mandati parziali, l'Agente del Tesoro li unisce ai mandati stessi, vi imprime il suggello a secco dell'Uffizio, e quindi li consegna alla parte. Se a vece riguardino mandati collettivi, l'Agente annota sui certificati di esistenza il numero del mandato e quello del conto individuale che li concernono, li convalida colla propria sottoscrizione e li consegna alla parte per essere presentati al Tesoriere presso il quale trovasi già il mandato relativo.

Ai mandati sono pure uniti quegli altri documenti che fossero richiesti per il pagamento di un assegno vitalizio.

Ove trattisi di un certificato di esistenza o di altri documenti che servano a giustificazione di più mandati spediti per uno stesso pensionario, l'Agente li unisce ad uno di essi mandati e negli altri cita il numero di quello al quale furono uniti.

Art. 359. Per i pagamenti da eseguirsi fuori del capoluogo di provincia, i pensionari si presentano ai Contabili col certificato di esistenza e con quello di iscrizione.

I Contabili ne riscontrano l'esattezza, uniscono il certificato di esistenza al mandato ad essi trasmesso dall'Agente del Tesoro, eseguiscono il pagamento, e, dopo averne notata l'esecuzione a tergo del certificato d'iscrizione, lo restituiscono alla parte.

Art. 360. I mandati sono spiccati da libri a madre e figlia (*mod. n.* 55) tenuti separatamente per ognuno dei diversi capitoli nei quali è ripartito nel Bilancio il debito vitalizio, e hanno una serie di numeri progressivi speciale ad ogni capitolo.

Quando un mandato debba contenere più partite vengono le medesime descritte in un prospetto nominativo (*mod. n.* 56).

Art. 361. All'atto della consegna dei mandati ai creditori, o dell'invio ai Tesorieri e agli altri Contabili gli Agenti del Tesoro notano sul conto individuale il numero d'ogni mandato e la rata a cui si riferisce.

Art. 362. Il pagamento di quote di assegni del debito vitalizio si eseguisce agli eredi o agli aventi diritto con procedimento conforme a quello stabilito per le altre spese fisse dall'art. 340, dovendo però gli eredi o aventi diritto unire alla domanda il certificato d'iscrizione posseduto dal creditore defunto.

Art. 363. I pensionari ai quali avvenga lo smarrimento o la distruzione del certificato d'iscrizione debbono renderne subito consapevole l'Agente del Tesoro presso cui è accesa la partita della pensione o dell'assegno equivalente.

Gli presentano quindi una domanda per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione, corredandola di una dichiarazione fatta dinanzi al Giudice, con cui si obbligano di consegnare all'Agenzia stessa il certificato ove lo avessero a rinvenire, e di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che dallo smarrimento potesse derivargli.

Art. 364. Gli Agenti del Tesoro hanno obbligo di fare annotazione nel conto individuale dell'allegato smarrimento o distruzione del certificato d'iscrizione, subito che ne ricevano l'avviso. E quando sia loro presentata la domanda indicata all'articolo precedente, la trasmettono alla Direzione del Tesoro da cui dipendono.

Art. 365. La Direzione del Tesoro fa inserire per una sola volta ed a spese del titolare nella Gazzetta ufficiale del Regno, o nel giornale autorizzato a pubblicare gli atti uffiziali della provincia in cui risiede l'Agenzia nei registri della quale è accesa la partita, un avviso (*mod. n.* 57) col quale è dichiarato che dopo un mese dalla pubblicazione di esso senza che sia fatta opposizione, sarà spedito un nuovo certificato d'iscrizione.

Art. 366. L'opposizione può essere presentata alla competente Agenzia o Direzione del Tesoro.

Art. 367. Passato il mese, l'Agenzia trasmette alla Direzione del Tesoro gli atti d'opposizione se ve ne siano, o altrimenti una dichiarazione negativa, aggiungendovi l'indicazione fino a qual giorno l'assegno fu pagato.

La Direzione del Tesoro fa altrettanto col Ministero delle Finanze (Segretariato generale).

Art. 368. Il Ministero fa annotazione sulla madre del certificato smarrito o distrutto, e quando nulla osti, rilascia il nuovo certificato, nel quale fa constare che esso è spedito in sostituzione di altro smarrito o distrutto, indicandone il numero, e lo rimette alla Direzione del Tesoro competente perchè lo faccia consegnare al titolare.

La Direzione del Tesoro dispone per il chiudimento della partita precedente e per l'apertura di una nuova tanto nei registri dell'Agenzia del Tesoro, quanto in quelli dell'Ufficio di riscontro.

Capitolo V.

Spese che possono essere eseguite senza la contemporanea giustificazione alla Corte dei conti o agli Uffizi di riscontro.

Sezione I. — *Spese per la riscossione delle entrate e spese di giustizia criminale.*

Art. 369. Le spese riguardanti la riscossione delle entrate, per le quali non si possa provvedere nei modi ordinari, sono pagate dietro ordine dei Capi di servizio o degli Ufficiali incaricati dai Contabili colle entrate che vi si riferiscono.

Con decreto regio dato sulla proposizione del Ministro delle Finanze vengono annualmente stabilite quali sieno le spese, che si possono pagare dai Contabili coi fondi della riscossione.

La misura di tali spese, e il modo con cui si autorizzano e si eseguiscono sono stabiliti per ogni entrata da regolamenti speciali approvati con decreto ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 370. La giustificazione delle spese di riscossione deve essere fatta presso la Corte dei conti o agli Uffizi di riscontro nel termine di quattro mesi a contare dalla data della loro esecuzione.

Nel caso in cui si ritardi siffatta giustificazione la Corte dei conti ne fa cenno nelle sue osservazioni annuali.

Art. 371. I Contabili che hanno soddisfatto le spese di riscossione trasmettono periodicamente e non più tardi della scadenza del trimestre, i documenti colle ricevute giustificative degli eseguiti pagamenti ai rispettivi Capi di servizio o agli Uffiziali incaricati.

Questi formano per ciascuna provincia altrettanti prospetti dei pagamenti fatti quanti sono i capitoli del Bilancio cui le dette spese si riferiscono, distinguendo in essi le spese per articolo.

Successivamente i detti Capi di servizio, senza d'uopo di apertura di credito, spediscono mandati di rimborso (*mod. n.* 58) a favore dei Contabili creditori, distinguendo in apposite colonne le somme da introitare come entrate della Direzione generale del Tesoro in causa di ritenzioni sugli stipendi, aggi, ecc., quelle da rimborsarsi con quietanze di versamento e quelle che fossero da pagarsi in contanti, e li trasmettono all'Uffizio di riscontro, coi documenti, accompagnati da due elenchi (*mod. n.* 31).

L'Uffizio di riscontro, accertata la regolarità dei pagamenti fatti, appone il visto ai relativi mandati, ritirando le carte che vi stanno a corredo, e li trasmette al Direttore del Tesoro, il quale li fa pervenire ai Tesorieri di provincia col mezzo degli Agenti.

Art. 372. Ove si tratti di spese fatte per conto di amministrazioni che non abbiano nelle provincie Capi di servizio i quali possano eseguire le disposizioni dell'articolo precedente, o quando i Ministeri intendano di provvedervi direttamente, i Contabili fanno pervenire nel modo che loro sarà prescritto i documenti comprovanti le spese fatte al rispettivo Ministero; esso provvede alla rimborsazione con mandati (*mod. n.* 59) osservando le prescrizioni stabilite dal capitolo III del presente titolo.

Art. 373. Il Ministero delle Finanze, ricevuti dalla Corte dei conti questi mandati, li rimette al Tesoriere centrale con note divise per Ministero, nelle quali sono descritti tutti i mandati, e il loro ammontare ricapitolato per ogni Contabile cui spetta la rimborsazione, coll'indicazione inoltre delle provincie cui i Contabili appartengono.

Art. 374. Il Tesoriere centrale, in appoggio delle note indicate all'art. precedente, estingue i mandati rilasciando su ogni Tesoreria di provincia gli occorrenti Vaglia del Tesoro a favore dei Contabili.

L'annotazione sui mandati dei Vaglia emessi terrà luogo di quitanza dei mandati stessi.

Essa annotazione sarà autenticata colla sottoscrizione dell'Uffiziale incaricato del controllo.

Art. 375. Il Ministero delle Finanze fa pervenire i Vaglia del Tesoro ai Ministeri da cui dipendono i Contabili per essere poi convertiti dai Tesorieri di provincia in quitanze in conto di entrate dello Stato.

Art. 376. Le spese di giustizia criminale sono soddisfatte da Contabili delle entrate dipendenti dal Ministero delle Finanze in appoggio di ordini spediti dalla competente Autorità, e secondo è stabilito dalle discipline in vigore.

Art. 377. La giustificazione e regolazione degli effettuati pagamenti si fa nei modi stabiliti dagli articoli precedenti per le spese di riscossione.

Sezione II. — *Spese per servizi autorizzati ad economia.*

Art. 378. Quando sia necessario che un servizio si faccia ad economia, e che per eseguirlo abbisognino anticipazioni di danaro, possono darsi una o più anticipazioni all' Uffiziale dell' Amministrazione incaricato del servizio, purchè queste in complesso non eccedano la somma di lire 30,000.

I mandati relativi sono spediti o dal Ministro o da Uffiziali delegati su crediti aperti, semprechè nel decreto di apertura ne sia espressa la facoltà.

Quando per la specialità del servizio il Ministero si riservi di spedire il mandato di saldo di un servizio a economia, questa condizione deve essere espressa nel decreto di apertura di credito.

In questo caso l'Uffiziale delegato e l' Uffizio di riscontro debbono trasmettere rispettivamente ogni mese al Ministero e alla Corte dei conti la nota delle fatte anticipazioni.

Il Ministero e la Corte tengono nota delle anticipazioni per provvedere a suo tempo alla regolazione.

Art. 379. La giustificazione dell' impiego delle somme avute in anticipazione debbe essere fatta alla Corte dei conti o all'Uffizio di riscontro entro il termine di quattro mesi decorribili dalla data del visto dei mandati di anticipazione.

A misura che sia giustificato l'impiego di anticipazioni possono darsene altre, purchè riunite a quelle ancora rimaste da giustificare non sia superata la somma di lire 30,000.

Art. 380. Le anticipazioni per le competenze dell'Esercito e dell'Armata possono superare L. 30,000, e debbono essere regolate in ragione delle somme stanziate nel Bilancio.

Le giustificazioni delle spese sono fatte coll' osservanza delle discipline che regolano quei servizi e nel termine stabilito coll'articolo precedente.

Art. 381. Per i mandati di anticipazione, oltre le allibrazioni ordinarie nei registri, il Ministero competente e la Corte dei conti, o l'Uffiziale delegato e l'Uffizio di riscontro devono tenere un libro di evidenza nel quale aprono un conto per ogni servizio e per ogni Uffiziale, e vi notano le anticipazioni, le regolazioni e i rimborsi.

Per le anticipazioni date da Uffiziali delegati e regolate a cura dei Ministeri, debbono gli Uffiziali stessi e gli Uffizi di riscontro notare a discarico nel libro di evidenza la data sotto la quale fu rimessa al Ministero e alla Corte dei conti la nota stabilita all'art. 378.

Art. 382. A misura che con queste anticipazioni l'Uffiziale incaricato fa progredire il servizio ad economia, deve essere sua cura di procurarsi entro il limite prescrittogli i documenti giustificativi delle somme da esso pagate, e di trasmetterli col proprio conto al Ministero da cui dipende, o all' Uffiziale delegato.

Art. 383. Il Ministero o l'Uffiziale delegato, riconosciuta la regolarità del conto, trae un mandato di saldo della spesa giustificata.

In questo mandato porta a credito dell' Uffiziale incaricato tutta la somma della spesa risultante dai documenti giustificativi. Poscia diffalca da questa somma l' ammontare di tante anticipazioni o parti di esse per modo da lasciar sussistere una rimanenza di credito, per la quale spedisce il mandato di saldo a favore dell'Uffiziale incaricato.

Art. 384. All'ultimo dei mandati, che si spedisce da un Uffiziale delegato per saldo di un servizio ad economia definitivamente compiuto, si diffalcano dalla somma spesa le anticipazioni non ancora sottratte nei precedenti mandati.

Art. 385. Quando un servizio ad economia sia compiuto coll'intiero impiego della somma anticipata, l'Uffiziale incaricato presenta il conto e i documenti al competente Ministero o all'Uffiziale delegato, che ha spedito il mandato di anticipazione.

Se sia rimasta non impiegata una parte della somma, l'Uffiziale incaricato la versa nella Tesoreria della provincia quale entrata eventuale della Direzione generale del Tesoro, e unisce al proprio conto la quietanza relativa.

Il Ministero o l'Uffiziale delegato esamina il conto, fa regolare i difetti che vi fossero, e spedisce un decreto (*mod. n.* 60) col quale viene dichiarato liquido il conto, e discaricato l'Uffiziale di ogni debito per questo titolo.

Il decreto viene trasmesso in due esemplari coi documenti relativi alla Corte dei conti o all' Uffizio di riscontro, che, riconosciuta ogni cosa in regola, registra il decreto, conserva un esemplare coi documenti e invia l' altro esemplare al competente Ministero o all' Uffiziale delegato, che lo ripone nei suoi atti.

I decreti di questa specie sono dalla Corte dei conti e dall'Uffizio di riscontro conservati in custodie speciali ripartiti per Ministero, per esercizio e per capitolo.

Gli Uffizi che hanno tenuto in evidenza il conto particolare della anticipazione lo chiudono facendovi le necessarie annotazioni.

Art. 386. I Ministeri e gli Uffiziali delegati devono annunziare agli Uffiziali, che abbiano reso conto definitivo della ricevuta anticipazione, l' avvenuta spedizione del mandato di saldo o del decreto di regolazione.

Sezione III. — *Paghe alle Guardie di Sicurezza pubblica e ad altri Corpi.*

Art. 387. Per il pagamento delle paghe e degli assegni equivalenti alle Guardie e ai Graduati di Sicurezza pubblica non si aprono conti individuali presso le Agenzie del Tesoro.

Per tali pagamenti sono dal Ministero dell'Interno aperti crediti a disposizione di ciascun Prefetto con espressavi la facoltà di dare anticipazioni.

Art. 388. Le Prefetture tengono il ruolo nominativo delle Guardie e dei Graduati di Sicurezza pubblica.

Un esemplare dello stesso è da ogni Prefettura rimesso il 1.o gennaio 1864 all' Uffizio di riscontro del compartimento. Successivamente fanno tenere all'Uffizio stesso le note delle variazioni che avvengono nel personale medesimo.

Art. 389. Le note delle variazioni, di cui all'articolo precedente, debbono indicare:

a) gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamenti, e in questo caso da quale provincia provengano;

b) quelli che cessano di appartenere al corpo per qualsiasi motivo;

c) quelli promossi o degradati;

d) l' epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Art. 390. Il 20 di ogni mese il Comandante di ogni Compagnia delle Guardie di Sicurezza pubblica o il Delegato di pubblica Sicurezza fanno pervenire alla competente Prefettura lo stato dei presenti colla indicazione delle somme da pagare per il mese in corso.

Art. 391. Il Prefetto, in appoggio dello stato di presenza da esso verificato e sottoscritto, spedisce sul credito aperto a sua disposizione un mandato di anticipazione in testa dell'Uffiziale incaricato della distribuzione delle paghe.

Al mandato è unito lo stato dei presenti.

Art. 392. L'Uffiziale incaricato, riscossa la somma del mandato, paga le quote dovute a ciascheduno, ritirandone regolare quietanza.

Non più tardi del dì 10 di ogni mese giustifica nei modi stabiliti per i servizi ad economia l'impiego delle anticipazioni ricevute nel mese precedente.

Il debito o il credito che risulti da un conto mensuale è riportato dall'Uffiziale pagatore sul conto del mese successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno l'Uffiziale presenta un conto in cui sono epilogati i risultamenti alle anticipazioni e dei conti prodotti per l' anno precedente.

Avuto il conto, il Prefetto procede nelle forme indicate alla sezione II del presente capitolo.

Art. 393. Quando una Guardia o un Graduato di Sicurezza pubblica passi dalla giurisdizione di una Prefettura a quella di un'altra, il Prefetto, dal quale cessa di dipendere, invia all'altro la situazione della partita di paga, che viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Art. 394. Il procedimento stabilito per le Guardie di Sicurezza pubblica può essere seguito per le paghe e gli assegni dei Guardiani delle carceri, dei Militi a cavallo in Sicilia e degli altri Corpi aventi analoga costituzione.

Art. 395. Le Guardie doganali ricevono le paghe nei modi stabiliti dal regolamento, che disciplina il loro servizio.

Capitolo VI.

Pagamento di mandati.

Art. 396. Tutti i pagamenti debbono essere eseguiti dai Tesorieri e dagli altri Contabili in conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 397. I Tesorieri e gli altri Contabili confrontano cogli elenchi i mandati ricevuti, li esaminano, e se risulti ad essi una discrepanza fra la somma indicata in lettere e quella in numeri, la morte del titolare, la necessità di mutare il luogo del pagamento, un'alterazione al cognome o al nome del titolare, o alla somma in lettere, ovvero qualunque altra irregolarità si astengono dal pagarli.

Il Tesoriere centrale ne rende consapevole il Ministero delle Finanze e gli trasmette, occorendo, il mandato perchè sia posto in regola.

I Tesorieri di provincia e gli altri Contabili fanno altrettanto coll'Agente del Tesoro.

Art. 398. I Tesorieri e gli altri Contabili, che paghino un mandato, nel quale non corrisponda esattamente la somma esposta in lettere con quella in numeri, saranno responsabili della differenza tra la maggiore e la minor somma del mandato, ed in ogni caso avranno diritto ad essere scaricati della somma minore.

Art. 399. I Tesorieri e gli altri Contabili debbono pagare i mandati ai creditori i quali si presentino in persona e sieno da essi conosciuti. Se i creditori non sieno conosciuti devono provare l'identità della persona mediante attestato di chi sia noto ai Tesorieri o agli altri Contabili o in altro modo.

Art. 400. I creditori devono stendere la ricevuta a'piedi dei mandati o in apposita colonna di essi alla presenza di chi paga.

Art. 401. Nella ricevuta è scritto per intiero il cognome e il nome del creditore corrispondente alla indicazione contenuta nei mandati.

Quando nella ricevuta debbano per qualsivoglia causa concorrervi due testimoni, questi sottoscrivono come il creditore, aggiungendovi la parola *testimonio*.

Il portatore di una ricevuta sottoscrive egualmente coll'aggiunta della parola *portatore* o *esibitore*.

Art. 402. La quietanza di un mandato spedito in capo a una Ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio e notificato alla compentente Camera di commercio e di arti.

I Tesorieri e gli altri Contabili possono richiedere una prova che sarà data con un certificato della Camera di commercio e di arti.

Quando la sottoscrizione della Ditta, benchè accettata in commercio, non sia esattamente conforme alla intestazione del mandato, la Ditta dovrà produrre una circolare accertata dalla Camera di commercio e d'arti che viene dal Tesoriere unita al mandato.

Art. 403. Se il creditore è illetterato vi appone un segno di croce alla presenza di due testimoni, che sottoscrivono all'atto del pagamento.

Art. 404. Quando un mandato sia tratto a favore di un pubblico Uffiziale e che nell'intestazione risulti indicato per la sola qualità dell'uffizio, deve esso nel dare la ricevuta scrivere oltre il cognome e il nome anche la qualità dell'uffizio che gli dà diritto a riscuotere la relativa somma.

In caso di assenza o di impedimento dell'Uffiziale, a favore del quale fu spedito il mandato, può essere accettata la quietanza di colui che lo succede immediatamente, semprecchè sia fornito di una dichiarazione dell'Uffiziale che ne lo autorizzi.

In questi casi la quietanza di chi riceve il pagamento debb'esser fatta colla indicazione:

Pel signor *assente o impedito*
Il *(qualità)*
N. N.

La dichiarazione è unita al mandato.

Art. 405. Le somme contenute nei mandati spediti a nome dei creditori non possono essere pagate ai procuratori di essi, quando non ne sia fatta menzione nei mandati stessi.

Ove si presentino procuratori in questa condizione, i Tesorieri o i Contabili ricevono l'atto, la copia o l'estratto di procura e lo inviano col relativo mandato all'Agente del Tesoro, che lo rettifica se spedito da esso, o altrimenti trasmette tutto al Ministero delle Finanze o alla Direzione da cui lo ha ricevuto.

Il Tesoriere centrale consegna tutto al Ministero delle Finanze.

Art. 406. Se il creditore di un mandato sia morto non può farsi il pagamento agli eredi, ma deve essere restituito il mandato all'Agente del Tesoro, il quale lo trattiene se è spedito da esso, ovvero lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o al Direttore, secondo ne sia il caso.

È proceduto quindi all'annullamento o alla riduzione del mandato o alla disposizione del pagamento agli eredi nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Il Tesoriere centrale lo ritorna al Ministero delle Finanze.

Art. 407. Possono i Tesorieri e gli altri Contabili anche accettare, sotto la loro personale responsabilità per quietanza della somma pagata in virtù di mandati a favore di una o più persone (collettivi), una ricevuta scritta sopra foglio a parte, purchè sopra la firma del creditore sia scritto in lettere *Vale per quietanza della somma di lire* . . . . e sia espressa la causa del pagamento, e quando occorra, anche notato il tempo a cui si riferisce.

Quando quello che rilascia ricevuta sopra foglio a parte sia analfabeto, fa il segno di croce, il quale debbe essere accertato colla sottoscrizione di due testimoni presenti all'apposizione del segno.

Il Tesoriere e gli altri contabili possono chiedere quando lo credano necessario, che la sottoscrizione del creditore sia certificata dall'Autorità locale.

Art. 408. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, i quali non sottoscrivono il mandato, e che danno quietanza a parte, debbono farla nei seguenti termini:

Vale per quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire *dovuta per*

Art. 409. Il Tesoriere e gli altri Contabili non fanno alcun pagamento al portatore di una quietanza quando non sia da essi conosciuto.

Il portatore si deve sottoscrivere sulla quietanza; se è illetterato, deve apporre il segno di croce alla presenza dei Contabili e di due testimoni che sottoscriveranno.

(*Continua*)

Art. 410. Quando per sopraggiunta infermità il creditore non possa sottoscrivere un quietanza vi sostituisce il proprie segno di croce alla presenza di due testimoni che si sottoscrivono premettendovi la dichiarazione:

Cro ✝ ce del . . . . . . (cognome e nome intero del creditore) il quale colpito da infermità non può fare la sua sottoscrizione.

Ove l'infermità non permetta al creditore di fare neanco il segno di croce abbisogna un atto legale di procura.

Art. 411. I Tesorieri e gli altri Contabili non possono accettare quietanze sotto condizione o sotto riserva nè sui mandati, nè sopra fogli a parte.

Art. 412. I Tesorieri e gli altri Contabili sono responsabili delle quietanze relative ai mandati da essi pagati.

Art. 413. Sui mandati pagati e sulle quietanze in foglio a parte i Tesorieri devono all'atto del pagamento apporre il bollo colla leggenda *pagato.*

Gli altri Contabili, che non sieno forniti di bollo, vi scrivono *pagato.*

A piedi delle quietanze in foglio a parte, i Tesorieri e gli altri Contabili scrivono anche la data del pagamento.

Art. 414. Fino a che un mandato collettivo non sia intieramente estinto, le porzioni pagate figurano come danaro in cassa.

Art. 415. I pagamenti a conto di mandati collettivi sono registrati in apposito libro (*mod. n.* 61) dall'Ufficiale incaricato del controllo presso il Tesoriere centrale, dagli Agenti del Tesoro, e dai Tesorieri.

Art. 416. Nei mandati di rimborsazione di spese fatte dai Contabili, l'importare dei quali sia indicato sui mandati stessi che debba convertirsi in quietanze di versamento o in Vaglia del Tesoro, non occorre la ricevuta dei Contabili, ma basta che sia indicata la fatta spedizione delle quietanze o dei Vaglia.

Questa indicazione è autenticata colla sottoscrizione del Tesoriere e dell'Agente del Tesoro, o dell'Ufficiale incaricato del controllo.

Quando uno di essi mandati debba convertirsi per una parte del suo importare in quietanze e l'altra sia da pagare in danaro, il creditore fa la ricevuta per la sola porzione che riscuote in contanti, e per il resto, convertito in quietanza, si opera quanto è detto nella prima parte di questo articolo.

Art. 417. Per i mandati nei quali vi sieno somme da introitarsi quali entrate dello Stato per ritenzioni sugli stipendi, aggi, pensioni ecc., le ricevute dei creditori sono date per la sola quota che è ad essi pagata.

Per le quietanze delle entrate è proceduto com'è stabilito al capitolo IX del titolo VIII del presente regolamento.

Art. 418. I Tesorieri e gli altri Contabili all'atto del pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi debbeno farsi presentare il certificato di iscrizione, e apporvi il bollo della rata o delle rate, di cui vien eseguito il pagamento.

I Contabili che non siano forniti di bollo vi appongono un'equivalente annotazione.

Art. 419. Delle somme indebitamente pagate i Tesorieri e gli altri Contabili debbono reintegrare immediatamente lo Stato coi proprii denari.

CAPITOLO VII.

Smarrimento o distruzione di mandati.

Art. 420. Quando avvenga lo smarrimento o la distruzione di un mandato, ne deve esser reso consapevole il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) se il mandato fu spedito da un Ministero, o il Direttore del Tesoro, nel cui compartimento giace la Tesoreria incaricata del pagamento, se il mandato fu rilasciato da un Ufficiale delegato su un credito aperto o da un Agente del Tesoro.

Ricevuta la partecipazione, il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro fa eseguire accurate indagini, e ove creda conveniente anche col mezzo di pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale o nel giornale della relativa provincia, per assicurarsi dell'asserito smarrimento o distruzione del mandato.

Art. 421. Trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia dello smarrimento o della distruzione del mandato senza che le ricerche abbiano prodotto alcun effetto, il Ministro delle Finanze o il Direttore del Tesoro rilascia un decreto (*mod. n.* 62) e lo rimette a chi ha spedito il mandato smarrito o distrutto.

Il Ministro competente, l'Ufficiale delegato o l'Agente del Tesoro spedisce il duplicato osservando le formalità prescritte nel decreto e lo fa pervenire alla Tesoreria incaricata del pagamento.

Art. 422. Nel caso in cui un mandato smarrito sia rinvenuto dopo la spedizione del duplicato deve esserne fatto l'invio al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) o al Direttore del Tesoro perchè sia provveduto all'annullamento.

CAPITOLO VIII.

Limiti fissati alla spedizione e al pagamento dei mandati sul Bilancio di un esercizio ed operazioni successive.

Sezione I. — *Mandati spediti direttamente dai Ministeri.*

Art. 423. Al 1.o di luglio d'ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più a pagamento mandati collettivi con applicazione all'esercizio che scade col successivo mese di settembre, eccettuati quelli di regolazione commutabili in *Vaglia del Tesoro.*

I mandati collettivi spediti antecedentemente continuano ad essere pagati

a) dai Tesorieri sino a tutto il mese di luglio;

b) dagli altri Contabili sino al 20 dello stesso mese.

Il giorno 21 di luglio i Contabili particolari trasmettono al Contabile principale i mandati collettivi pagati soltanto in parte, corredati da note che facciano conoscere, riguardo alle quote rimaste insoddisfatte, la causa nota o presunta del non eseguito pagamento.

I Contabili principali ed i Contabili, che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia, trasmettono al rispettivo Tesoriere, prima che scada il mese di luglio, i mandati di tal natura, corredati da note contenenti le indicazioni dianzi accennate.

L'ultimo giorno del mese di luglio i mandati collettivi pagati soltanto in parte, che esistano presso le Tesorerie di provincia, sono allibrati in uscita per le sole quote pagate, aggiungendovi le corrispondenti ritenute in conto entrate del Tesoro, delle quali i Tesorieri si addebitano nei modi prescritti. I Tesorieri stessi pongono a corredo di ogni mandato una nota nella quale indicano le quote pagate, quelle rimaste a pagare, e le cause note o presunte del non eseguito pagamento di queste ultime.

Gli Agenti del Tesoro comprendono tali mandati nella contabilità dello stesso mese di luglio per le sole quote pagate, lasciandovi a corredo le note dianzi indicate.

Il Tesoriere centrale trasmette direttamente al Ministero delle Finanze, nell'ultimo giorno del mese di luglio, i mandati di tal natura, ma non li allibra in uscita nei suoi conti fino a che non gli siano restituiti debitamente ridotti alle sole quote pagate.

Art. 424. Il Ministero delle Finanze ricevendo le contabilità, alle quali accenna l'articolo precedente, ne estrae i mandati collettivi pagati in parte soltanto, e trasmette tanto questi mandati come quelli ricevuti dalla Tesoreria centrale ai rispettivi Ministeri per lo immediato diffalco dai medesimi delle quote rimaste da pagare, e quando nulla osti, per la contemporanea spedizione di estratti conformi a quelli originali.

Gli estratti conformi debbono avere:

a) la stessa data dei mandati collettivi originali e lo stesso numero coll'aggiunto di *bis*, *ter*, ecc., secondochè abbiansi a spedire uno, due, o più estratti parziali;

b) la menzione del mandato collettivo originale da cui derivano;

c) trascritte le firme apposte ai mandati originali, e a tergo la dichiarazione: *Per estratto conforme valevole al pagamento.*

Questa dichiarazione è in seguito convalidata dalle sottoscrizioni del Ministro che rilascia gli estratti, della Corte dei conti e del Ministro delle Finanze.

Art. 425. I mandati collettivi che rimangono interamente insoddisfatti alle epoche stabilite all'articolo 423 sono dai Tesorieri di provincia e dagli altri Contabili restituiti alle Agenzie del Tesoro, le quali ne fanno la trasmissione al Ministero delle Finanze. Il Tesoriere centrale li trasmette direttamente al Ministero delle Finanze.

I mandati sono dal Ministero delle Finanze inviati ai Ministeri competenti, i quali, quando nulla si opponga al successivo pagamento delle singole quote in essi inscritte, li riducono ad una sola quota e spediscono, per le quote rimaste da pagare, altrettanti estratti conformi come all'articolo 424.

Art. 426. Il procedimento stabilito dai precedenti articoli è seguito anche prima del tempo ivi prefisso, quando nel corso dell'esercizio si venga a conoscere che un mandato collettivo non può essere intieramente estinto.

Art. 427. Dopo il mese di settembre, ultimo dell'esercizio, il Ministero delle Finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio scaduto col mese stesso.

Fino dal 1.o gennaio di ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio dell'anno precedente che si riferiscono a spese straordinarie ripartite in più anni. Giunto l'anno in cui è stanziata l'ultima quota delle spese, questi mandati sono ammessi come tutti gli altri sino a tutto settembre.

Art. 428. Il giorno 21 del mese di ottobre, successivo alla chiusura dell'esercizio, i Contabili particolari trasmettono al Contabile principale i mandati pagati relativi all'esercizio scaduto.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia inviano prima che scada il mese di ottobre i mandati di tale natura al rispettivo Tesoriere, il quale li allibra in uscita nelle sue scritture dello stesso mese.

Art. 429. I mandati spediti direttamente dai Ministeri e non pagati prima che l'esercizio sia chiuso possono, senza essere rinnovati, avere efficacia per cinque anni a contare dal primo giorno dell'anno nel quale furono spediti, e figurano come pagati per conto speciale del Tesoro nei conti dell'esercizio che prende nome dall'anno nel quale essi mandati sono allibrati in uscita dai Tesorieri.

Trascorso il quinto anno da computare in egual modo, i Tesorieri e gli altri Contabili non possono più operarne il pagamento e debbono restituirli al rispettivo Agente del Tesoro, che li trasmette al Ministero delle Finanze.

Sezione II. — *Mandati spediti da Ufficiali delegati sopra crediti aperti e per regolazione delle spese di riscossione e di giustizia criminale.*

Art. 430. Dopo il 30 settembre, ultimo mese dell'esercizio, le Direzioni del Tesoro non ammettono più a pagamento mandati spediti dagli Ufficiali delegati con applicazione all'esercizio scaduto col mese stesso.

Art. 431. I Contabili particolari cessano il 15 ottobre successivo di eseguire il pagamento dei mandati, di cui all'articolo precedente, ed il giorno 16 trasmettono ai Contabili principali i mandati pagati in tutto o in parte.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia cessano il 20 dello stesso mese di fare il pagamento di tali mandati, e trasmettono subito dopo al rispettivo Tesoriere quelli che esistano presso di essi, pagati in tutto o in parte.

I Tesorieri di provincia continuano il pagamento dei mandati sino a tutto il 31 di ottobre, nel quale giorno allibrano in uscita per le somme pagate quelli che fossero soddisfatti soltanto in parte.

Art. 432. Le Direzioni del Tesoro, ricevendo i conti del mese di ottobre suddetto, prima d'inviarli all'Ufficio di riscontro, ne estraggono i mandati collettivi non interamente estinti e li trasmettono agli Ufficiali delegati perchè ne facciano la riduzione alle sole quote state pagate.

Questa operazione si eseguisce in conformità al prescritto dall'art. 313.

Art. 433. I mandati che alle epoche stabilite negli articoli precedenti rimangano interamente da pagare, sono dai Tesorieri e dagli altri Contabili restituiti alla rispettiva Agenzia del Tesoro, la quale ne fa tosto la trasmissione alla Direzione da cui dipende.

La Direzione provvede all'annullamento di essi in conformità del prescritto dall'art. 313.

Quelli di tali mandati che non si potessero più riavere sono considerati come nulli e non rilasciati, e viene fatta annotazione dell'annullamento nei libri in cui trovansi registrati.

Eseguite nei loro registri le annotazioni della riduzione e dell'annullamento dei mandati, le Direzioni del Tesoro trasmettono all'Ufficio di riscontro una nota (*mod. n.* 63) delle somme rimaste disponibili su ogni credito.

L'Ufficio di riscontro, riconosciuta regolare la nota o fattala porre in regola ove non lo fosse dapprima, la ritorna col suo *visto* alla Direzione del Tesoro che la trasmette al Ministero delle Finanze.

Art. 434. Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio sui crediti aperti sono completamente annullate nei registri di tutti gli Uffizi che vi ebbero ingerenza.

Art. 435. Gli Ufficiali delegati trasmettono non più tardi del 5 novembre ai rispettivi Ministeri una nota delle somme, il pagamento delle quali non potè essere eseguito a tutto il mese successivo alla chiusura dell'esercizio, e in seguito se si tratti:

a) di pagamento da farsi su crediti aperti, promuovono dal Ministero competente l'apertura di un nuovo credito, il quale è applicato al Bilancio dell'esercizio in corso, *spese degli anni precedenti*;

b) di regolazione di spese di riscossione o di giustizia criminale, spediscono senz'altro nuovi mandati sull'esercizio in corso *spese degli anni precedenti.*

Sezione III. — *Mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per spese fisse.*

Art. 436. Dopo il 30 settembre, ultimo mese dell'esercizio, gli Agenti del Tesoro non trasmettono più al Tesoriere e agli altri Contabili della provincia mandati spediti sull'esercizio che scade col 30 dello stesso mese di settembre.

Art. 437. I Contabili particolari cessano col giorno 15 del mese successivo alla chiusura dell'esercizio di pagare i mandati, di cui all'articolo precedente, ed il giorno 16 trasmettono al Contabile principale quelli pagati.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie cessano il 20 del mese stesso di fare il pagamento di tali mandati, e trasmettono subito dopo al rispettivo Tesoriere quelli pagati.

I Tesorieri di provincia continuano il pagamento dei mandati sino a tutto il mese di ottobre.

Art. 438. Se occorra di provvedere al pagamento di spese fisse relative ad esercizi chiusi, gli Agenti del Tesoro rilasciano i mandati con applicazione all'esercizio in corso, *spese degli anni precedenti.*

Se alla data della spedizione del mandato sono due gli esercizi in corso, l'applicazione del mandato è fatta a quello dei due esercizi che è di più prossima scadenza.

Art. 439. I mandati già spediti che rimanessero inestinti dopo chiuso l'esercizio sul quale furono rilasciati, non possono ulteriormente essere pagati se non sieno previamente rinnovati sull'esercizio in corso dall'Agenzia del Tesoro che li ha spediti.

La rinnovazione è fatta colla spedizione di un nuovo mandato in conformità al disposto dell'articolo precedente, al quale si unisce il mandato precedentemente spedito.

Art. 440. Il 1.o novembre d'ogni anno gli Agenti del Tesoro trasmettono alle Direzioni una nota divisa per Ministero e per capitolo (*mod. n.* 64) delle partite rimaste da pagare a tutto ottobre precedente relative tanto all'ultimo esercizio chiuso quanto agli esercizi precedenti.

Art. 441. Le partite di spese fisse, che dopo essere state comprese per cinque anni consecutivi nelle note indicate all'articolo precedente rimangono ancora da pagare, sono nel sesto anno inscritte per l'ultima volta in una nota a parte divisa pure per Ministero e per capitolo.

Venendone in seguito reclamato il pagamento, le Agenzie del Tesoro non possono più farlo eseguire senza una speciale autorizzazione del Ministero al quale la spesa si riferisce.

Art. 442. Le note prescritte dai precedenti articoli 440 e 441 sono rimesse dalle Direzioni del Tesoro agli Uffizi di riscontro, i quali, riconosciutane l'esattezza, le ritornano alle Direzioni con analoga dichiarazione, e queste le trasmettono non più tardi del 5 del mese di novembre ai competenti Ministeri raccolte in un epilogo (*mod. n.* 65).

Art. 443. I Ministeri, in appoggio alle note delle Agenzie del Tesoro trasportano ai capitoli dell'esercizio immediatamente successivo l'importare delle spese fisse rimaste da pagare e che sieno ancora dovute; e per ciò che concerne le partite rimaste da pagare per cinque anni consecutivi provvedono giusta il disposto degli articoli 690 e 691.

TITOLO VIII.

Dei servizi varii.

CAPITOLO I.

Accettazione, acquisto, girata e pagamento delle cambiali.

Art. 444. Qualora pel pagamento di spese a carico del Bilancio dello Stato si debba dall'estero e da chi ne abbia avuta l'autorizzazione trarre cambiali, queste dovranno essere tratte sul Ministro al Bilancio del quale la spesa si riferisce.

Contemporaneamente alla emissione delle cambiali i traenti debbono darne avviso al Ministro competente.

Art. 445. Le cambiali a vista non potranno trarsi a meno di dieci giorni, affinchè il Ministro sul quale sono tratte le cambiali, dopo di averle accettate, provveda all'estinzione di esse con mandati spediti direttamente o a mezzo di Ufficiali delegati su crediti aperti.

Art. 446. All'atto dell'accettazione delle cambiali se ne dovrà fare registrazione in apposito registro per averne norma nella spedizione dei mandati di pagamento.

Art. 447. I mandati sono spediti a favore della persona o della Ditta all'ordine della quale le cambiali sono tratte, verso quietanze dell'ultimo giratario delle cambiali medesime.

Art. 448. Nei mandati è necessario far risultare chiaramente il giorno in cui deve eseguirsene il pagamento, e questo giorno ha da essere quello della scadenza della cambiale.

Art. 449. I mandati devono essere spediti abbastanza in tempo perchè si trovino in Tesoreria almeno la sera del giorno precedente a quello in cui scade il pagamento della cambiale.

Art. 450. Il pagamento dei mandati deve eseguirsi verso la consegna delle cambiali, debitamente quietate dall'ultimo giratario, che devono essere unite ai mandati pagati.

Art. 451. Quando occorrano credenziali o acquisto di cambiali su piazze estere per ispese, il pagamento delle quali sia stato convenuto dover eseguirsi all'estero, vi provvede il Ministro delle Finanze in seguito a motivate comunicazioni che gli sono fatte dai Ministri al Bilancio dei quali le spese si riferiscono.

Nelle comunicazioni deve essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso ed il capitolo del Bilancio sul quale la spesa deve essere applicata.

Art. 452. Oltre i libri di evidenza, che ogni Ministero deve tenere per la registrazione delle spese del proprio Dipartimento, si tengono da quello delle Finanze registri speciali, in cui si inscrivono le cambiali acquistate e girate, i conti correnti coi banchieri, e le spese fatte col danaro materiale della Tesoreria centrale per l'acquisto di cambiali e per i pagamenti fatti per conto degli altri Ministeri, contrapponendovi le corrispondenti rimborsazioni.

Art. 453. Anche per fornire di fondi i Tesorieri delle diverse parti del Regno, il Ministro delle Finanze può acquistare cambiali o altri effetti cambiarii pagabili al Tesoriere cui deve fornirsi il danaro.

La rimborsazione delle somme per acquisti di tale natura vien fatta al Tesoriere centrale in appoggio alla quietanza che viene rilasciata dal Tesoriere che ha ricevuto la somma di danaro.

CAPITOLO II.

Buoni del Tesoro.

Sezione I. — *Emissione.*

Art. 454. La emissione di Buoni del Tesoro e il limite massimo della somma che può trovarsene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione del Bilancio o da leggi speciali.

Art. 455. I Buoni del Tesoro hanno la forma risultante dal *mod. n.* 66, sono impressi su carta filigranata con la leggenda *Buoni del Tesoro*, ed hanno matrice e contromatrice.

Art. 456. I Buoni del Tesoro sono all'*ordine* e al *portatore*, distinti nelle seguenti sette serie:

A	da L.	500
B	»	1,000
C	»	2,000
D	»	5,000
E	»	10,000
F	»	50,000
G	»	100,000

Essi hanno un numero progressivo per ogni serie, che si rinnova al primo gennaio di ogni anno.

La lettera delle serie e il numero progressivo per ogni serie saranno posti in atto a cominciare dal 1.o gennaio 1865.

Art. 457. Con regii decreti vengono stabilite le scadenze dei Buoni e il saggio degli interessi.

Le scadenze sono sempre di mesi intieri e in numero non minore di tre nè maggiore di dodici.

Quando si varia la misura degl'interessi, il nuovo saggio non è applicabile alle somme già versate per acquisto di buoni.

Nel computo degl'interessi il mese si calcola di trenta giorni.

Gl'interessi decorrono dal giorno in cui la somma capitale è versata nella Tesoreria.

Nel calcolo degl'interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.

Art. 458. I Buoni sono tratti dal Direttore generale del Tesoro, che li sottoscrive; hanno il *visto* della Corte dei conti e il suggello a secco del Ministero delle Finanze.

Art. 459. I Buoni che devono essere alienati dalle Direzioni compartimentali del Tesoro sono in anticipazione tratti dal Direttore generale del Tesoro e nello stesso modo registrati dalla Corte dei conti.

Quelli per versamenti fatti nella Tesoreria centrale sono rilasciati dalla Direzione generale del Tesoro all'atto della produzione della quietanza e sono rimessi con questa alla Corte dei conti.

Art. 460. La Direzione generale del Tesoro e la Corte dei conti notano i Buoni del Tesoro in tanti registri (*mod. n.* 67) quante sono le serie.

Art. 461. Nessun versamento nelle Tesorerie dello Stato per acquisto di Buoni del Tesoro è accettato quando sia inferiore a L. 500 o a somme che non sieno multiple di L. 500.

Art. 462. I versamenti per acquisto di Buoni del Tesoro al *portatore* devono essere fatti nella Tesoreria centrale.

Art. 463. Le somme per acquisto di Buoni del Tesoro *all'ordine* si ricevono dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie di provincia.

Art. 464. I Buoni del Tesoro sono pagabili dalla Tesoreria indicata dagli acquirenti all'atto del versamento.

In mancanza d'indicazioni se ne assegna il pagamento sulla Tesoreria in cui fu versato il capitale.

Art. 465. Tutti i Buoni al *portatore* e quelli *all'ordine*, il capitale dei quali sia versato nella Tesoreria centrale, sono rilasciati direttamente dalla Direzione generale del Tesoro.

Per quelli *all'ordine*, il cui capitale sia versato in una Tesoreria di provincia, i Direttori del Tesoro girano a favore dell'acquirente i Buoni che all'ordine di essi furono rilasciati dal Direttore generale del Tesoro.

Art. 466. La trasmissione dei Buoni spediti in anticipazione è fatta dalla Direzione generale del Tesoro alle Direzioni compartimentali del Tesoro.

Essa trattiene la matrice e lascia la contromatrice unita a ciascun Buono.

Accompagna i Buoni con elenco (*mod. n.* 68) in tre esemplari, dei quali uno, sottoscritto dal Direttore ricevente, è ritornato alla Direzione generale del Tesoro, l'altro è trattenuto nella Direzione che trasmette il terzo all'Ufficio di riscontro.

Art. 467. La Direzione del Tesoro e l'Ufficio di riscontro allibrano in un registro (*mod. n.* 69) separatamente per ogni serie uno dopo l'altro i Buoni indicati negli elenchi.

Art. 468. Le quietanze rilasciate in causa di versamenti per Buoni del Tesoro debbono avere l'indicazione della quantità di Buoni da spedirsi per ogni serie, della loro scadenza (a tre o più mesi) e della Tesoreria dalla quale a suo tempo debbe eseguirsi il pagamento.

Per i Buoni *all'ordine* deve indicarsi pure la persona o l'ente morale a favore del quale hanno da essere rilasciati.

Art. 469. Le quietanze dei capitali versati nella Tesoreria centrale sono presentate direttamente alla Direzione generale del Tesoro, quelle dei Tesorieri di provincia residenti nelle città ove ha sede una Direzione del Tesoro vengono presentate alla Direzione stessa, e quelle dei Tesorieri delle altre provincie sono presentate agli Agenti del Tesoro che le trasmettono alla competente Direzione, descrivendole in una nota (*mod. n.* 70).

Art. 470. L'Ufficio cui vengono conseguate le quietanze, rilascia all'esibitore una ricevuta staccata da libro a madre e figlia (*mod. n.* 71).

Art. 471. Ricevute le quietanze, la Direzione generale del Tesoro compie sui Buoni le seguenti operazioni:

1. la data del versamento del capitale e la Tesoreria che lo ricevette;
2. il giorno, il mese e l'anno della scadenza;
3. la Tesoreria che debbe farne il pagamento;
4. il saggio e la somma degli interessi;
5. l'intiero importare del capitale e degl'interessi scritto in numeri e in lettere;
6. e per i Buoni *all'ordine* anche l'indicazione della persona o dell'ente morale all'ordine del quale devono essere spediti.

Art. 472. I Buoni alienati dalle Direzioni compartimentali del Tesoro hanno le indicazioni specificate dai numeri 1 a 5 dell'articolo precedente e portano a tergo la girata all'ordine della persona od ente morale colla formola: *E per me all'ordine di.....*

La girata è sottoscritta dal Direttore del Tesoro ed ha inoltre l'impronta dal suggello d'ufficio.

Art. 473. I Direttori del Tesoro portano a discarico nel registro indicato all'art. 467 i Buoni girati e li trasmettono colle quietanze all'ufficio di riscontro.

Questi, fatti i dovuti confronti e le annotazioni di discarico sul proprio registro, appone il *visto* e il suggello d'ufficio sui Buoni, e li ritorna colle quietanze alla Direzione che glieli ha inviati.

Art. 474. La consegna dei Buoni si fa direttamente dalla Direzione generale o dalle Direzioni compartimentali del Tesoro a quelli che hanno loro presentato le quietanze di versamento.

Quando le quietanze di versamento per acquisto di Buoni furono trasmesse dalle Agenzie del Tesoro, la consegna dei Buoni ha luogo a mezzo delle Agenzie stesse, alle quali le Direzioni compartimentali del Tesoro li trasmettono con piego raccomandato alla posta, dandone loro avviso con nota a parte (*mod. n.* 72).

Prima di fare la consegna dei Buoni agli acquirenti, o prima di spedirli alle Agenzie del Tesoro, la Direzione generale e le Direzioni compartimentali del Tesoro staccano le contromatrici e le trasmettono con nota (*mod. n.* 73) alle Agenzie presso le Tesorerie che venuta la scadenza debbono farne il pagamento.

Art. 475. All'atto della consegna dei Buoni debbono essere ritirate le ricevute indicate all'art. 470 e contrapposte alla relativa matrice.

Art. 476. Le contromatrici dei Buoni indicate all'art. 474 sono dalle Agenzie notate sul registro delle scadenze (*mod. n.* 74) e poscia consegnate al Tesoriere.

Art. 477. Nei giorni 1, 11 e 21 d'ogni mese le Direzioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un elenco (*mod. n.* 75) dei Buoni del Tesoro *all'ordine* stati girati nella decina precedente, corredandolo delle quietanze relative ai fatti versamenti.

Prima dell'invio alla Direzione generale del Tesoro, l'elenco è passato al *visto* dell'Ufficio di riscontro.

Un elenco conforme viene spedito alla Corte dei conti dagli Uffici di riscontro.

Art. 478. La Corte dei conti prima di apporre il *visto* sui Buoni del Tesoro da sostituirsi a quelli scaduti o di prossima scadenza, può chiedere le giustificazioni necessarie per assicurarsi che la circolazione sia entro i limiti del capitale stabilito dalla legge.

Art. 479. Quando un Direttore del Tesoro riconosca insufficiente la quantità d'una data serie di Buoni ricevuti in prevenzione, ne informa subito la Direzione generale del Tesoro, che vi provvede in relazione alle esigenze delle altre parti dello Stato.

Art. 480. I Buoni rimasti inalienati al compiersi dell'anno sono dai Direttori rimessi alla Direzione generale del Tesoro assieme all'elenco dell'ultima decina di dicembre.

La Direzione generale del Tesoro in concorso colla Corte dei conti provvede all'annullamento dei Buoni stessi.

Sezione II. — *Pagamento e prescrizione.*

Art. 481. I Tesorieri non possono pagare un Buono se non esista presso di loro la relativa contromatrice, colla quale devono confrontarlo e riconoscere se sia scaduto.

Se non sia scaduto o non corrisponda alla contromatrice non lo pagano.

Per i Buoni *al portatore* non richiedono quietanza e per quelli *all'ordine* è necessaria la quietanza dell'ultimo giratario.

Le girate devono avere la data.

Per le quietanze dei Buoni *all'ordine* da pagarsi a Ditte commerciali sono applicabili le disposizioni dell'art. 402.

Art. 482. I Buoni pagati sono annullati dai Tesorieri con un tratto trasversale di penna tinta nell'inchiostro nero e coll'apporvi il suggello della Tesoreria avente la leggenda *pagato*.

Ai Buoni pagati il Tesoriere unisce le rispettive contromatrici.

Art. 483. Il pagamento agli eredi del titolare, o dell'ultimo giratario di un Buono *all'ordine* deve essere autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro, alla quale perciò dovranno trasmettersi i documenti, che provino il loro diritto all'eredità.

Art. 484. Quando il possessore di un Buono desidera di averne il pagamento da una Tesoreria diversa da quella su cui sia assegnato, ne fa domanda alla Direzione generale del Tesoro, o alle Direzioni compartimentali o alle Agenzie nella cui giurisdizione era assegnato il pagamento del Buono.

La domanda può essere accolta, semprechè lo consenta la disponibilità dei fondi nelle Tesorerie.

Se la Tesoreria su cui è chiesto il trasporto del pagamento si trova nella sua giurisdizione, la Direzione invita la competente Agenzia del Tesoro ad inviare le contromatrici a quella della Tesoreria su cui il pagamento è trasportato.

In caso diverso ne fa rapporto al Ministero, il quale provvede per l'invio della contromatrice all'Agenzia della Tesoreria sulla quale viene trasportato il pagamento.

Nei registri dell'Agenzia la cui Tesoreria fu sollevata dal pagamento vien fatta annotazione di discarico, e in quelli dell'altra ne vien preso debito all'atto del ricevimento della contromatrice.

Art. 485. La data del versamento per acquisto di Buoni del Tesoro determina l'esercizio nel quale deve figurare l'entrata, come pure la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi.

Art. 486. Gli interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale.

Art. 487. A termini dell'art. 1 della legge 4 aprile 1856 (*allegato* B) sono prescritti i Buoni del Tesoro tanto *all'ordine* quanto al *portatore*, il cui pagamento non sia reclamato durante 25 anni a contare dal giorno della loro scadenza.

Sezione III. — *Smarrimento e distruzione.*

Art. 488. I Buoni del Tesoro *al portatore* sono a rischio e pericolo dei possessori.

Per quelli emessi *all'ordine*, quando ne sia dichiarato lo smarrimento o la distruzione, se ne può ottenere il pagamento.

Art. 489. Per ottenere il pagamento di un Buono del Tesoro *all'ordine*, smarrito o distrutto, devesi produrre domanda alla Direzione generale del Tesoro direttamente o col mezzo della Direzione del Tesoro nel cui compartimento giace la Tesoreria sulla quale è assegnato il pagamento del Buono.

Art. 490. La domanda deve contenere la indicazione della serie, del numero d'ordine, della data dell'emissione, della scadenza, dall'ammontare, del titolare, e della Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono, che viene dichiarato smarrito o distrutto.

Art. 491. Riconosciuta la regolarità della domanda, la Direzione generale del Tesoro richiama dalla Tesoreria centrale, o dall'Agenzia del Tesoro addetta alla Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono, la contromatrice, con ordine di sospendere l'esecuzione del pagamento. Indi fa pubblicare nella Gazzetta uffiziale del Regno e alla porta della Direzione generale del Tesoro un avviso con cui rende noto a tutti quelli che possono avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta opposizione e maturatasi la scadenza sarà provveduto al pagamento del Buono smarrito o distrutto.

Alcuni esemplari dell'avviso sono dalla stessa Direzione generale del Tesoro trasmessi alle Direzioni compartimentali del Tesoro, perchè ne facciano eseguire la pubblicazione ed affissione.

Un esemplare è anche affisso alla porta della Tesoreria presso cui doveva pagarsi il Buono smarrito o distrutto.

Art. 492. Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del Tesoro può richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione di un Buono, raddoppiare il termine dei sei mesi e far ripetere le pubblicazioni.

Art. 493. Le spese per gli avvisi e le pubblicazioni relative a un Buono del Tesoro smarrito o distrutto stanno a carico del titolare o di chi lo rappresenta.

Art. 494. Gli atti di opposizione possono essere intimati alla Direzione generale o alle Direzioni compartimentali del Tesoro, alle Borse di commercio nelle quali è pubblicato l'avviso, e all'Agenzia del Tesoro presso la Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono.

Art. 495. Trascorso il termine di sei mesi o quello maggiore che fosse stabilito, da computare sempre dalla data della prima pubblicazione, le Borse di commercio ritornano alla Direzione generale od alle Direzioni compartimentali del Tesoro, l'avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano, che è stato affisso nelle rispettive sale durante il tempo prescritto senza che sia stata fatta opposizione.

Se sia stato loro presentato uno o più atti di opposizione li indicano nell'avviso e li uniscono ad esso.

Art. 496. Quando la Direzione generale del Tesoro abbia ricevuto di ritorno dalle Direzioni compartimentali del Tesoro gli avvisi colla dichiarazione indicata nell'articolo precedente non che la dichiarazione dalla competente Agenzia del Tesoro, e le risulti non essere stato intimato alcun atto d'opposizione, rilascia al richiedente un certificato comprovante che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu fatta alcuna opposizione.

Art. 497. Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del Buono smarrito o distrutto, o il suo legittimo rappresentante deve prestare una cauzione in danaro o in titoli di Debito pubblico corrispondente all'ammontare del Buono.

La cauzione quando è data in danaro è versata nella Cassa dei depositi e dei prestiti in conformità dei Regolamenti che governano quell'Amministrazione.

Se la cauzione è a vece data in titoli di Debito pubblico, debbono questi essere nominativi e sottoposti al vincolo speciale di cauzione nei modi stabiliti dai Regolamenti sull'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Il valore capitale dei titoli del Debito pubblico è ragguagliato in ragione del ventuplo della rendita.

Art. 498. Se colui che ha chiesto il pagamento del Buono è il titolare, l'erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato per tale da sentenza del Giudice, la cauzione dura un anno decorribile dalla data del certificato rilasciato in conformità del disposto dall'art. 496. Se a vece chi ha fatto la domanda si dichiari bensì il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da una sentenza di Giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perchè un Buono sia prescritto.

Quando lo Stato, adempiute le formalità di legge, ha eseguito il pagamento di un Buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.

Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s'intende sciolta di pieno diritto trascorso che sia il termine per il quale fu prestata.

Art. 499. Il titolare o chi lo rappresenta ritorna alla Direzione generale del Tesoro, direttamente o col mezzo della competente Direzione compartimentale del Tesoro, il certificato di cui all'art. 496, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e dei prestiti o il titolo vincolato di Debito pubblico.

Art. 500. Quando nulla abbia da opporre, la Direzione generale del Tesoro, sull'appoggio della contromatrice e dei documenti indicati all'articolo precedente, rilascia un decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza, sia eseguito il pagamento del Buono dichiarato smarrito o distrutto.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti.

Alla parte è restituito il titolo di cauzione e vien dato avviso della fatta spedizione del decreto di pagamento.

Art. 501. Delle disposizioni date per il pagamento di un Buono smarrito o distrutto la Direzione generale del Tesoro rende consapevole la Direzione compartimentale del Tesoro che ne avesse fatta la girata, coll'incarico di renderne avvisato il competente Uffizio di riscontro.

Ambedue gli Uffizi ne fanno annotazione nei loro libri.

Art. 502. Se viene smarrita la contromatrice di un Buono del Tesoro deve esserne avvisata la Direzione generale o la Direzione compartimentale che ha emesso o girato il Buono.

La Direzione generale o la Direzione compartimentale del Tesoro rilascia una dichiarazione simile a quella stabilita all'art. 242 per lo smarrimento di contromatrici di quietanze.

Capitolo III.

Vaglia del Tesoro.

Art. 503. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare pubbliche Amministrazioni, Corpi morali e privati a versare denaro in una Tesoreria dello Stato per averne la restituzione da un'altra.

Art. 504. Le Agenzie del Tesoro possono dare eguale autorizzazione per i servizi indicati in un elenco che annualmente viene ad esse trasmesso dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per mezzo delle Direzioni compartimentali del Tesoro.

Art. 505. I Direttori del Tesoro possono sotto la loro responsabilità autorizzare la spedizione di Vaglia del Tesoro anco per servizi diversi da quelli indicati nell'elenco quando riguardino esclusivamente gl'interessi dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 506. Il Tesoriere che riceve il danaro rilascia un Vaglia del Tesoro, il quale sarà pagato dal Tesoriere su cui fu tratto.

Art. 507. I Vaglia del Tesoro sono staccati da apposito registro (*mod. n.* 76), hanno un numero d'ordine proprio e progressivo per ogni Tesoriere e per ogni esercizio, e contengono le seguenti indicazioni:

a) della Amministrazione, del cognome, del nome e della qualità del Contabile o del privato che versa;

b) dell'importo della somma versata;

c) della Tesoreria dalla quale devesi fare il pagamento;

d) del cognome, del nome e della qualità del Contabile, o del privato al quale deve essere eseguito il pagamento;

e) e quando occorra dell'uso che deve farsi della somma da restituire.

Art. 508. Trattandosi di un Vaglia diretto alla regolazione dei conti di un Agente della riscossione, e perciò commutabile in quietanza, ne è fatto cenno sul Vaglia stesso col suggello avente la leggenda *commutabile in quietanza.*

Art. 509. Nessun Vaglia può essere spedito se non vi preceda l'autorizzazione del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dei Direttori o degli Agenti del Tesoro nei limiti delle facoltà che sono ad essi conferite.

L'autorizzazione deve essere promossa da chi domanda il rilascio del Vaglia, e risultare da apposita dichiarazione.

Art. 510. La dichiarazione di autorizzazione (*modulo n.* 77) è rilasciata dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per i Vaglia da spedirsi dalla Tesoreria centrale, e per quelli da spedirsi dalle Tesorerie di provincia è data dalle Agenzie del Tesoro.

Le dichiarazioni hanno un numero d'ordine progressivo, sono registrate in apposito libro (*mod. n.* 78), e vengono consegnate dalla parte al Tesoriere all'atto del versamento della relativa somma.

Art. 511. Nei versamenti per ottener Vaglia del Tesoro è escluso il rame e il bronzo, a meno che sia dell'interesse dello Stato il ricevere codeste specie di monete.

È in facoltà dell'Amministrazione del Tesoro di pagare i Vaglia nella stessa specie delle monete versate.

Art. 512. I Vaglia colla relativa contromatrice debbono essere consegnati per la registrazione entro le 24 ore al Ministero delle Finanze presso l'Uffizio a ciò destinato se sono spediti dal Tesoriere centrale e all'Agenzia del Tesoro se sono spediti dalle Tesorerie provinciali.

Art. 513. Il Ministero o l'Agenzia del Tesoro registra il Vaglia nel libro indicato all'art. 510, ne stacca la contromatrice e ritorna il Vaglia a chi lo ha consegnato, o lo trasmette d'ufficio all'Amministrazione alla quale riguardasse.

Art. 514. Le contromatrici dei Vaglia pagabili da un Tesoriere provinciale sono dal Ministero (Direzione generale del Tesoro) o dalle Agenzie ad esso fatte pervenire col mezzo della rispettiva Agenzia del Tesoro.

Quelle dei Vaglia pagabili dalla Tesoreria centrale sono dalle Agenzie del Tesoro trasmesse alla medesima col mezzo del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

La spedizione della contromatrice viene fatta con apposita nota (*mod. n.* 79), e se ne indica la data nel libro stabilito all'art. 510.

Art. 515. L'Uffizio che riceve la contromatrice di un Vaglia prima di farla passare alla dipendente Tesoreria, deve notarla in apposito registro (*mod. n.* 80) separatamente per Tesoreria, che li ha spediti, e vi contrappone a suo tempo la data dell'eseguito pagamento.

Art. 516. I Tesorieri non possono pagare Vaglia se prima non hanno ricevuto la corrispondente contromatrice colla quale i Vaglia debbono essere confrontati.

I Vaglia del Tesoro non sono girabili, e vengono perciò pagati verso quietanza della persona a favore della quale furono rilasciati. Per le quietanze si osserveranno le prescrizioni stabilite per i mandati di pagamento.

Art. 517. Le Agenzie del Tesoro a mezzo delle Direzioni compartimentali trasmettono per il cinque di ogni mese al Ministero (Direzione generale del Tesoro) in due esemplari un prospetto (*mod. n.* 81) dimostrativo uno per uno i Vaglia del Tesoro spediti e le Tesorerie sulle quali ne venne assegnato il pagamento.

Art. 518. Chiuso l'esercizio, le Agenzie del Tesoro devono trasmettere, a mezzo della competente Direzione del Tesoro, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) una nota (*mod. n.* 82) indicante separatamente per ogni Tesoreria l'ammontare dei Vaglia portati a registro come nell'articolo 515, quello dei Vaglia pagati, e quello dei rimasti a pagare, descrivendo questi ultimi a uno per uno.

Art. 519. I Vaglia rimasti da pagare alla chiusura di un esercizio sono riportati uno dopo l'altro nel registro dell'esercizio immediatamente successivo, preponendovi la indicazione: *Vaglia del Tesoro degli esercizi precedenti rimasti da pagare.*

Nel registro stesso viene notato il pagamento in modo uguale a quello dei Vaglia dell'esercizio corrente.

Art. 520. Tanto le riscossioni, quanto i pagamenti riguardanti i Vaglia del Tesoro sono applicati all'esercizio dell'anno in cui i medesimi furono spediti.

Art. 521. I privati possono ottenere la spedizione di Vaglia del Tesoro per loro uso particolare quando la somma da impiegarsi non sia inferiore a lire 1,000, e lo acconsenta la disponibilità dei fondi nella Tesoreria.

Le domande possono essere presentate al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), alle Direzioni o alle Agenzie del Tesoro.

Le Agenzie trasmettono subito le domande alla competente Direzione del Tesoro.

La Direzione riconosce le domande che riceve dalle Agenzie e quelle che le sono rimesse direttamente dai privati. Se si tratti di Vaglia pagabili da un Tesoriere del proprio compartimento, e ove nulla osti, autorizza l'emissione del Vaglia.

Se la Tesoreria su cui dovrebbe farsi il pagamento sia estranea alla propria giurisdizione, la Direzione trasmette la domanda al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 522. Quando occorra per ragioni di servizio che un Vaglia del Tesoro assegnato sovra una Tesoreria di provincia debba essere pagato per suo conto da un altro Contabile residente nella provincia stessa, l'Agente del Tesoro ritira dal Tesoriere la contro-matrice relativa e la trasmette al Contabile incaricato del pagamento.

Questi eseguisce il pagamento, unisce il Vaglia quitato alla contro-matrice, e alla prima occasione lo invia alla Tesoreria della provincia, che gliene fa il rimborso o materialmente o mediante quietanza in conto entrate dello Stato.

Art. 523. I Tesorieri di provincia possono, per necessità di servizio, trarre Vaglia del Tesoro sopra se medesimi e pagabili dai Contabili della provincia.

A quest'effetto l'Agente del Tesoro, riconosciuta la necessità della cosa, dà la autorizzazione e trasmette la contro-matrice al Contabile su cui è girato il pagamento.

Il procedimento nel resto è uguale a quello indicato nell'articolo precedente.

Art. 524. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di un Vaglia del Tesoro, il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare che venga rilasciato un certificato che produrrà lo stesso effetto del Vaglia, osservate le prescrizioni degli articoli 235 a 241 del presente regolamento per le quietanze.

In questo caso però la contro-matrice del Vaglia smarrito viene restituita al Ministero o alla Direzione compartimentale per essere unita al certificato suddetto.

Sulla matrice del Vaglia e nei registri viene fatta annotazione dello spedito certificato.

Art. 525. Per lo smarrimento o la distruzione della contromatrice di un Vaglia del Tesoro si procede come è detto all'art. 242 per la contromatrice di una quietanza.

Capitolo IV.

Debito pubblico.

Art. 526. A mezzo di mandati spediti sulla Tesoreria centrale e a carico dei capitoli speciali del proprio Bilancio il Ministero delle Finanze fornisce al Cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico le somme occorrenti per pagare il Debito pubblico dello Stato, e per rimborsare i pagamenti fatti da altri per di lui conto.

Per quietanza di ogni mandato il Cassiere centrale rilascia una ricevuta spiccata dal suo giornale d'entrata.

Questa ricevuta vista dalla Direzione generale del Debito pubblico e dal Controllore addetto alla cassa viene unita al mandato.

Art. 527. I pagamenti si fanno nell'interno dello Stato dal Cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico, e per conto di esso dai Cassieri delle Direzioni speciali del Debito pubblico, e dai Tesorieri di provincia, e all'estero da Case bancarie.

Art. 528. Il servizio del Cassiere centrale e dei Cassieri delle Direzioni speciali del Debito pubblico è regolato in conformità alle discipline dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 529. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, e del rimborso dei capitali si eseguisce dai Tesorieri di provincia, osservando le prescrizioni contenute nei titoli X e XI del regolamento approvato con R. Decreto del 3 novembre 1861, n. 313, e delle istruzioni successive.

Art. 530. I mandati, gli estratti di ruolo colle formole di quietanza annessevi, o gli altri ordini di pagamento riguardanti l'Amministrazione del Debito pubblico che sieno da pagare da Tesorieri di provincia sono a questi inviati col mezzo delle Agenzie del Tesoro.

Art. 531. Le quietanze, le cedole, i mandati e gli altri titoli rappresentanti i pagamenti fatti per conto del Cassiere centrale del Debito pubblico sono dai Tesorieri descritti in apposito registro diviso in tante parti quante sono le categorie di Debito.

In fine di ogni mese i Tesorieri riportano i ricapiti estinti in tanti elenchi (*modelli* 163, 164, 165 prescritti dall'art. 509 del regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico) quanti sono i Debiti, e raccolgono gli estremi degli elenchi stessi in una nota recapitolativa (*mod.* 166 del citato regolamento) che è compilata in due esemplari.

Art. 532. L'importare dei ricapiti di Debito pubblico indicati all'articolo precedente è dai Tesorieri

inscritto nei conti dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 533. Gli Agenti del Tesoro, nel procedere alla mensuale verificazione di cassa, riconoscono l'esattezza degli elenchi e delle note indicate all'art. precedente col confronto dei ricapiti estinti. Essi sottoscrivono gli elenchi e i due esemplari della nota ricapitolativa, assistono alla formazione dei pieghi, li suggellano a fuoco col suggello d'uffizio, e spediscono le carte, gli elenchi e un esemplare della nota alla Direzione generale del Debito pubblico, e l'altro esemplare alla competente Direzione del Tesoro.

La Direzione riepiloga in un prospetto (*mod. n.* 38) tutti i pagamenti fatti per questo titolo dalle Tesorerie del proprio compartimento, e lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 534. La Direzione generale del Debito pubblico provvede alla regolazione dei pagamenti fatti dai Tesorieri, facendone versare dal proprio Cassiere centrale la somma corrispondente alla Tesoreria centrale del Regno.

Il versamento è accompagnato da una nota nominativa dei Tesorieri colle somme dei loro crediti vista dal Ministero delle Finanze.

Il Tesoriere centrale rilascia per la somma ricevuta quietanze di fondo somministrato a favore dei Tesorieri descritti nella nota.

Art. 535. La Direzione generale del Debito pubblico nota a tergo delle quietanze le categorie dei debiti e relative somme parziali, e le trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) che ne tiene nota e le spedisce alle Direzioni del Tesoro per le successive operazioni e per l'invio di esse ai Tesorieri.

Art. 536. Le somme necessarie per i pagamenti relativi al Debito pubblico da farsi all'estero col mezzo di Case bancarie sono anticipate a cura del Ministero delle Finanze coi fondi materiali della Tesoreria centrale, addebitandone le Case medesime nei conti correnti.

I ricapiti estinti e i conti relativi che le Case bancarie inviano al Ministero delle Finanze sono da esso trasmessi alla Direzione generale del Debito pubblico.

Questa, riconosciuta la regolarità loro, ne dà avviso al Ministero delle Finanze e fa versare dal Cassiere centrale la somma corrispondente nella Tesoreria centrale in reintegrazione delle fatte anticipazioni.

CAPITOLO V.
Casse dei depositi e dei prestiti e Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli.

Sezione I. — *Casse dei depositi e dei prestiti e Cassa ecclesiastica di Torino.*

Art. 537. Per il pagamento dei mandati spediti dalle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti e dall'Amministrazione della Cassa ecclesiastica residente in Torino, l'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti e quella della Cassa ecclesiastica debbono eseguire il previo versamento nella Tesoreria centrale delle somme occorrenti per i pagamenti da farsi per loro conto dalle Tesorerie di provincia.

Art. 538. Le Agenzie del Tesoro e le Tesorerie di provincia provvedono ai pagamenti per conto delle Casse dei depositi e dei prestiti nei modi stabiliti dagli articoli 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 171, 199, 200, 204 e 220 del Regolamento per la Cassa dei depositi e dei prestiti sancito col Regio Decreto del 25 agosto 1863, n. 1444.

Art. 539. I mandati dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, che debbano pagarsi dalle Tesorerie di provincia, sono trasmessi direttamente alle rispettive Agenzie del Tesoro.

Art. 540. I pagamenti, che i Tesorieri di provincia fanno per conto delle Casse dei depositi e dei prestiti e della Cassa ecclesiastica, sono allibrati nei conti dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 541. I mandati pagati per conto delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti e della Cassa ecclesiastica sono alla fine di ciascun mese riportati dagli Agenti del Tesoro in tanti elenchi (*mod. n.* 84) quante sono le Casse, e inviati alle competenti Direzioni del Tesoro.

Esse riconoscono la esattezza dei documenti e li trasmettono alle competenti Amministrazioni, indicando i Tesorieri creditori, l'importare delle quietanze di rimborso e l'esercizio su cui le stesse debbono essere rilasciate dalla Tesoreria centrale.

Le Direzioni inviano poscia al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) un prospetto (*mod. n.* 85), nel quale sono epilogati i pagamenti di tutte le Tesorerie del compartimento.

Art. 542. L'Amministrazione generale della Cassa dei depositi e dei prestiti, e quella della Cassa ecclesiastica, riconosciuta la regolarità dei documenti, compilano una nota in cui sono descritti i Tesorieri creditori, le somme dovute a ciascuno, come pure l'esercizio sul quale debbono essere rilasciate le quietanze di rimborso.

In appoggio di codesta nota, vista dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), prelevano le occorrenti quietanze di fondo somministrato.

Ciascuna Amministrazione scrive a tergo delle quietanze le partite a cui esse si riferiscono, e le trasmettono alle Direzioni compartimentali del Tesoro che le richiesero, e queste tenutane nota nei registri le inviano alle dipendenti Agenzie per la consegna ai Tesorieri creditori.

Sezione II. — *Cassa ecclesiastica di Napoli.*

Art. 543. Per il pagamento dei mandati spediti dalla Amministrazione della Cassa ecclesiastica residente in Napoli, l'Amministrazione stessa versa nella Tesoreria della provincia di Napoli, la somma occorrente per i pagamenti da farsi per suo conto dalla Tesoreria di provincia.

Art. 544. Lo invio dei mandati, il pagamento di essi, e le operazioni di rimborso si eseguiscono a norma delle analoghe prescrizioni stabilite nella sezione precedente.

Però il *visto* sulle note indicate dall'art. 542 sarà a vece posto dalla Direzione del Tesoro in Napoli, la quale autorizzerà quella Tesoreria al rilascio delle quietanze di rimborso.

CAPITOLO VI.
Giro di fondi nelle Tesorerie dello Stato.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 545. Sotto nome di giro di fondi o di fondi somministrati s'intendono:

1. le spedizioni di danaro che si fanno da una all'altra Tesoreria, e le sovvenzioni indicate all'art. 144 del presente regolamento;

2. il passaggio dei resti di cassa sia in danaro, sia in carte equivalenti, dai conti di un Tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del Tesoriere che vi subentra;

3. i pagamenti fatti dai Tesorieri per conto delle Amministrazioni del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti, delle Casse ecclesiatiche in Torino ed in Napoli, ed altri consimili servizi speciali.

Art. 546. La somministrazione di fondi da una Tesoreria all'altra dello Stato è disposta dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Le Direzioni del Tesoro possono pei bisogni del servizio fare altrettanto fra le Tesorerie del proprio compartimento dandone avviso al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) immediatamente.

Art. 547. Gli Agenti del Tesoro debbono promuovere dalle Direzioni le somministrazioni di danaro che occorrono alle dipendenti Tesorerie.

Le Direzioni in seguito a ciò, e anco senza esserne richieste, quando ne riconoscano il bisogno, vi provveggono possibilmente fra le Tesorerie del proprio compartimento, e, ove non ne siano in grado, ne fanno rapporto al Ministero.

Art. 548. Il Tesoriere che ha somministrato il danaro o le carte equivalenti viene sdebitato con quietanza dal Tesoriere ricevente.

Art. 549. Le quietanze per fondi somministrati alla Tesoreria centrale sono dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) trasmesse alle competenti Direzioni del Tesoro per l'invio alle Tesorerie cui si riferiscono col mezzo delle rispettive Agenzie.

Quelle per fondi somministrati dalla Tesoreria centrale sono nella via gerarchica fatte pervenire a questa col mezzo del Ministero delle Finanze.

Per la somministrazione di fondi fra una Tesoreria e l'altra di provincia le quietanze sono trasmesse cui spettano dalle Agenzie, col mezzo delle competenti Direzioni del Tesoro.

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), le Direzioni, le Agenzie del Tesoro e le Tesorerie prendono nota nei relativi registri delle quietanze per fondi somministrati.

Sezione II. — *Spedizione di danaro da una Tesoreria all'altra.*

Art. 550. Ricevuto l'ordine per una spedizione di danaro, il Tesoriere centrale coll'assistenza dell'Uffiziale incaricato del controllo e gli Agenti del Tesoro per le Tesorerie di provincia fanno estrarre dalle casse la somma da spedire.

Art. 551. Messi a parte i sacchetti di danaro da spedire, viene constatato il peso decimale di ciascun sacchetto.

Sul polizzino che si lega a ciascun sacchetto si nota la Tesoreria, la specie, il peso e la somma delle monete racchiusevi. Indi i sacchetti vengono suggellati a fuoco, e riposti nelle casse destinate alla spedizione, le quali vengono chiuse a chiave, e suggellate a fuoco.

Art. 552. Della disposta spedizione di danaro si compila atto verbale (*mod. n.* 86) che è sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione.

L'atto verbale è fatto in due originali, uno per il Tesoriere che fornisce il danaro e gli serve di provvisorio discarico, l'altro per il Tesoriere cui è rivolto il danaro stesso.

Se il Tesoriere che riceve il danaro è il Tesoriere centrale, l'atto verbale gli è fatto pervenire a mezzo del Ministero delle Finanze, e se invece è un Tesoriere di provincia, il verbale gli è fatto pervenire a mezzo della competente agenzia del Tesoro.

Art. 553. Le chiavi delle casse unite all'atto verbale si raccolgono in un plico che, suggellato a fuoco, viene a mezzo postale trasmesso al Ministero delle Finanze se il danaro è diretto al Tesoriere centrale, o all'Agente del Tesoro quando lo sia a un Tesoriere di provincia.

Art. 554. Il Tesoriere centrale e gli Agenti del Tesoro rivolgono al Capo della stazione della ferrovia una richiesta in doppio pel ricevimento e la spedizione a fido delle casse, indicando la somma del danaro in esse contenuto.

Le casse sono accompagnate alla stazione dal Tesoriere o da chi sia da esso delegato.

La dichiarazione di ricevuta delle casse fatta dal Capo-stazione sarà conservata dai Tesorieri unita all'atto verbale.

Art. 555. La spedizione di danaro a mezzo delle ferrovie è fatta senza il previo pagamento del diritto per quelle linee però di ferrovia per le quali esistano speciali convenzioni.

Le Società che esercitano ferrovie o la Direzione generale delle strade ferrate dello Stato presentano mensualmente il conto della spesa al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

A corredo di esso debbono esservi la richiesta di chi ha spedito il danaro quitata dal Tesoriere che lo ha ricevuto, e convalidata dalla sottoscrizione dell'Agente del Tesoro per i Tesorieri di provincia.

Art. 556. Nella spedizione del danaro si avrà cura di valersi a preferenza delle linee esercitate dallo Stato.

Art. 557. Le spedizioni di danaro che in mancanza di strade ferrate hanno da farsi su strade carrozzabili debbono essere accompagnate dal Tesoriere, o sotto la responsabilità di lui da un suo incaricato.

Nell'atto verbale in questi casi sono indicati il casato, il nome e la qualità della persona che accompagna il danaro, come pure il cognome e il nome del vetturale o del conducente.

Art. 558. Le spedizioni fatte nel modo indicato all'articolo precedente debbono eseguirsi colla scorta dei Carabinieri Reali, o di altra forza armata.

Per la scorta è fatta domanda al Prefetto dall'Agente del Tesoro.

La scorta deve essere maggiore dell'ordinario quando si abbia a temere pericolo per la spedizione del danaro.

I Carabinieri Reali e la forza armata non hanno diritto per questo servizio ad alcuna indennità a carico dell'Amministrazione delle Finanze.

Art. 559. Quando la spedizione del danaro debba farsi per la via di mare la richiesta è rivolta al Comandante del legno da guerra col mezzo del Comandante del porto. Se le navi dello Stato non possono assumere l'incarico della spedizione, la richiesta è fatta a vece alla Società colla quale il Ministero delle Finanze abbia stipulato una convenzione per tale servizio.

Il ricevimento e la spedizione sono fatti senza spesa, soddisfacendola il Ministero direttamente come per la spedizione sulle ferrovie.

Anche per la spedizione per la via di mare si usano le altre formalità indicate per quella sulle ferrovie.

Art. 560. Quando ad un determinato punto si possa giungere per strade carrozzabili, per linee di strada ferrata, o per la via di mare, si dà la preferenza al mezzo più pronto semprechè sia anche il più sicuro.

Art. 561. Per quelle spedizioni che debbono farsi in tutto od in parte sulle strade carrozzabili, l'Agente del Tesoro apre una gara fra i più idonei vetturali, e aggiudica la spedizione a chi offre maggior guarentigia e prezzo minore.

La convenzione si fa risultare per atto verbale, che è sottoscritto dall'Agente, dal Tesoriere e dall'aggiudicatario.

La spesa è anticipata dal Tesoriere che spedisce il danaro, il quale ne è rimborsato per mandato spedito o dal Ministero delle Finanze o dal Direttore compartimentale su credito che all'uopo gli viene aperto.

Art. 562. La ingerenza del Tesoriere o dell'incaricato che accompagna un trasporto di danaro su strade carrozzabili è subordinata alle disposizioni, che per ragioni di servizio o di sicurezza fossero date dal Comandante la scorta militare.

Art. 563. Quando il danaro è spedito dal Tesoriere centrale il Ministero delle Finanze ne rende consapevole l'Agente del Tesoro presso la Tesoreria a cui è destinato.

Gli Agenti del Tesoro si avvisano a vicenda, e fanno altrettanto col Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) ove il danaro sia spedito alla Tesoreria centrale.

L'avviso è dato possibilmente un giorno prima della spedizione, e quando occorra lo si può dare con telegrammi.

Art. 564. Pervenute le casse di danaro, vengono consegnati l'atto verbale e le chiavi al Tesoriere destinatario.

Le casse sono aperte in presenza del Tesoriere, dell'Agente del Tesoro, o dell'Uffiziale incaricato del controllo quando si tratti della Tesoreria centrale, e viene proceduto alla verificazione, al pesamento, e, ove occorra, alla numerazione delle monete.

Se il danaro è accompagnato dal Tesoriere mittente, o da un suo delegato, debbe egli trovarsi presente a tutte le operazioni.

Art. 565. Quando il danaro arrivi a mezzo della strada ferrata o per via di mare, dovrà riconoscersi l'integrità dei suggelli e la esattezza del peso nell'atto di ricevere le casse.

Ove i suggelli sieno infranti, o il peso non corrisponda a quello indicato nella richiesta, un Agente della strada ferrata, o un incaricato del Comandante della nave o della Società deve recarsi nella Tesoreria e trovarsi presente alle operazioni indicate all'articolo precedente.

Art. 566. Trovato corrispondere il danaro a quello indicato nell'atto verbale, il Tesoriere che lo riceve appone sull'atto stesso la dichiarazione di ricevuta, e rilascia a favore del Tesoriere che lo ha spedito una quietanza di *fondo somministrato*.

Art. 567. Ove si riconosca qualche mancanza nel danaro si fa menzione sull'atto verbale di spedizione, che viene sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

In questo caso la quietanza è spedita per la somma di fatto rinvenuta nelle casse.

Art. 568. Nell'atto di trasmettere, come è prescritto all'art 566, la quietanza di *fondo somministrato*, si invia l'atto verbale contenente la indicazione della riscontrata mancanza e i polizzini dei sacchetti nei quali sia essa stata riconosciuta.

Sezione III. — *Passaggio dei resti di cassa dai conti del Tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del Tesoriere che vi subentra.*

Art. 569. L'ammontare del danaro, delle somme pagate a conto su mandati collettivi, e di quelle delle carte contabili da rimborsarsi in contanti è consegnato dal Tesoriere che cessa dalle funzioni a quello che vi subentra verso quietanza in conto *fondi somministrati*.

Art. 570. Il Tesoriere cessante porta nei conti a suo discarico la quietanza ricevuta.

Quello che subentra si dà debito dell'ammontare della quietanza spedita come *fondi somministrati*, e si dà credito nei relativi libri delle somme già pagate dal Tesoriere cessante tanto per mandati collettivi quanto per altre carte contabili consegnategli come nell'articolo precedente.

Art. 571. Per i fondi di ragione della provincia deve essere seguito uguale procedimento, con questo però, che il Tesoriere che subentra deve spiccare la quietanza di fondo ricevuto dallo speciale registro delle quietanze dei fondi provinciali.

Della operazione il Tesoriere che subentra prende nota nei libri secondo la diversa natura dei fondi provinciali.

Art. 572. A giustificare il passaggio dei danari e delle carte che costituiscono resti di cassa riguardanti i depositi autorizzati ed altre contabilità speciali, basta che il Tesoriere cessante abbia l'esemplare dell'atto verbale di consegna.

Quello che subentra debbe assumere nei registri i risultamenti di quelli del suo predecessore, e per i depositi prende debito del montare cumulativo delle partite rimaste accese all'atto della cessazione del Tesoriere precedente.

Sezione IV. — *Pagamenti per conto dell'Amministrazione del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti e delle Casse ecclesiastiche.*

Art. 573. I pagamenti di questa natura sono fatti secondo è detto nei capitoli IV e V del presente titolo VIII, e sono rimborsati ai Tesorieri di provincia con quietanze rilasciate dal Tesoriere centrale come *fondo somministrato*, tranne quelli che riguardano la Cassa ecclesiastica di Napoli, i quali sono rimborsati con quietanze rilasciate come *fondi somministrati* dal Tesoriere della provincia di Napoli.

CAPITOLO VII.
Chiudimento dei conti delle Tesorerie e giro dei fondi da un esercizio all'altro.

Art. 574. Alla sera del 30 settembre successivo all'anno che dà nome all'esercizio i Tesorieri cessano di ricevere versamenti di entrate riguardanti l'esercizio medesimo.

Continuano però per tutto il seguente mese di ottobre a tenere aperti i loro conti relativi all'esercizio scaduto, allo scopo di estinguere e di portare in uscita sull'esercizio medesimo i mandati stati spediti fino al 30 settembre suddetto.

Le entrate derivanti dalla estinzione dei mandati stessi saranno dai Tesorieri assunte a debito con quitanze sull'esercizio successivo, ad eccezione di quelle della Direzione generale del Tesoro, per le quali continueranno a spedire quietanze sull'esercizio scaduto. I mandati di regolazione di spese di riscossione, o di spese di giustizia criminale, sono portati in uscita nei conti dell'esercizio sul quale furono spediti, e le corrispondenti quietanze di versamento sono rilasciate sull'esercizio successivo.

Dopo il 31 ottobre le Tesorerie cessano di fare qualsiasi operazione di entrata e di uscita relativa all'esercizio scaduto.

Se al 31 ottobre vi sieno pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati, per i quali i Tesorieri non abbiano ancora ricevuto le quietanze di rimborso, debbono le corrispondenti somme venir diffalcate dai registri d'uscita e da tutti i prospetti di contabilità dell'esercizio scaduto, ed essere partitamente trasportate in quello stesso giorno a credito di essi Tesorieri nei registri di uscita e prospetti di contabilità dell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 575. Al 1.o novembre che segue subito dopo il chiudimento dell'esercizio, i Tesorieri chiudono i giornali di entrata e di uscita, trasportano in quelli del successivo esercizio la differenza che risultasse fra l'ammontare delle *riscossioni eseguite* e quello dei *pagamenti fatti*, scemato quest'ultimo dell'importare dei pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati rimasti da rimborsare, come è detto nel precedente articolo.

Di tale differenza che debbe risultare dalla ricapitolazione delle riscossioni e dei pagamenti posta a piedi dei giornali di entrata e di uscita dell'esercizio chiuso, i Tesorieri si addebiteranno nella colonna — *Debito del Tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale di entrata, o si accrediteranno nella colonna. — *Credito del Tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale d'uscita del successivo esercizio, secondo che risulti un'eccedenza di riscossioni o di pagamenti.

Codeste operazioni si fanno senza che occorra la spedizione di quietanze.

CAPITOLO VIII.
Sequestri.

Art. 576. Gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione e di delegazione nei casi permessi dalla legge, e qualunque altro atto, che abbia lo scopo d'impedire il pagamento al creditore diretto di somme dovute dallo Stato devono essere notificate ai Ministri cui la spesa riguarda, o direttamente o col mezzo degli Uffiziali delegati dai Ministri medesimi. Quando si tratti di spese fisse inscritte nei registri delle Agenzie del Tesoro gli Uffiziali delegati sono gli Agenti del Tesoro.

Art. 577. Gli atti di sequestro o qualunque altro atto d'impedimento devono indicare:

1. Il cognome, il nome, la qualità e il domicilio del creditore dello Stato, e del sequestrante;

2. Il credito colpito da sequestro o da altro impedimento;

5. La data dell'atto;

4. La somma sequestrata per capitale, per interessi e per ispese, e la misura delle ritenzioni.

Art. 578. I creditori sequestranti non hanno diritto di esser pagati da una Tesoreria diversa da quella da cui sono soddisfatti i crediti che i loro debitori hanno verso lo Stato.

Art. 579. Gli Uffiziali delegati e gli Agenti del Tesoro quando ricevano intimazioni d'atti di sequestro li trasmettono immediatamente ai Ministeri, al bilancio dei quali risguardano le somme colpite da sequestro.

Ove il sequestro si riferisca a spese per le quali gli Uffiziali delegati avessero crediti aperti a loro disposizione, o gli Agenti del Tesoro le tenessero inscritte nei loro registri di spese fisse, allora essi prima d'inviare i relativi atti ai competenti Ministeri, ne fanno nota nei rispettivi libri di conto corrente o nei registri di spese fisse.

Tengono poi in sospeso la spedizione di mandati di pagamento delle quote sequestrate fino a che i Ministeri abbiano disposto in proposito, e provvedono intanto alle debite scadenze al pagamento ai creditori dello Stato della parte libera dovuta ai creditori medesimi.

Se vi sieno nelle Tesorerie o presso i Contabili mandati da pagare colpiti da sequestro noto agli Agenti del Tesoro questi ne sospendono il pagamento.

Art. 580. I Ministri, cui sieno stati intimati od inviati dagli Ufficiali delegati o dagli Agenti del Tesoro atti di sequestro, li esaminano, e quando si riconoscano regolari ne fanno prender nota nei registri del Ministero, e li comunicano con due prospetti (*mod. n.* 87) alla Corte dei conti, la quale, presane conoscenza e fattane memoria nei suoi libri, ritorna un prospetto coi relativi atti ai Ministri mittenti, e ritiene o trasmette l'altro prospetto al competente Ufficio di riscontro, secondo che la somma colpita da sequestro sia pagabile con mandati spediti direttamente dai Ministeri, o con mandati spediti dagli Ufficiali delegati o dagli Agenti del Tesoro.

I Ministri ritengono gli atti di sequestro e trasmettono pure un terzo esemplare del prospetto dianzi citato agli Ufficiali delegati o agli Agenti del Tesoro, quando a questi spetti provvedere al pagamento delle quote sequestrate.

Ove gli atti di sequestro fossero riconosciuti irregolari od illegalmente fatti, i Ministeri li fanno restituire alle parti sequestranti, e quando ne sia il caso fanno cessare l'effetto della sospensione del pagamento.

Art. 581. Tostochè i Ministri colla spedizione dei prospetti indicati nel precedente articolo abbiano disposto di dar esecuzione agli intimati sequestri, gli Uffici, cui incumbe di tener la contabilità de' pagamenti delle quote sequestrate, debbono aprire nel registro (*mod. n.* 88) tanti conti correnti individuali quanti sono i creditori sequestranti per trasportarvi le indicazioni de' sequestri risultanti dai prospetti medesimi, e per notare le ritenzioni eseguite ed i pagamenti fatti ai creditori sequestranti.

Gli Ufficiali delegati, e gli Agenti del Tesoro e gli Uffici di riscontro fanno altresì menzione di quei

prospetti e delle quote sequestrate alle rispettive partite de' propri registri.

Art. 582. Gli Agenti del Tesoro, appena ricevuto dai Ministeri il prospetto indicato all'art. 580, ritirano dalle Tesorerie o dai Contabili i mandati relativi ai crediti colpiti da sequestro non ancora pagati, e procedono nel seguente modo secondo la diversa specie dei mandati:

1. se i mandati furono spediti direttamente da un Ministero, essi li trasmettono al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) con analoga annotazione, affinchè provveda alla modificazione dei medesimi;

2. se i mandati furono rilasciati da un Ufficiale delegato, li ritornano alla Direzione del Tesoro, da cui dipendono, per le occorrenti rettificazioni;

3. e se i mandati furono spediti dagli Agenti stessi, vi appartano le necessarie modificazioni.

Art. 583. Per il pagamento delle quote legalmente sequestrate i Ministri competenti, e gli Ufficiali delegati o gli Agenti del Tesoro in conformità ai ricevuti prospetti, spediscono mandati individuali a favore dei singoli creditori sequestranti nella forma prescritta secondo la natura della spesa, e li notano nei libri o registri dei conti correnti tanto di essi creditori sequestranti, quanto dei rispettivi creditori dello Stato.

Ove trattisi di stipendio, di pensione o di altro assegno personale gli Agenti del Tesoro non spediscono il mandato per la parte sequestrata senza che risulti essere stata riscossa la porzione libera.

Se però la rata della spesa fissa sia scaduta senza che il creditore dello Stato abbia riscosso la parte libera, il sequestrante può procurarsi un certificato d'esistenza in vita, o di prestato servizio o d'altra prestazione qualsiasi, in appoggio del quale gli Agenti del Tesoro possono spedire il mandato per il pagamento della quota sequestrata.

Art. 584. Quando il creditore d'una partita di spesa fissa tramuti di residenza, l'Agente del Tesoro competente trasmette a quello sulla Tesoreria del quale viene ad essere assegnata la partita il conto (*mod. n.* 89) delle somme colpite da sequestro, che fossero già pagate e di quelle che rimanessero da soddisfare.

Quest'ultimo Agente del Tesoro inscrive la partita ne' suoi registri, come è detto all'articolo precedente.

Le operazioni indicate nel presente articolo sono fatte contemporaneamente a quelle del trasporto delle spese fisse prescritte dagli art. 327, 328 e 329 del presente regolamento.

Art. 585. Nel caso in cui un individuo, sullo stipendio o sull'assegno personale del quale gravi un sequestro, passi dallo stato di attività a quello di riposo, cessa d'aver effetto l'atto di sequestro.

Art. 586. Se un atto sia valido nei rapporti delle leggi civili, ma non contenga le indicazioni espresse nell'articolo 577, non avrà altro effetto che quello della sospensione dei pagamenti della quota sequestrata.

Il Ministero, l'Ufficiale delegato o l'Agente del Tesoro debbono invitare le parti interessate a provvedere alla regolazione dell'atto.

Art. 587. L'atto di opposizione ha per effetto di sospendere il pagamento fino a che non sia intervenuto l'atto di aggiudicazione o di annullamento dell'opposizione.

Art. 588. Le discipline stabilite per i sequestri sono applicabili alle cessioni e alle delegazioni.

Capitolo IX.
Ritenzioni sulle spese fisse.

Art. 589. Nei mandati relativi a stipendi, aggi, salari, pensioni, o altri assegnamenti soggetti a *ritenute, tasse* o *sovratasse* stabilite dalle leggi, devesi tenere distinto l'importare della somma da pagare al creditore da quella da versarsi quale entrata dello Stato.

Art. 590. I mandati, che contengono spese soggette a ritenzione, sono dai Tesorieri e dagli altri Contabili portati a loro credito nel giornale d'uscita per le sole somme pagate.

Art. 591. In fine d'ogni mese i Tesorieri si danno credito anco dell'ammontare delle ritenzioni, e nello stesso tempo se ne addebitano e spediscono quietanze in conto entrate della Direzione generale del Tesoro, con applicazione all'esercizio nel quale sono portati in uscita i mandati, e senza distinzione se si riferiscano all'anno che dà nome all'esercizio, o agli anni precedenti.

Art. 592. Le quietanze per questo titolo sono spedite nel numero di cinque; la prima per le ritenzioni risultanti dai mandati spediti direttamente dai Ministeri e relativi all'esercizio in corso; la seconda per quelle risultanti dai mandati di egual natura relativi agli esercizi chiusi e pagati per *conto speciale del Tesoro*; la terza per quelle riflettenti mandati spediti sopra crediti aperti dagli Ufficiali delegati o per regolazione di spese di riscossione; la quarta per quelle derivanti da mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per spese fisse escluso il debito vitalizio; e la quinta per quelli derivanti da mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per il debito vitalizio.

Art. 593. Gli Agenti del Tesoro, riconosciuta la esattezza delle quietanze, vi scrivono a tergo la indicazione dei Ministeri cui si riferiscono i mandati che diedero luogo all'entrata, e le somme ripartite per Ministero.

Art. 594. Le quietanze indicate negli articoli precedenti devono essere unite ai conti mensuali delle Tesorerie.

Quelle relative ai mandati spediti direttamente dai Ministeri devono unirsi alle note recapitolative dei mandati stessi.

Capitolo X.
Depositi.

Art. 595. I depositi sono di due specie:

Depositi obbligatorii in denaro ed in effetti pubblici da passarsi alle Casse dei depositi e prestiti secondo le discipline stabilite all'articolo 74 e agli articoli successivi del Regolamento approvato col Regio Decreto del 11 agosto 1863, n. 1437.

Depositi volontarii in danaro ed in effetti pubblici che possono essere ricevuti nelle Tesorerie di provincia dietro autorizzazione degli Agenti del Tesoro.

Art. 596. Gli Agenti del Tesoro non possono ammettere depositi nelle Tesorerie di provincia senza che esistano disposizioni di massima o ne abbiano ricevuta l'autorizzazione dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o dalla Direzione compartimentale del Tesoro.

Art. 597. Quando una somma non possa versarsi quale entrata dello Stato per difetto di forma nell'autorizzazione relativa, o perchè sia dubbio a quale capo di entrata debba applicarsi, gli Agenti del Tesoro possono abilitare i Tesorieri a riceverla in cassa come deposito fino a che sieno date dagli Uffici competenti le necessarie indicazioni.

Art. 598. Per le somme in danaro e per gli effetti pubblici i Tesorieri rilasciano quietanze staccate da un registro (*mod. n.* 90), le quali hanno una serie di numeri propria e non rinnovabile alla chiusura degli esercizi o al mutamento dei Tesorieri.

Le quietanze devono essere registrate entro le 24 ore presso l'Agenzia del Tesoro.

Art. 599. Per i depositi di effetti pubblici i Tesorieri notano sulla quietanza la qualità del titolo, la rendita e la decorrenza di essa, il corrispondente capitale nominale, e, ove sia il caso, anche la quantità delle cedole (*coupons, vaglia, tagliandi*, ecc.) annessevi.

Nella colonna destinata per la somma si inscrive quella rappresentante il capitale nominale.

Ove non vi sia nella quietanza spazio sufficiente per tutte le indicazioni suddette, vi si attacca un foglio apposito.

Art. 600. L'ordine di restituzione intera o parziale di un deposito è dato dall'Agente del Tesoro dietro invito dell'Uffizio che ha richiesto il ricevimento del deposito.

Art. 601. La ricevuta per la restituzione di parte di un deposito è fatta in due luoghi, cioè sulla matrice e sulla quietanza che resta in mano del depositante.

La ricevuta per la intera restituzione si fa soltanto sulla quietanza che debbe essere restituita dal depositante.

Alle matrici delle quietanze di deposito debbono essere uniti, quando avvengano restituzioni, gli ordini di restituzione e le quietanze ritirate.

Art. 602. Se l'importare di un deposito non debba materialmente restituirsi, ma abbia invece dalla stessa Tesoreria da essere introitato come entrata dello Stato, o convertito in Vaglia del Tesoro, a vece della ricevuta si eseguiscono sulla quietanza le annotazioni prescritte negli articoli 416 e 417.

Art. 603. I depositi debbono essere custoditi nella cassa di deposito come è detto all'art. 175 del presente Regolamento.

Inoltre i depositi in carte di valore o in monete che sieno quelle stesse da restituire a suo tempo devono essere posti in involti distinti, sui quali è indicato il depositante, l'ammontare e la specie delle monete o dei valori racchiusivi e la quietanza cui i depositi si riferiscono.

Art. 604. I Tesorieri tengono un registro giornale (*mod.* 91) di entrata e di uscita dei depositi, e tengono un conto corrente (*mod. n.* 92) per ogni deposito.

Gli Agenti del Tesoro tengono essi pure il conto corrente individuale di ogni deposito, e compilano ogni mese una situazione dei depositi ricevuti e restituiti.

Art. 605. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di deposito sono osservate le prescrizioni contenute negli articoli 235 a 241 del presente Regolamento.

Art. 606. Le operazioni per i depositi nella Tesoreria centrale sono eseguite dal Tesoriere centrale, dall'Uffiziale incaricato del controllo e dal Ministero delle Finanze in analogia alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti e secondo le istruzioni particolari date dal Ministero medesimo.

Capitolo XI.
Fondi provinciali e di sussidio e contabilità speciali.

Art. 607. I conti dei fondi provinciali e di quelli provenienti dai centesimi di sussidio presso le Tesorerie che ne abbiano il maneggio, e i conti relativi alle contabilità speciali, riguardanti interessi di provincie o di consorzi, sono regolati dalle discipline stabilite da leggi in vigore o da disposizioni del Ministero dell' Interno, o dei Prefetti del Regno per conto del Ministero medesimo.

Art. 608. I Prefetti trasmettono annualmente agli Agenti del Tesoro ed ai Tesorieri provinciali il quadro di classazione delle entrate della Provincia perchè ne abbiano norma nell'applicazione delle quietanze di versamento.

Art. 609. Per le entrate dei fondi provinciali e di sussidio i Tesorieri provinciali staccano quietanze da apposito registro (*mod. n.* 93), che hanno una serie unica di numeri progressivi.

Le quietanze per le entrate delle contabilità speciali sono staccate da altro registro (*mod. n.* 94), e hanno una serie di numeri progressivi particolare a ciascheduna contabilità.

Sulle quietanze delle contabilità speciali sotto il numero proprio di ogni quietanza deve essere apposto dal Tesoriere anche il numero progressivo del giornale generale delle contabilità medesime.

La serie delle quietanze dei fondi provinciali e di sussidio si rinnova ad ogni esercizio, e quando muti il Tesoriere. La serie delle quietanze per le contabilità speciali si rinnova secondo viene stabilito dalle discipline che regolano ciascuna contabilità.

Le quietanze debbono registrarsi entro le 24 ore presso l'Agenzia del Tesoro.

Art. 610. I pagamenti delle spese relative ai fondi provinciali e di sussidio e alle contabilità speciali sono eseguiti in appoggio di mandati o di ordini che le competenti Autorità trasmettono ai Tesorieri col mezzo degli Agenti del Tesoro, e sotto l'osservanza delle istruzioni che regolano ciascun servizio.

Art. 611. Gli Agenti del Tesoro non possono permettere che i Tesorieri assumano l'esercizio di alcuna contabilità speciale senza esserne autorizzati dalla competente Direzione.

Quando abbisogni che un Tesoriere assuma le funzioni di cassiere per una speciale contabilità riguardante l'interesse di provincie o di consorzi, le Prefetture o gli altri Uffizi debbono farne comunicazione alla Direzione del Tesoro, nella cui giurisdizione si trova il Tesoriere, per l'occorrente autorizzazione.

Art. 612. Per lo smarrimento e la distruzione delle quietanze di entrata dei fondi provinciali e di sussidio e delle contabilità speciali si procede in analogia alle disposizioni stabilite agli art. 236 a 241 del presente Regolamento.

Art. 613. Per le contabilità speciali della Tesoreria centrale sono osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti e quelle date dal Ministero delle Finanze per ciascuna contabilità.

TITOLO IX.
Delle scritture, dei prospetti periodici e dei conti mensuali per le aziende dei Tesorieri e degli altri Contabili.

Capitolo I.
Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per le aziende dei Contabili, esclusi i Tesorieri.

Art. 614. I Contabili in danaro o in materia debbono tenere per ogni servizio un libro (giornale) in cui notano dì per dì tutte le operazioni da essi fatte.

In altro libro speciale notano i pagamenti che fanno per conto dei Tesorieri, e vi contrappongono, a suo tempo, le rimborsazioni ricevute.

Tengono pure quegli altri libri, e producono alle Autorità competenti i prospetti periodici e i conti mensuali, stabiliti dalle discipline che governano ciascun servizio dello Stato.

Altrettanto, è in conformità alle stesse discipline, operano le Amministrazioni dalle quali i Contabili immediatamente dipendono.

Capitolo II.
Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per l'azienda dei Tesorieri.

Sezione I. — *Scritture.*

§ 1. *Scritture del Tesoriere centrale.*

Art. 615. Qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente della Tesoreria centrale debb'essere registrata in un quaderno di cassa (*modulo n.* 95), ch' è addizionato e chiuso giornalmente.

Art. 616. I versamenti di qualunque natura sono registrati nel giornale di entrata (*mod. n.* 96) nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze e i Vaglia del Tesoro. Le somme relative sono fatte dì per dì e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti colle quali si addizionano.

Nello stesso giornale debbono notarsi le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti e del denaro somministrato alle altre Tesorerie. Le addizioni delle somme di esse dichiarazioni e quietanze sono fatte alla fine d'ogni mese coll'aggiunta di quelle dei mesi precedenti.

Art. 617. I pagamenti fatti per qualsiasi titolo, compreso il denaro somministrato ad altre Tesorerie sono partitamente registrate dì per dì nel giornale di uscita (*mod. n.* 97).

Nello stesso giornale si riporta alla fine di ogni giorno in apposita colonna l'ammontare totale dei pagamenti fatti in conto di mandati collettivi; ed a misura che i mandati stessi vengono interamente estinte la totalità di essi è diffalcata dalla corrispondente colonna, e le relative somme sono riportate nella sede competente.

Per i mandati di spese soggette a ritenute, tasse e sovratasse si registrano in colonne speciali la somma ritenuta e quella pagata.

Le addizioni delle somme dei pagamenti in conto di mandati collettivi sono continue; quelle delle somme dei varii titoli di spesa saldati sono fatte di giorno in giorno e riunite alla totalità dei pagamenti dei giorni precedenti, e le altre riguardanti le ritenzioni sono eseguite e chiuse di mese in mese per la esecuzione del disposto dall'art. 591 del presente Regolamento.

Art. 618. In appositi libri (*mod. n.* 98) sono registrati i mandati separatamente per ogni Ministero, distinguendo quelli degli esercizi aperti da quelli del *Conto speciale del Tesoro.*

In codesti libri sono riportate le dichiarazioni di regolarità, che debbonsi addizionare alla fine di ciascun mese, riassumendo la totalità delle dichiarazioni dei mesi precedenti.

Art. 619. Per i fondi somministrati ai Tesorieri di provincia e per quelli ricevuti da questi ultimi, il Tesoriere centrale tiene un registro di credito e debito (*mod. n.* 99) distintamente per ogni Tesoreria e vi allibra le quietanze ricevute o rilasciate ai Tesorieri provinciali per le fatte somministrazioni.

Art. 620. L'entrata e l'uscita dei conti correnti e speciali è classata partitamente per ogni conto in un libro (*mod. n.* 100).

Art. 621. Per i depositi autorizzati dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) il Tesoriere centrale tiene il registro delle quietanze a madre-figlia (*mod. n.* 90), il giornale d'entrata e d'uscita (*mod. n.* 91), ed un registro di conti correnti (*mod n.* 92), nel quale è distintamente notata l'entrata e l'uscita di ogni deposito e se ne stabilisce la situazione di mese in mese.

Art. 622. Il Tesoriere centrale tiene pure i registri prescritti dall'art. 179 per la cassa di deposito, e dall'art. 415 per il pagamento dei mandati collettivi.

Art. 623. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari se ne trasportano giornalmente le somme nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

Art. 624. L'Uffiziale incaricato del controllo della Tesoreria centrale tiene i giornali di entrata e di uscita prescritti per il Tesoriere centrale agli articoli 616, 617, 620, 621 e gli altri registri che fossero prescritti dalle proprie istruzioni.

§ 2. *Scritture dei Tesorieri di provincia.*

Art. 625. I Tesorieri di provincia tengono:

1. Un quaderno di cassa (*mod. n.* 95) per registrarvi giornalmente qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente. Esso quaderno è addizionato e chiuso a dì per dì.

2. Un giornale di entrata (*mod. n.* 101), nel quale i versamenti ricevuti per conto dello Stato sono registrati nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze ed i Vaglia del Tesoro, come pure vi si registrano le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti e del danaro somministrato alle altre Tesorerie o sovvenuto al Contabile di circondario. Le somme sono addizionate e chiuse come è prescritto dall'art. 616.

3. Un giornale di uscita (*mod. n.* 102) per registrare giornalmente a un per uno i titoli di spesa pagati da essi o per loro conto da altri Contabili con fondi dello Stato compreso il danaro somministrato ad altre Tesorerie o sovvenuto al Contabile di circondario. Per i mandati collettivi e per gli altri di spese soggette a ritenute, tasse, sovratasse le operazioni sono eseguite in conformità alle prescrizioni dell'art. 617. Le addizioni però delle somme riportate nelle colonne della classazione dei vari titoli di spesa saldati sono fatte e chiuse a dì per dì.

4. Un registro riassuntivo (*mod. n.* 103), nel quale sono riportate giornalmente le totalità dei versamenti e quelle dei pagamenti fatti in ciascun dì e allibrati nei giornali di entrata e di uscita. Quelle di esse totalità che si riferiscono alle ritenzioni sono addizionate e chiuse come è detto all'art. 617. Le altre riguardanti le somme pagate sono addizionate di decina in decina e di mese in mese.

5. Un registro (*mod. n.* 104), nel quale i versamenti ricevuti in conto entrate dello Stato debbono essere partitamente inscritti per ogni capo di entrata secondo il prospetto annuale di classazione delle entrate medesime, e per ogni Uffizio contabile o debitore diretto. Tale registro debb'essere addizionato di mese in mese.

6. Il registro prescritto dall'art. 619 per notare a debito ed a credito di ciascuna delle varie Tesorerie dello Stato i fondi ad esse somministrati, o forniti dalle medesime ad altre Tesorerie.

7. Un giornale (*mod. n.* 105), nel quale sono registrate le riscossioni ed i pagamenti eseguiti per conto dei fondi della provincia e di sussidio. Le somme sono addizionate dì per dì, e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti, formandone la totalità.

8. Un giornale generale di entrata e di uscita (*mod. n.* 106), nel quale sono distintamente registrati in apposite colonne le riscossioni ed i pagamenti fatti per conto di ciascuna contabilità speciale. Le colonne sono addizionate com'è indicato al precedente numero.

Art. 626. I Tesorieri di provincia tengono pure gli altri registri prescritti:

1. dall'art. 179 per la cassa di deposito;

2. dall'art. 415 per il pagamento dei mandati collettivi;

3. dall'art. 534 per il pagamento dei titoli del Debito pubblico;

4. dagli art. 598 e 604 per i depositi particolari autorizzati;

5. dall'art. 609 per i fondi provinciali e di sussidio, e per le contabilità speciali.

Art. 627. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari, debbonsi riportare giornalmente le somme di essi nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

§ 3. *Scritture degli Agenti del Tesoro.*

Art. 628. Tutti i versamenti che si fanno nelle Tesorerie per entrate di qualsivoglia natura, riguardino esse lo Stato, le provincie, i depositi o le contabilità speciali, sono registrati un per uno dall'Agente del Tesoro in un giornale generale d'entrata (*mod. n.* 107) ripartitamente secondo le varie specie di entrate.

Nello stesso giornale si notano le dichiarazioni di discarico e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato o di sovvenzione.

Le somme relative sono fatte dì per dì e riportate in aumento delle somme dei giorni precedenti.

Art. 629. I pagamenti fatti dalle Tesorerie per qualsivoglia servizio sono consegnati, a misura che avvengono, in un giornale generale d'uscita (*mod. n.* 108), che è tenuto in conformità alle prescrizion dell'art. 617.

Art. 630. I registri indicati ai due articoli precedenti servono a formare il riscontro materiale delle operazioni dei Tesorieri, e sono tenuti dall'Agente del Tesoro o da' suoi impiegati, che devono stare nei locali dove si eseguiscono le operazioni di cassa.

A codesti impiegati, che esercitano funzioni di controllo, può dall'Agente essere demandata la sottoscrizione in suo nome per la registrazione delle quietanze di entrata e dei Vaglia del Tesoro.

Art. 631. Gli Agenti del Tesoro tengono il registro di classazione dei versamenti fatti per conto dello Stato nelle Tesorerie ripartitamente per ogni capo di entrate, come è detto al numero 5 dell'art. 625, e per classe di Contabili.

Le addizioni del registro sono fatte al compiersi di ogni mese.

Art. 632. Gli Agenti del Tesoro allibrano in un registro (*mod. n.* 109) i mandati che ricevono dalla Direzione generale del Debito pubblico, dalle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e dalle Casse ecclesiastiche. A suo tempo vi indicano la data dei pagamenti fatti.

Art. 633. Gli Agenti del Tesoro tengono quattro libri mastri (*mod. nn.* 123, 129, 131 *intercalari*) nei quali notano giornalmente i pagamenti fatti:

1. su mandati spediti direttamente dai Ministeri, distintamente per ogni Ministero;

2. su mandati del conto speciale del Tesoro, secondo il Ministero che li ha spediti;

3. su mandati rilasciati dagli Uffiziali delegati su crediti aperti, ripartitamente per ogni Ministero;

4. su mandati dagli Agenti stessi spiccati per il pagamento di spese fisse, secondo il Ministero e il capitolo di spesa cui si riferiscono.

Le addizioni dei libri mastri sono fatte alla scadenza di ogni mese.

Art. 634. Gli Agenti tengono dei libri (*mod. nn.* 84, 125, 126 *intercalari*) distinti per ciascuna natura di pagamenti fatti dalle Tesorerie per estinzione di Buoni o di Vaglia del Tesoro, di mandati delle Casse dei depositi e prestiti e delle Casse ecclesiastiche.

Art. 635. Gli Agenti riassumono giornalmente in un registro (*mod. n.* 103) le riscossioni e i pagamenti fatti dalle Tesorerie per conto dello Stato. Fanno le addizioni a decina e a mese come è disposto dal numero 4 dell'art. 625.

Art. 636. In altro registro (*mod. n.* 110) sono riportate dagli Agenti del Tesoro le somme che dai conti mensuali risultano pagate dai Tesorieri coi fondi dello Stato per qualsivoglia titolo di spesa. In esso registro sono pure riportate le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso, le quali non sono addizionate e chiuse se non quando la relativa contabilità mensuale sia stata interamente regolata.

Art. 637. Gli Agenti del Tesoro tengono pure i registri prescritti:

1. dall'art. 179 per la cassa di deposito;

2. dall'art. 255 per le entrate della Direzione generale del Tesoro;

3. dall'art. 315 per la registrazione di tutti i mandati dei Ministeri, degli Ufficiali delegati e degli stessi Agenti del Tesoro;

4. dagli art. 323 e 316 per i conti correnti delle spese fisse e del debito vitalizio;

5. dall'art. 415 per i pagamenti delle somme parziali dei mandati collettivi;

6. dall'art. 476 per le iscrizioni dei Buoni del

(*Continua*)

Tesoro da pagarsi sotto le date delle rispettive scadenze;

7. dagli art. 510 e 515 per le dichiarazioni di autorizzazione alla spedizione dei Vaglia del Tesoro e per la registrazione delle contromatrici dei Vaglia da pagarsi;

8. dall'art. 604 per i conti correnti dei depositi particolari autorizzati.

§ 4. *Scritture delle Direzioni del Tesoro.*

Art. 638. I Direttori del Tesoro riportano ogni mese in un libro (*mod. n.* 111) la somma delle riscossioni fatte da ciascun Tesoriere del compartimento per conto dello Stato secondo i varii capi di entrata, e le somme delle dichiarazioni di regolarità e delle quietanze per fondi somministrati.

Art. 639. Le somme pagate coi fondi dello Stato da ciascun Tesoriere e risultanti dai conti mensuali sono riportate dalle Direzioni in un registro conforme a quello prescritto all'art. 636 nel quale allibrano pure le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso, l'ammontare delle quali è addizionato come è detto nello stesso articolo.

Art. 640. Le Direzioni del Tesoro tengono due libri, in uno dei quali (*mod. n.* 112) registrano separatamente per ogni capitolo:

1. le somme poste a disposizione degli ufficiali delegati con decreti d'apertura di crediti e con note di variazioni, i mandati spediti dagli Ufficiali medesimi ed il pagamento eseguitone;

2. i mandati spediti senza crediti aperti per regolazione delle spese di riscossione e di giustizia criminale, e il corrispondente pagamento.

Nell'altro libro (*mod. n.* 113) riassumono separatamente per ogni capitolo i pagamenti di spese fisse nelle somme complessive risultanti dagli elenchi delle Agenzie del Tesoro.

I pagamenti vengono registrati soltanto dopo che sono stati ammessi a scarico del Tesoriere, e sotto il mese cui appartengono per data le dichiarazioni di regolarità.

Questi libri sono addizionati l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 641. Le Direzioni compartimentali del Tesoro tengono pure i registri prescritti:

1. dall'art. 179 per la cassa di deposito;

2. dall'art. 254 per le entrate della Direzione generale del Tesoro;

3. dall'art. 293 per i conti correnti dei crediti aperti agli Uffiziali delegati dei Ministeri;

4. dagli art. 322 e 346 per le partite delle spese fisse e del debito vitalizio;

5. dall'art. 467 per i Buoni del Tesoro da alienarsi.

§ 5. *Scritture del Ministero delle Finanze*
(*Direzione generale del Tesoro*).

Art. 642. Tutte le operazioni d'entrata e d'uscita sono tenute in evidenza separatamente per esercizio dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e riepilogate:

a) in un giornale generale;

b) in un libro mastro generale;

c) nei libri ausiliari che occorrano oltre quelli indicati nel presente regolamento.

Sezione II. — *Prospetti periodici.*

Art. 643. Il Tesoriere centrale compila giornalmente una nota delle operazioni di entrata e di uscita fatte nel corso della giornata, e la consegna ogni sera, colle contromatrici, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 644. I Tesorieri di provincia compilano una nota (*mod. n.* 114) delle operazioni d'entrata e d'uscita fatte nel corso d'ogni giorno per tutte le aziende da essi esercitate.

I Tesorieri che abbiano maneggio di fondi provinciali compilano altra nota (*mod. n.* 115), nella quale epilogano le operazioni d'entrata e d'uscita di tutte le aziende da essi esercitate e danno il dettaglio di quelle riguardanti l'interesse della provincia.

Prima della chiusura dell'Ufficio i Tesorieri consegnano ambedue le note all'Agente del Tesoro, e alla prima uniscono le contromatrici e l'elenco (*mod. n.* 116) coi recapiti dei pagamenti fatti nella giornata eccetto quelli del Debito pubblico.

Art. 645. L'Agente del Tesoro riconosce l'esattezza delle note, le convalida della sua sottoscrizione e trasmette quella riguardante gl'interessi delle provincie alla Prefettura, conserva l'altra nei proprii atti, premettendovi la registrazione degli estremi di essa nel registro (*mod. n.* 103), e dà ricevuta (*mod. n.* 117) dello importare dei recapiti al Tesoriere.

Essa ricevuta è in fine di mese, dopo compiuto l'atto di verificazione di cassa, ritirata e annullata dall'Agente del Tesoro.

Art. 646. La sera del 10, 20 ed ultimo di ogni mese i Tesorieri compilano in due esemplari il prospetto (*mod. n.* 118) delle operazioni d'entrata e di uscita fatte nella decina, e li consegnano all'Agente del Tesoro, che, riconosciutane l'esattezza, li sottoscrive e ne trasmette uno direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e l'altro alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

In esso prospetto sono indicate distintamente per ognuno dei due esercizi aperti le operazioni d'entrata e d'uscita dell'Erario dello Stato, e al resto di cassa si aggiunge l'ammontare degli altri resti in contanti, che al termine della decina possono esservi per fondi provinciali e di sussidio, per le contabilità speciali e per depositi particolari autorizzati, dando la dimostrazione dei valori di cui si compongono tutti i fondi delle varie contabilità della Tesoreria.

Art. 647. Per i versamenti direttamente eseguiti nelle Tesorerie provinciali dai debitori d'entrate diverse da quelle della Direzione generale del Tesoro gli Agenti del Tesoro compilano alla fine d'ogni mese una nota (*mod. n.* 119), e la rimettono ai Capi delle competenti Amministrazioni affinchè possano adempiere al disposto dell'art. 247 del presente regolamento.

Art. 648. Gli Agenti del Tesoro compilano inoltre e trasmettono alle rispettive Direzioni compartimentali entro le epoche stabilite i prospetti prescritti:

1. dall'art. 256 per le riscossioni delle entrate della Direzione generale del Tesoro;

2. dall'art. 258 per le partite di esse entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio;

3. dall'art. 353 per le variazioni avvenute nel mese alle partite del debito vitalizio e non eseguite d'ordine delle Direzioni compartimentali del Tesoro;

4. dall'art. 440 per le partite di spese fisse rimaste da pagare al chiudimento dell'esercizio;

5. dall'art. 517 per i Vaglia del Tesoro mensualmente spediti dalla Tesoreria provinciale;

6. dall'art. 518 per i Vaglia del Tesoro rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Art. 649. In appoggio ai libri prescritti dagli articoli 638 e 639 le Direzioni compartimentali del Tesoro per le operazioni d'entrata e d'uscita dell'Erario dello Stato, fatte mensualmente da ciascuno dei Tesorieri del rispettivo compartimento, compilano e trasmettono entro il 20 d'ogni mese al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) un prospetto generale (*mod. n.* 120) dimostrante tutte le operazioni d'entrata e d'uscita dei fondi dello Stato delle Tesorerie del proprio compartimento.

Art. 650. I Direttori del Tesoro compilano per ogni Ministero un prospetto mensuale (*mod. n.* 121), nel quale riportano complessivamente per ogni capitolo gli estremi risultanti dai registri prescritti dall'art. 640.

Il prospetto si divide in due capi, uno cioè per le spese proprie dell'anno che dà nome all'esercizio, l'altro per le spese relative agli anni precedenti, ed in ciascuno di essi sono prima di tutto riferite ed addizionate le somme dei mandati spediti su crediti aperti, poscia quelle dei mandati spediti senza crediti aperti per regolazione di spese di riscossione, ovvero di spese di giustizia criminale, ed in ultimo quelle dei mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per spese fisse.

Per la prima qualità di mandati si riportano nel prospetto le somme dei crediti aperti, quelle dei mandati spediti, la rimanenza di fondo sui crediti, ed i pagamenti eseguiti ripartitamente per ogni articolo; per la seconda qualità si riportano solamente i mandati spediti, ed i relativi pagamenti ripartiti pure per articolo; per la terza qualità si annotano solamente i pagamenti in somma complessiva per ogni capitolo.

I pagamenti di tutte tre le qualità dei mandati si fanno risultare nel prospetto allora soltanto che fu spiccata la dichiarazione di regolarità al Tesoriere, che li ha eseguiti, e debbono esattamente corrispondere alla somma complessiva delle dichiarazioni di regolarità rilasciate nel mese cui il prospetto si riferisce.

Art. 651. Il prospetto indicato all'articolo precedente è rimesso all'Ufficio di riscontro, che, riconosciutolo regolare, lo sottoscrive e lo ritorna alla Direzione del Tesoro, la quale lo trasmette al Ministero delle Finanze, entro il mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce, unendovi uno specchio (*mod. n.* 122) che, col corredo di una copia delle dichiarazioni di regolarità rilasciate nel mese, dimostri da quali Tesorieri e per quali importi siano stati eseguiti i pagamenti riferiti nel prospetto.

Gli Uffici di riscontro, per poter procedere alla verificazione dei prospetti, tengono anch'essi i due libri prescritti alle Direzioni del Tesoro dall'articolo 640 secondo le norme dettate dallo stesso articolo.

Art. 652. Le Direzioni compartimentali del Tesoro trasmettono inoltre al Ministero delle Finanze entro le epoche stabilite i prospetti prescritti:

1. dall'art. 257 per le riscossioni mensuali delle entrate della Direzione generale del Tesoro;

2. dall'art. 259 per le partite di esse entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio;

3. dall'art. 354 per le variazioni altre da quelle comunicate dal Ministero, avvenute mensualmente alle partite del debito vitalizio;

4 dall'art. 433 per le somme rimaste disponibili sui crediti aperti agli Ufficiali delegati dai vari Ministeri alla chiusura dell'esercizio;

5. dall'art. 477 per l'alienazione in ogni decina del mese dei Buoni del Tesoro;

6. Dall'art. 517 per la spedizione dei Vaglia del Tesoro fatta in ogni mese dai Tesorieri del compartimento;

7. Dall'art. 518 per i Vaglia del Tesoro tratti sulle Tesorerie del compartimento e rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Le Direzioni medesime trasmettono pure ai competenti Ministeri giusta il disposto dall'art. 442 le note delle partite di spese fisse (stipendi, fitti, censi, ecc.) rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Art. 653. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), presa nota dell'arrivo del prospetto indicato agli articoli 650 e 651, lo trasmette al competente Ministero, perchè, eseguita la imputazione definitiva delle somme pagate ai rispettivi capitoli del Bilancio, lo invii alla Corte dei conti, la quale, fatto altrettanto, lo ritorna al Ministero delle Finanze per la stessa operazione e per custodirlo.

In calce al prospetto il Ministero competente, la Corte dei conti e il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dichiarano l'eseguita imputazione, convalidandola ognuno colla sottoscrizione di un Capo di servizio.

Le registrazioni riguardanti ciascun prospetto debbono essere compiute dai tre Dicasteri entro lo stesso trimestre finanziario.

A questo scopo la Corte dei conti lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi dell'ultimo giorno del trimestre in cui furono eseguite le registrazioni dal Ministero competente.

Sezione III. — *Conti mensuali.*

Art. 654. In fine d'ogni mese il Tesoriere centrale descrive in tre elenchi (*mod. n.* 123), separatamente per ogni Ministero, i mandati spediti dai Ministeri e pagati entro il mese, e riporta le somme totali degli elenchi in una nota ricapitolativa (*mod. n.* 124), in due esemplari.

Altrettanto opera per i mandati pagati per il conto speciale del Tesoro.

In tre elenchi (*mod. n.* 125) riporta inoltre uno per uno i Buoni del Tesoro estinti nel mese, tenendo separato l'importare del capitale da quello degl'interessi.

In altri tre elenchi (*mod. n.* 126) descrive i Vaglia del Tesoro pagati nel corso del mese stesso.

Compila egualmente la situazione (*mod. n.* 127) dei depositi ricevuti o restituiti durante il mese.

Tutti gli elenchi, le note ricapitolative e la situazione dei depositi sono riconosciuti per l'esattezza e sottoscritti dall'Uffiziale incaricato del controllo.

Nei primi cinque giorni del mese successivo il Tesoriere centrale trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) gli elenchi, e le note ricapitolative coi documenti relativi, e la situazione dei depositi.

Art. 655. Entro i primi cinque giorni di ogni mese il Tesoriere centrale rimette al Ministero delle Finanze in due esemplari il conto (*mod. n.* 128) delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese precedente.

Nei due esemplari del conto sono riportate le somme delle operazioni dei mesi precedenti, e delle ottenute dichiarazioni di regolarità delle quietanze di rimborsazione e di altri titoli di discarico.

I due esemplari del conto mensuale sono sottoscritti dal Tesoriere centrale e dall'Uffiziale incaricato del controllo.

Art. 656. Per i mandati spediti direttamente dai Ministeri, per i Buoni e per i Vaglia del Tesoro estinti durante il mese, gli Agenti del Tesoro compilano per la rispettiva Tesoreria e per ogni mese gli elenchi e la nota ricapitolativa come è detto per il Tesoriere centrale all'art. 654.

Art. 657. Per i mandati mensualmente pagati dai Tesorieri di provincia spediti dagli Uffiziali delegati sovra crediti aperti a loro disposizione, o per rimborsazione di spese di riscossione o di spese di giustizia criminale, gli Agenti del Tesoro compilano in un solo esemplare, distintamente per ogni qualità di mandati e per ogni Ministero, elenchi (*mod. n.* 129). Riportano inoltre i sommati di tutti i predetti elenchi in una sola nota ricapitolativa (*mod. n.* 130) fatta in due esemplari.

Art. 658. Per i mandati spediti dalle Agenzie del Tesoro per spese fisse (escluso il debito vitalizio) gli Agenti del Tesoro descrivono i mandati pagati nel mese in tanti elenchi, in un solo esemplare, (*mod. n.* 131) quanti sono i Ministeri al Bilancio dei quali riguardano le suddette spese. In ogni elenco sono tenute distinte le somme per capitolo.

Le somme totali degli elenchi sono riportate nella nota ricapitolativa (*mod. n.* 124) fatta in due esemplari.

Art. 659. Per i mandati spediti dalle Agenzie del Tesoro per le spese del debito vitalizio, gli Agenti del Tesoro compilano elenchi in tre esemplari (*mod. n.* 132) in uno dei quali descrivono ad uno ad uno i mandati pagati nel mese, e negli altri due riportano soltanto la totalità dei mandati pagati per ogni capitolo del Bilancio.

Art. 660. Entro il 5 di ogni mese gli Agenti del Tesoro compilano in due esemplari e trasmettono alle rispettive Direzioni compartimentali il conto mensuale (*mod. n.* 133) di tutte le operazioni di entrata e di uscita fatte dai Tesorieri per conto dello Stato nel mese precedente.

In esso conto sono descritte ad una ad una le quietanze di versamento di entrate e di prodotti d'ordine, distintamente per Amministrazioni, per classe di Contabili e per debitori diretti, e debbe riportarsi la totalità dei Vaglia del Tesoro spediti nel mese e la totalità di tutta l'entrata dei mesi precedenti.

Vengono altresì descritti nel suddetto conto ad una ad una le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso pervenute ai Tesorieri durante il mese.

I pagamenti dei diversi titoli di spesa sono riferite nel conto soltanto per le somme totali cui ammontano i corrispondenti elenchi, e debbono essere epilogati nel conto stesso colla totalità dei mesi precedenti.

Art. 661. Dopo spedito il conto del mese di ottobre dell'anno successivo a quello che dà nome all'esercizio, il Tesoriere centrale e gli Agenti del Tesoro ne compilano uno complementare subito che sieno state date tutte le disposizioni di regolarità dei pagamenti fatti e riportati nei conti dell'esercizio scaduto.

Art. 662. Per i Tesorieri cessati, oltre il mensuale complementare prescritto all'articolo precedente, gli Agenti del Tesoro ne spediranno un altro almeno al termine di ogni esercizio fino a che non abbiano ricevuto tutte le quietanze di rimborso dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato.

Art. 663. Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli Agenti trasmettono alla Direzione del Tesoro da cui dipendono gli elenchi e le note ricapitolative, coi mandati, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti colle relative contromatrici, come pure i due esemplari del conto mensuale e le contromatrici delle quietanze.

Vi aggiungono pure:

1. L'atto verbale della verificazione fatta alle casse della Tesoreria colla nota delle monete esistenti nella cassa corrente e nella cassa di deposito;

2. La situazione (*mod. n.* 127) dei depositi ricevuti e restituiti durante il mese.

Art. 664. I Direttori del Tesoro, ricevuti i documenti indicati all'articolo precedente, e fattone esame, rimettono all'Uffizio di riscontro gli elenchi e le note ricapitolative coi mandati, le quietanze delle ritenzioni, i Vaglia e i Buoni del Tesoro estinti.

Art. 665. L'Uffizio di riscontro esamina i ricapiti, e riconosciuta la esattezza dei pagamenti e la precisione delle somme riferite negli elenchi e nelle note ricapitolative, e fatto porre in regola quanto vi fosse di inesatto, eseguisce le allibrazioni nei suoi registri e appone sulle note ricapitolative e sugli elenchi la propria sottoscrizione. In uno degli esemplari delle note ricapitolative, e degli elenchi dei mandati del debito vitalizio, dei Buoni e dei Vaglia del Tesoro pone e sottoscrive la dichiarazione di regolarità per servire di discarico al Tesoriere competente, dando alla dichiarazione stessa la data ed un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio, per ogni provincia e per ogni Tesoriere.

Esso trattiene i mandati spediti su crediti aperti quelli per regolazione di spese di riscossione e di giustizia criminale, e quelli degli Agenti del Tesoro per spese fisse cogli elenchi relativi.

Gli altri elenchi, le note ricapitolative, i mandati spediti dai Ministeri, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti sono da esso rinviati alla Direzione del Tesoro.

Trasmette pure alla Direzione del Tesoro gli elenchi dei mandati degli Uffiziali delegati e di spese fisse, la quale li adopera per la compilazione del prospetto stabilito all'articolo 650 e poscia li ritorna all'Uffizio di riscontro.

Art. 666. La Direzione del Tesoro, fatti gli opportuni confronti ed eseguite le necessarie annotazioni nei suoi libri, quando nulla abbia da opporre, sottoscrive le dichiarazioni di regolarità sugli elenchi e sulle note ricapitolative, e trasmette gli uni e le altre agli Agenti del Tesoro, che, fattane registrazione, ne eseguiscono la consegna ai Tesorieri.

Art. 667. I Direttori sottoscrivono gli altri esemplari degli elenchi e quello delle note ricapitolative. Indi ne fanno invio al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) coi mandati spediti dai Ministeri, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti e i documenti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 663.

Art. 668. Le Direzioni esaminano il conto mensuale, fanno regolare quanto vi fosse di inesatto e riportano nei libri, indicati negli articoli 638 e 639, le somme dei versamenti ricevuti e dei pagamenti fatti da ciascun Tesoriere come appariscono nel conto mensuale.

Sottoscrivono poscia i due esemplari del conto mensuale, ne ritengono uno, e trasmettono l'altro all'Uffizio di riscontro.

Art. 669. Una delle due note ricapitolative, i tre esemplari degli elenchi dei mandati, i due esemplari degli altri elenchi e i mandati, i Buoni e i Vaglia del Tesoro pagati mensualmente dal Tesoriere centrale sono dal Ministero delle Finanze trasmessi alla Corte dei conti, la quale, fatte le necessarie verificazioni, rende al Ministero stesso un esemplare degli elenchi e la nota ricapitolativa, avendo prima sottoscritta la dichiarazione di regolarità per servire di discarico al Tesoriere medesimo.

Art. 670. Il Ministero delle Finanze sottoscrive sugli elenchi e sulla nota ricapitolativa la dichiarazione di regolarità e ne fa consegna al Tesoriere centrale.

Art. 671. I mandati, i Vaglia e i Buoni del Tesoro estinti dai Tesorieri di provincia sono trasmessi coi relativi elenchi dal Ministero delle Finanze alla Corte dei conti, la quale gli ritorna un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ricevuta.

Art. 672. Con gli elenchi restituiti al Ministero delle Finanze dalla Corte dei conti, e con quelli trattenuti dalla stessa, si eseguiscono nei registri di ambidue gli Uffizi le allibrazioni dei pagamenti fatti.

Art. 673. Un esemplare del conto mensuale del Tesoriere centrale è dal Ministero delle Finanze trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 674. Gli elenchi relativi ai Buoni del Tesoro sono trasmessi alla Corte dei conti accompagnati da una nota in due esemplari (*mod. n.* 134) nella quale sono riepilogate le somme pagate per interessi dei Buoni.

Un esemplare di queste note è trattenuto dalla Corte dei conti, e l'altro è restituito al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per servire a fare l'imputazione degli interessi dei Buoni al relativo capitolo del Bilancio.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni.

Art. 675. Per ogni esercizio si debbono tenere scritture separate, come pure si debbono dare prospetti periodici e conti mensuali distinti.

Art. 676. Quando vi sono due esercizi aperti, il resto della cassa dei due esercizi è riepilogato sul documento che riguarda l'esercizio dell'anno in corso.

Art. 677. Gli elenchi, le note ricapitolative, i prospetti e i conti mensuali hanno la data dell'ultimo giorno del mese.

L'atto verbale di verificazione di cassa ha la data del giorno in cui la verificazione ebbe effetto.

Quando i documenti predetti riguardino l'azienda di un Contabile cessato, per qualsiasi motivo, dalle sue funzioni, avranno la data del giorno in cui il servizio fu assunto dal nuovo Contabile o dal Gerente.

Art. 678. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti debbono essere eseguite senza raschiature e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti.

Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni.

Se venga annullata una quietanza di versamento, ovvero annullato un mandato pagato, le rettificazioni si fanno nei prospetti, nei registri e nei conti all'epoca in cui viene regolato l'errore

TITOLO X.

Dell'assetto definitivo del Bilancio
e del rendimento dei conti
dell'Amministrazione dello Stato.

CAPITOLO I.

Assetto del Bilancio.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 679. L'assesto definitivo del Bilancio è sancito con legge speciale.

Il progetto di questa legge è presentato alla Camera elettiva nei primi due mesi della sessione, che succede al giorno nel quale l'esercizio è chiuso.

Si uniscono al progetto il conto di ciascun Ministero, quello generale dell'Amministrazione delle Finanze e le osservazioni della Corte dei conti (1).

Art. 680. Nell'assesto definitivo del Bilancio devono essere dimostrate tutte le entrate riscosse, le spese pagate, e le somme rimaste a riscuotere e a pagare alla chiusura dell'esercizio.

Sezione II. — *Accertamento delle entrate.*

Art. 681. Al progetto di legge per l'assento definitivo del Bilancio è unito un prospetto in cui sono indicate le entrate:

prevedute;
accertate;
riscosse;
rimaste da riscuotere.

Art. 682. L'ammontare delle contribuzioni dirette stabilito in appoggio di ruoli, quando a termini di leggi se ne debba dar debito agli Esattori, ai Ricevitori o agli altri Contabili, è compreso fra le entrate riscosse.

Le somme, che per entrate di questa natura non sieno state versate nelle Tesorerie prima della chiusura dell'esercizio, figurano nei conti qual debito di cassa di quei Contabili.

(1) Art. 50 R. D. 302.

Sezione III. — *Appuramento delle entrate arretrate e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

Art. 683. Le entrate, che alla chiusura d'un esercizio rimangono da riscuotere, vengono aggiunte al Bilancio dell'esercizio immediatamente successivo, con applicazione ai capitoli e agli articoli, cui per loro natura si riferiscono (1).

Ove alcuna di esse entrate non sia applicabile ad uno dei capitoli del Bilancio, è conservato il capitolo del Bilancio precedente, e se ne fa l'aggiunta dopo quelli delle entrate ordinarie o straordinarie del Bilancio, secondo ne sia il caso.

Art. 684. Le entrate così aggiunte al Bilancio sono riscosse e comprese nel conto dell'esercizio del Bilancio medesimo.

Esse sono però inscritte nei registri e nei conti in modo distinto da quelle proprie di detto Bilancio.

Eguale distinta inscrizione avranno quelle entrate, le quali, sebbene non comprese fra le arretrate alla chiusura del precedente esercizio, vengano riconosciute dovute durante l'esercizio successivo e sieno, per ragione di tempo, relative agli anni precedenti.

Sezione IV. — *Accertamento delle spese.*

Art. 685. Al progetto di legge per l'assesto definitivo del Bilancio è unito un prospetto in cui sono indicate le somme delle spese:

autorizzate con la legge di approvazione del Bilancio e con leggi successive;

annullate da leggi durante l'esercizio;

accertate;

rimaste senza impiego, da annullare colla legge d'assesto del Bilancio.

Le spese accertate si dimostrano:

a) colle somme dei mandati spediti e pagati;

b) con quelle delle spese trasportate all'esercizio successivo, distinguendo l'ammontare dei mandati spediti e non pagati da quello dei mandati da spedire.

Sezione V. — *Appuramento delle spese arretrate e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

Art. 686. Se una spesa prevista nel Bilancio non sia intieramente fatta, mentre ne dura ancora la causa, si trasporta all'esercizio successivo la somma necessaria a compierla, previa giustificazione alla Corte dei conti (2).

Art. 687. Dura ancora la causa di una spesa, e se ne trasporta la somma al Bilancio dell'esercizio successivo, quando si tratti di forniture, trasporti o lavori dati in appalto con contratti approvati prima della fine dell'anno, che ha dato nome all'esercizio o incominciati ad economia prima dello stesso termine.

Si trasportano egualmente le somme relative alle partite scadute e non pagate: quelle per i diritti acquisiti dai creditori dello Stato a cagione di assegnamenti personali non soddisfatti, e quelle altre che riguardano spese, le quali nei rapporti di tempo appartengono all'anno che ha dato nome all'esercizio.

Art. 688. Sono comprese fra le somme da trasportare, giusta il precedente articolo, quelle ancora necessarie per le parziali forniture, trasporti o lavori non ancora appaltati, o incominciati ad economia il 31 dicembre, quando siffatte spese, sebbene fra loro distinte, formino il compimento di altre già appaltate od incominciate ad economia e sieno dipendenti le une dalle altre.

Di codesta natura non sono però le somme rimaste disponibili il 31 dicembre per servizi annuali. L'impiego di queste somme è vietato trascorso quel giorno.

Art. 689. Le somme che, diffalcato l'ammontare dei mandati spediti e dei crediti aperti, rimangano disponibili il 31 dicembre sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, sono trasportate il 1.º gennaio seguente ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

In seguito e non più tardi della chiusura dell'esercizio cui si riferiscono sono aggiunte alle somme suddette quelle che rimanessero disponibili sopra i crediti aperti a tutto il 31 dicembre.

Quando nell'ultimo degli anni, in cui è ripartito il fondo di una spesa straordinaria, vi sia qualche somma impegnata da trasportare all'esercizio successivo, si deve eseguire il trasporto soltanto alla chiusura dell'esercizio (3), previa giustificazione alla Corte dei conti.

Art. 690. Le somme per ispese che alla chiusura d'un esercizio non sieno effettuate, nè sieno della natura di quelle indicate nei precedenti articoli, vengono annullate (4).

Sono pure annullate senza pregiudizio dei creditori le somme inscritte per cinque anni consecutivi nei conti amministrativi dei Ministeri, senza che i creditori ne abbiano chiesto il pagamento.

Continuano a vece a trasportarsi agli esercizi successivi quelle intorno alle quali esista vertenza amministrativa o giudiziaria, ovvero sieno colpite da opposizione o da sequestro, come pure le somme rimaste dalle assegnazioni per il servizio del Debito pubblico qualunque sia l'anno della loro provenienza.

Art. 691. Ciascun Ministero tiene un registro in cui nota tutte le somme delle partite di spesa annullate nei conti annuali.

In questo registro nota pure le disposizioni date in seguito alle domande che successivamente fossero fatte dai creditori.

Art. 692. Alla chiusura dell'esercizio i Ministeri compilano il prospetto (*mod. n.* 135) della situazione generale delle spese relative all'esercizio stesso, conservando le ripartizioni del Bilancio.

Il prospetto dimostra per ciascun capitolo:

1. La somma delle spese autorizzate;

2. La somma delle spese accertate distinguendole come segue:

a) ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento;

b) ammontare delle partite da trasportare all'esercizio successivo giusta gli articoli 686, 687 e 688;

c) ammontare delle altre partite già trasportate e da trasportare all'esercizio successivo giusta l'art. 689.

3. La somma rimasta senza impiego da annullare colla legge d'assesto del Bilancio.

(1) Art. 51, R. D. 302.
(2) Art. 53 R. D. 302.
(3) Art. 56, R. D. 302.
(4) Art. 57, R. D. 302.

Art. 693. A corredo del prospetto generale indicato all'articolo precedente i Ministeri uniscono due prospetti in cui danno la dimostrazione particolareggiata delle spese da trasportare all'esercizio successivo, conformemente alla distinzione fatta alle lettere *b* e *c* dell'articolo stesso.

Nel prospetto (*mod. n.* 136), che comprende le spese impegnate da trasportare, sono partitamente inscritti per ciaschedun articolo di ogni capitolo i nomi dei creditori, i contratti o altri titoli di autorizzazione, l'oggetto del credito e le somme dovute a saldo del credito medesimo.

Nel prospetto (*mod. n.* 137), che comprende le spese straordinarie eseguibili in più anni, sono inscritti i fondi di ciaschedun capitolo trasportati o da trasportare a quello immediatamente successivo.

Art. 694. Ove all'atto della compilazione de' prospetti di cui all'art. precedente si riconosca la mancanza o la insufficienza di fondi per il pagamento di qualche spesa da trasportare all'esercizio successivo, i Ministeri devono promuovere subito dal potere legislativo l'assegnazione delle somme necessarie.

La spesa però è inscritta egualmente nei prospetti.

Art. 695. I prospetti indicati agli art. 692 e 693 sono da ciascun Ministero trasmessi in tre esemplari non più tardi del 15 novembre alla Corte dei conti, la quale, dopo averne riconosciuta la esattezza, la fa risaltare con apposita dichiarazione sui medesimi, trasmette al Ministero delle Finanze i tre esemplari del prospetto di situazione generale unendovi uno solo dei prospetti particolarizzati.

La Corte dei conti trasporta quindi nei suoi libri all'esercizio successivo le somme per il pagamento delle spese impegnate sull'esercizio scaduto, facendo da questo il diffalco delle somme medesime. Tale trasporto si fa ai capitoli del Bilancio cui per loro natura sono applicabili le spese che vi si trasferiscono.

Se non havvi capitolo cui possano le spese applicarsi come a capitolo proprio si mantiene quello del precedente Bilancio.

Art. 696. Il Ministero delle Finanze, eseguite le operazioni di diffalco e di trasporto, tiene presso di sè un esemplare dei prospetti di situazione generale e i prospetti particolarizzati delle spese trasportate all'esercizio successivo, e restituisce gli altri due esemplari del prospetto di situazione generale alla Corte dei conti, dopo averli completati colla dichiarazione delle effettuate operazioni.

Art. 697. Un esemplare dei prospetti di situazione generale coi relativi prospetti particolarizzati è dalla Corte dei conti restituito al competente Ministero, il quale eseguisce analoghe operazioni nei suoi registri.

Art. 698. Subito dopo la chiusura dell'esercizio e anche prima che sieno eseguite le operazioni di trasporto, i Ministeri possono spedire mandati ed aprire crediti per il pagamento delle relative spese, ad eccezione di quelle per le quali abbisognino nuove assegnazioni di fondo che non fossero ancora concedute.

Art. 699. Le somme aggiunte al Bilancio per il pagamento di spese provenienti da esercizi scaduti debbono figurare nei registri e nei conti dell'esercizio del Bilancio medesimo, ma in modo distinto, per mezzo di speciali colonne (1).

Le spese di ciaschedun capitolo si applicano ai fondi dell'anno corrente o degli anni precedenti secondo la loro derivazione.

Art. 700. Una serie speciale d'articoli viene aggiunta a ciaschedun capitolo per le spese che vi sono trasportate, relative agli anni precedenti.

Art. 701. È vietato il trasporto di fondi da un articolo di spesa propria dell'anno corrente ad altro articolo di spesa propria degli anni precedenti e viceversa.

Art. 702. Ove nel corso dell'esercizio si debba eseguire il pagamento di una spesa riferibile in ragione di tempo agli anni precedenti, per la quale nel prospetto delle somme trasportate non sia stato inscritto alcun fondo, o ne sia stato allogato uno insufficiente e non vi si possa sopperire coi fondi disponibili per economie fatte su altri articoli di spese dello stesso capitolo e relative altresì agli anni precedenti, si promuove dal potere legislativo l'assegnazione dell'occorrente fondo in aggiunta a quello proveniente dall'esercizio scaduto.

Nello stesso modo si procede rispetto alle somme annullate nei conti a termini dell'art. 690 le quali venissero in seguito reclamate dai creditori.

Art. 703. Ai mandati ed alle aperture di crediti per il pagamento di spese provenienti dall'esercizio chiuso è posta l'indicazione: *Anni precedenti.*

Art. 704. Le disposizioni degli articoli 699 a 703 non sono applicabili alle somme rimaste disponibili per ispese straordinarie ripartite in più anni.

Il trasporto di queste somme è fatto a termini del disposto dall'art. 689, ed i relativi mandati di pagamento e decreti di apertura di credito sono spediti con applicazione all'*anno corrente.*

Quando però si tratti della somma trasportata dall'ultimo degli esercizi in cui venne ripartita la spesa, la spedizione dei mandati e l'apertura dei crediti ha luogo con applicazione agli *anni precedenti.*

Art. 705. Le operazioni relative alla chiusura dell'esercizio debbono essere compiute entro il mese di novembre di ciascun anno.

Sezione VI. — *Trasporto nel Conto speciale del Tesoro dei mandati spediti e non pagati alla chiusura dell'esercizio.*

Art. 706. I mandati spediti direttamente dai Ministeri, non pagati alla chiusura dell'esercizio, possono, senza essere rinnovati, avere efficacia per cinque anni da contare dal primo giorno dell'anno in cui furono spediti (2).

Art. 707. I mandati indicati all'articolo precedente sono dal Ministero delle Finanze e dalla Corte dei conti riportati, separatamente per ogni Ministero che li ha spediti e per ordine di capitolo, dai registri dell'esercizio cui si riferiscono in altro registro denominato *Conto speciale del Tesoro.*

(1) Art. 51 R. D. 302.
(2) Art. 52 R. D. 302.

Art. 708. Nei quattro anni consecutivi a quello in cui furono spediti i mandati trasportati nel Conto speciale del Tesoro le somme di quelli fra essi che vengono pagati, si registrano nelle scritture dell'esercizio dell'anno in corso all'atto del pagamento.

Art. 709. Il primo di gennaio di ciascun anno il Ministero delle Finanze ritira dalle Tesorerie tutti i mandati non estinti, per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente si sia maturato il quinquennio.

Ritira egualmente gli atti di sequestro o di opposizione di cui fossero colpiti i mandati.

Art. 710. L'ammontare dei mandati non pagati nel quinquennio è versato al Tesoro dello Stato, salvi i diritti dei creditori.

La somma però dei mandati colpiti da sequestro o da opposizione, è depositata nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti per conto di chi di ragione.

Questo deposito libera lo Stato (1).

Art. 711. Per l'esecuzione del disposto dall'articolo precedente, il Ministero delle Finanze compila un prospetto, nel quale inscrive distintamente per Ministero da una parte i mandati non pagati, l'ammontare dei quali debbesi versare quale entrata eventuale del Tesoro, e dall'altra quelli colpiti da inibizione o da sequestro, l'importare dei quali è da depositarsi nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 712. Riconosciuto dalla Corte dei conti esatto il prospetto dei mandati non pagati nel quinquennio, il Ministero delle Finanze scrive a tergo di ogni mandato l'ordine al Tesoriere centrale di versare la somma in conto entrate del Tesoro all'apposito capitolo del Bilancio, o di pagarla alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Tale ordine è visto dalla Corte dei conti.

Il Tesoriere centrale eseguisce l'ordine posto a tergo dei mandati suddetti e ne porta l'ammontare in uscita nei conti dell'anno in cui scade il quinquennio.

Art. 713. Il Ministero delle Finanze trasmette all'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti un prospetto in due esemplari, nel quale siano indicati per ogni Ministero i creditori originari a favore dei quali i mandati furono spediti, le opposizioni o i sequestri da cui sono colpiti, il nome, il cognome, la qualità e il domicilio degli opponenti o sequestranti, e vi unisce gli atti con tutte le indicazioni necessarie.

Un esemplare del prospetto viene dall'Amministrazione della Cassa centrale restituito al Ministero delle Finanze con dichiarazione di ricevuta.

Art. 714. Del deposito fatto alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti il Ministero delle Finanze fa rendere consapevoli le parti interessate.

Art. 715. Dopo l'eseguito deposito delle somme relative a mandati colpiti da sequestro o da opposizione divenendo libero lo Stato da ogni responsabilità, gli atti, che riguardo a quei mandati emanassero dalle Autorità giudiziarie, debbono essere intimati all'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Art. 716. Quando il creditore di un mandato riscosso in conto entrate del Tesoro, ne domandi il pagamento, il Ministero delle Finanze si assicura della sussistenza del credito, e in caso affermativo spedisce a favore del creditore un nuovo mandato sull'apposito capitolo del Bilancio.

CAPITOLO II.

Rendiconto dei conti dell'Amministrazione dello Stato.

Sezione I. — *Norma generale.*

Art. 717. Compiute le operazioni di chiusura dell'esercizio, indicate nel capitolo precedente, i Ministeri compilano i conti dell'Amministrazione dello Stato.

Sezione II. — *Conti dei Ministeri* (2).

Art. 718. Ciascun Ministero forma il conto delle spese della propria Amministrazione.

Art. 719. Oltre il prospetto di situazione generale di cui all'art. 692 è compilato un prospetto particolareggiato (*mod. n* 138) in cui, per ciascheduno degli articoli onde si compongono i capitoli, sono inscritte le spese accertate, l'ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento, e le spese trasportate all'esercizio successivo.

Art. 720. Il prospetto particolareggiato, di cui è cenno al precedente articolo, è trasmesso non più tardi del 20 di novembre alla Corte dei conti premettendovi una nota nella quale, per ciascun servizio, sono date dettagliate spiegazioni sulle spese inscrittevi e sulla differenza tra l'ammontare delle spese accertate e quello delle spese autorizzate.

Art. 721. La Corte dei conti, esaminato il prospetto particolareggiato e trovatolo regolare, vi appone analoga dichiarazione e lo invia al Ministero delle Finanze assieme alla nota premessavi per essere unito al conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Sezione III. — *Conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.*

Art. 722. Il Ministro delle Finanze forma il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Tale conto (*mod. n.* 139) riassume le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico danaro, le operazioni d'ordine, e la situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio (3).

Art. 723. Al conto generale sono uniti:

1. il conto delle entrate dello Stato;
2. il conto delle spese dello Stato;
3. il conto del movimento dei fondi;
4. la situazione delle Tesorerie di provincia;
5. la situazione della Tesoreria centrale;
6. i conti dell'Amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali (4).

Art. 724. Il conto delle entrate dello Stato (*mod. n.* 140) indica per ogni ramo le somme previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

(1) Art. 53 e 54 R. D. 302.
(2) Art. 59. R. D. 302.
(3) Art. 60 R. D. 302.
(4) Art. 61 R. D. 302.

A illustrazione di questo conto si uniscono prospetti dei valori e delle materie, che produssero le entrate.

Art. 725. Il conto delle spese dello Stato (*mod. n.* 141) è diviso per Ministero e per capitolo e dimostra:

le spese autorizzate;
le spese accertate;
i pagamenti effettuati;
quelli rimasti da effettuare.

Art. 726. Il conto del movimento dei fondi (*modulo n.* 242) presenta i movimenti dei fondi tra i Contabili di riscossione di entrate, i Tesorieri di provincia e il Tesoriere centrale.

Art. 727. La situazione delle Tesorerie di provincia (*mod. n.* 143) dimostra per ciascun Tesoriere:

1. nell'entrata:

le somme di cui è rimasto in debito il Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

i versamenti fatti dai Contabili di riscossione delle entrate, e dai debitori diretti;

le riscossioni per acquisto di Buoni del Tesoro;

quelle per fondi somministrati, per rilascio di Vaglia del Tesoro e per altri introiti.

2. nell'uscita:

la somma di cui il Tesoriere è rimasto in credito alla chiusura dell'esercizio precedente per eccedenza di pagamenti a fronte delle riscossioni;

i mandati pagati per conto del Bilancio dello Stato;

i Buoni del Tesoro estinti;

i Vaglia del Tesoro pagati;

i fondi somministrati ad altre Tesorerie, e i titoli di altre uscite;

3. la differenza tra l'entrata e l'uscita che costituisce il resto o il manco di cassa della Tesoreria alla chiusura dell'esercizio.

Art. 728. La situazione della Tesoreria centrale (*mod. n.* 144) è compilata secondo le regole stabilite all'articolo precedente per quella delle Tesorerie di provincia.

Art. 729. I conti dell'Amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali dimostrano le operazioni eseguite durante l'esercizio, e la situazione alla chiusura del medesimo dei fondi pel servizio del Debito pubblico, e per quegli altri servizi che abbiano relazione col Bilancio dello Stato.

Art. 730. Il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze con tutti i documenti a corredo viene dal Ministero delle Finanze trasmesso alla Corte dei conti, la quale, riconoscendolo regolare, lo attesta sul conto medesimo e lo rinvia al Ministero accompagnandolo colla relazione di cui all'art. 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 731. Il Ministero delle Finanze fa stampare il conto generale e la relazione della Corte dei conti come pure i conti particolari dei Ministri, e ne fa la presentazione alla Camera elettiva insieme al progetto della legge di approvazione.

Sezione IV. — *Conti delle Amministrazioni dello Stato.*

Art. 732. Chiuso l'esercizio, i Ministeri e gli altri Uffizi ai quali è affidata l'amministrazione di entrate debbono compilare il proprio conto e inviarlo al Ministero delle Finanze.

Art. 733. Il conto è tratto dai conti particolari dei Contabili di riscossione delle entrate, dai registri e dai conti correnti delle Amministrazioni centrali, e dai prospetti dei resti attivi, che entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio ogni Contabile debbe far pervenire alla rispettiva Amministrazione.

Art. 734. Il conto indicato all'art. 732 si compone dei seguenti documenti:

1. conto (*mod. n.* 145) riassuntivo per capitolo e per articolo;

2. conto (*mod. n.* 146) delle entrate riscosse, distinto per capitolo, per articolo e per Contabile;

3. prospetto (*mod. n.* 147) particolarizzato delle entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio;

4. conto (*mod. n.* 148) di debito e credito dei Contabili di riscossione delle entrate.

A corredo del conto si unisce una nota, in cui sono indicati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni a fronte delle entrate previste nella parte attiva del Bilancio.

Sezione V. — *Conto speciale del Tesoro.*

Art. 735. Il Ministero delle Finanze forma annualmente il conto speciale del Tesoro (*mod. n.* 149) per i mandati spediti dai Ministeri e non pagati.

Questo conto è diviso per esercizio e comprende:

1. i mandati rimasti a pagare alla chiusura di ciascun esercizio;

2. i mandati pagati durante i quattro anni successivi a quello della loro spedizione;

3. i versamenti effettuati nella Cassa dei depositi e dei prestiti per mandati colpiti da opposizione o da sequestro;

4. i mandati l'ammontare dei quali fu riscosso e versato quale entrata del Tesoro;

5. i mandati, pel pagamento dei quali è non ancora scaduto il termine utile.

Art. 736. Il conto di cui è cenno all'articolo precedente, è verificato e visto dalla Corte dei conti, e viene posto a corredo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

CAPITOLO III.

Rendimento dei conti giudiziali.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 737. I Tesorieri e tutti gli altri Contabili dello Stato in danaro o in materia rendono il conto della loro azienda alla Corte dei conti direttamente o per mezzo delle rispettive Amministrazioni secondo è prescritto per ciascun servizio.

Se per uno stesso Uffizio più Contabili presero parte al maneggio del danaro o di cose dello Stato durante uno stesso esercizio, ciascuno di essi rende separatamente il conto della sua azienda.

Quando un Contabile muti d'Uffizio nel corso dell'esercizio, deve produrre entro un mese il proprio conto.

Art. 738. In tutti i casi nei quali, per effetto di permesso, di congedo o di malattia, i Contabili affidano sotto la loro personale responsabilità il servizio a persona di conosciuta probità ed idoneità, la quale sia accetta all'Autorità competente, non si

interrompe la durata dell'azienda, e il Contabile titolare comprende anco questo periodo nei suoi conti, come se non fosse avvenuta la temporanea sostituzione.

Art. 739. In casi eccezionali, come dimissione, morte, manco di cassa di un Contabile, il Ministero competente fissa i termini, entro i quali i conti debbono essere presentati, quando la Corte dei conti non siasi servita della facoltà di fissarli essa stessa, ed ove sia d'uopo i conti vengono compilati d'uffizio.

Art. 740. Ciascun Ministro stabilisce con apposite istruzioni, da approvarsi con R. decreto, di concerto col Ministro delle Finanze e colla Corte dei conti, i modelli dei conti giudiziali, che risguardano i suoi Contabili e i documenti giustificativi, che li debbono corredare, per tutto ciò che non sia stabilito nel presente regolamento.

Sezione II. — *Conti dei Contabili di riscossione delle entrate dello Stato.*

Art. 741. I Contabili di riscossione di qualsiasi entrata dello Stato presentano il loro conto annuale nel termine di un mese dopo il chiudimento dell'esercizio al Ministero da cui dipendono.

Art. 742. Ogni conto debbe dimostrare:

1. il debito del Contabile alla chiusura dell'esercizio precedente, oppure il suo cedito alla stessa epoca;

2. le riscossioni ed i versamenti effettuati nel corso dell'azienda cui è relativo il conto;

3. il debito o il credito del Contabile alla chiusura dell'esercizio da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

Art. 743. I conti dei Contabili delle entrate, verificati dal Ministero da cui dipendono, sono dal medesimo riassunti in un prospetto generale, e trasmessi assieme ai documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Sezione III. — *Conti dei debitori di entrate dello Stato che versano direttamente nelle Tesorerie.*

Art. 744. Alla chiusura di ciascun esercizio è compilato e presentato dal competente Ministero alla Corte dei conti il conto di ciascun appaltatore di entrate dello Stato o di altro debitore obbligato a versare direttamente nelle Tesorerie.

Ogni capitolo di entrata forma oggetto di un conto distinto.

Art. 745. Ogni conto deve dimostrare:

1. il debito o il credito di ciascun debitore alla chiusura del precedente servizio;

2. il debito accertato per l'esercizio di cui si rende il conto;

3. i versamenti fatti nelle Tesorerie;

4. il debito o il credito del debitore alla chiusura dell'esercizio, da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

Sezione IV. — *Conti del Tesoriere centrale e dei Tesorieri di provincia.*

Art. 746. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia presentano al Ministero delle Finanze il conto della loro azienda per l'esercizio chiuso non più tardi del 31 dicembre di ciaschedun anno.

Art. 747. Il conto di ciascun Tesoriere dimostra:

1. nell'entrata:

il debito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

le riscossioni per entrate del Bilancio, per Buoni del Tesoro, e per Vaglia del Tesoro, per fondi somministrati e per altri introiti.

2. nell'uscita:

il credito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

le dichiarazioni di regolarità per pagamenti di mandati dei Ministeri, degli Ufficiali delegati e degli Agenti del Tesoro, di Buoni del Tesoro, di Vaglia del Tesoro e le quietanze per fondi somministrati ed ordini per altri pagamenti.

3. la differenza tra l'entrata e l'uscita che costituisce il resto o il manco di cassa alla chiusura dell'esercizio, da trasportare all'esercizio successivo.

Art. 748. Le riscossioni sono giustificate colla produzione delle madri delle quietanze e dei Vaglia del Tesoro, che il Tesoriere ha rilasciato a coloro che hanno eseguito i versamenti.

I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità delle quietanze e degli ordini ricevuti dai Tesorieri, come pure colla produzione dei decreti di scarico nei casi di furto o di perdite per forza maggiore.

Art. 749. I conti dei Tesorieri sono dal Ministero delle Finanze esaminati, e quindi trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Art. 750. I Tesorieri di provincia rendono annualmente il conto dei fondi provinciali e di sussidio, come di altri servizi speciali, di cui fossero incaricati, osservando le prescrizioni stabilite dalle leggi o da altre disposizioni che li riguardano.

Il Tesoriere centrale rende il conto dei servizi speciali ad esso affidati.

Art. 751. I Prefetti debbono rendere consapevole il Ministero delle Finanze della presentazione e della approvazione dei conti che riguardano gl'interessi delle provincie o dei consorzi.

Sezione V. — *Conti dei Contabili di materie.*

Art. 752. I conti delle materie di ragione dello Stato sono dati dai Contabili ad anno civile.

Art. 753. Terminato l'anno, ciascun Contabile compila il conto generale delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzeni, giustificandole colla produzione dei documenti richiesti dalle specialità di ciascun servizio.

Art. 754. Il conto viene trasmesso al Ministero da cui il Contabile dipende coi documenti giustificativi.

Il Ministero, dopo esaminato e rivestito il conto dell'attestato, dal quale risulti che lo stesso corrisponde con le scritture tenute presso il medesimo, lo trasmette alla Corte dei conti con tutti i documenti per il giudizio di liberazione.

Capitolo IV.

Trasporto nei campioni demaniali dei debiti dei Contabili, e di altri debitori dello Stato.

Art. 755. I debiti accertati a carico dei Contabili di riscossione delle entrate e dei Tesorieri alla cessazione del loro impiego; i debiti a carico degli appaltatori di diritti di Finanze alla cessazione del loro appalto; e in generale qualunque debito verso lo Stato, quando non sia stato pagato nel corso del relativo esercizio, sono trasportati nei *campioni demaniali*, perchè sieno riscossi dagli Agenti dell'Amministrazione demaniale.

Art. 756. Sono eccettuati dalla disposizione indicata all'articolo precedente:

1. i resti e i debiti per cui siasi dal debitore ottenuta dilazione al pagamento, o verta lite o trattativa;

2. le somme di cui i Contabili possono comparire debitori per causa di rimborsazioni loro dovute o per qualunque siasi altro motivo di semplice regolazione di partite.

Art. 757. In ogni anno i Ministeri compilano il prospetto delle partite da trasportare nei *campioni demaniali*, desumendolo dai conti amministrativi delle entrate, e dai conti dei Tesorieri e degli altri Contabili.

Art. 758. I prospetti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, corredati di tutte le carte e notizie atte a facilitare la riscossione delle partite da trasportarsi nei *campioni demaniali*.

Art. 759. Il Ministero delle Finanze provvede per il trasporto nei *campioni demaniali* delle partite comprese nei prospetti, ed eseguito il trasporto ne trasmette un certificato ai Ministeri competenti.

Art. 760. I Ministeri notano a scarico nei conti amministrativi, ed in quelli dei Tesorieri e degli altri Contabili per l'esercizio successivo, le partite state trasportate nei *campioni demaniali*.

Le partite medesime sono altresì notate a credito nei conti giudiziali come partite che non avranno più da riprodursi a debito nei conti degli esercizi successivi.

L'accreditamento nei conti giudiziali è giustificato colla produzione dei certificati prescritti all'articolo precedente.

TITOLO XI.

Disposizioni varie.

Art. 761. Tutti i registri, le scritture e i conti dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti in lire italiane e centesimi di lira.

Per quelli dei Contabili in materia, per i quali occorra la indicazione di pesi, di misure di superficie, ecc., debbono esporsi le quantità secondo il sistema metrico decimale prescritto dalla legge 28 luglio 1861, n. 132.

Art. 762. I regolamenti che riguardino discipline di contabilità in denaro o in materie riflettenti i diversi servizi dello Stato, devono dai singoli Ministeri essere comunicati in progetto a quello delle Finanze per averne il suo avviso.

Il relativo decreto di approvazione deve essere contrassegnato anche dal Ministro delle Finanze.

Debbono essere ugualmente comunicati al Ministero delle Finanze i progetti di decreti che abbiano per effetto di aggiungere oneri allo Stato.

Art. 763. Le Amministrazioni che avessero già presentati gli inventari dei beni mobili non devono produrre, per l'esecuzione degli art. 137 e 139, che i prospetti delle variazioni avvenute agl'inventari medesimi fino al 31 dicembre 1863.

Art. 764. I Ricevitori di provincia nelle Provincie napolitane e siciliane, e gli Amministratori camerali residenti nei capiluoghi delle provincie romagnole, umbre e marchigiane, i quali a termini dell'art. 18 del R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582, esercitino le funzioni di Tesorieri di provincia, debbono osservare le prescrizioni contenute per i Tesorieri provinciali nel presente regolamento.

I Ricevitori di circondario nelle Provincie napolitane e siciliane e gli Amministratori camerali di Camerino, Fermo, Orvieto, Rieti e Spoleto ricevono i versamenti dai Contabili e dai debitori diretti, rilasciando le quietanze con l'applicazione stabilita nel quadro annuale di classazione delle entrate, per conto proprio, e se ne danno debito come i Tesorieri di provincia.

Essi rilasciano pure Vaglia del Tesoro, secondo le norme stabilite per i Tesorieri di provincia nel presente regolamento. I Vaglia però debbono essere tratti soltanto sul Tesoriere centrale e sui Tesorieri di provincia.

Art. 765. Colle somme derivanti dai versamenti ricevuti, i Ricevitori e gli Amministratori camerali di circondario indicati nell'articolo precedente eseguiscono i pagamenti loro ordinati per conto del Tesoriere della rispettiva provincia.

Tutte le somme derivanti dai versamenti ricevuti devono essere riversate nella cassa del Tesoriere provinciale, sia con danaro contante, sia con carte contabili.

Il loro discarico è quindi unicamente costituito da quietanze che vengono ad essi rilasciate dal Tesoriere della provincia.

I Ricevitori e gli Amministratori camerali di circondario daranno i conti e le dimostrazioni ed eseguiranno i riversamenti nei modi e nei tempi che saranno stabiliti in apposite istruzioni dal Ministero delle Finanze.

Le Sottoprefetture nei circondari ove esistono Ricevitori o Amministratori camerali registrano le quietanze e i Vaglia del Tesoro e hanno la vigilanza sulle operazioni di tali Contabili secondo le prescrizioni che saranno date colle istruzioni suricordate.

Art. 766. Le formalità prescritte per la quietanza dei mandati di spese a carico dello Stato debbonsi osservare anco per le quietanze dei Buoni del Tesoro e di tutti gli altri titoli di spesa che debbono essere quietanzati, e per i quali non esistano prescrizioni in contrario.

Art. 767. I conti e i prospetti, le note e le situazioni, che debbono trasmettersi alle Autorità competenti, a' termini del presente regolamento si compilano e si producono nelle determinate scadenze anco se offrano un risultamento negativo, nel quale caso si riportano, ove occorra, le totalità dei conti e delle dimostrazioni precedenti.

Art. 768. Le spedizioni di danaro che possono essere fatte a termini dell'art. 144 dalle Tesorerie provinciali a Contabili di circondario e viceversa, debbonsi eseguire in analogia alle prescrizioni contenute nell'art. 550 e negli articoli successivi.

Art. 769. Le partite di spese fisse relative a stipendi, fitti, censi, canoni e simili, non possono essere trasportate da una ad altra Agenzia provinciale del Tesoro, se non per effettivo cambiamento di destinazione degl'impiegati, o per cambiamento di domicilio degli altri creditori da provarsi in analogia al prescritto dall'art. 347 del presente regolamento.

Art. 770. Le Agenzie del Tesoro, per il pagamento delle pensioni o di assegni dovuti ad impiegati in disponibilità o in aspettativa, possono tenere per validi anche certificati di esistenza, che i pensionari o gli impiegati suddetti si fossero procurati dalle Autorità di quei Comuni, ove momentaneamente avessero la loro dimora.

Il certificato sarà in tal caso convalidato col visto del Prefetto o del Sottoprefetto del circondario, il quale ne farà, con lettera d'uffizio, la trasmissione all'Agenzia del Tesoro, che ne debbe eseguire il pagamento.

Art. 771. A misura che si renda necessario il rinnovamento in tutto un compartimento dei registri attuali delle pensioni sarà posta in atto la disposizione contenuta nell'art. 346.

Quindi negli attuali registri saranno fatte quelle nuove iscrizioni o quelle variazioni che verranno ordinate o dal Ministro delle Finanze o dalle Direzioni compartimentali del Tesoro in conformità agli articoli 346, 349, 354 e 368.

Art. 772. Gli Uffiziali delegati al pagamento delle pensioni nelle Provincie napolitane, siciliane, toscane riportano dai ruoli delle pensioni in uno speciale registro le partite dell'esercizio 1863, per le quali ancora non fu spedito alcun ordine di pagamento. Indi consegnano i ruoli agli Agenti del Tesoro, i quali, ritirato l'esemplare dei ruoli stessi conservato dai Ricevitori o Cassieri provinciali, fanno il confronto delle partite, e riconosciutone l'accordo trasmettono quest'ultimo esemplare alla Direzione da cui dipendono, trattenendo l'altro per provvedere al pagamento delle pensioni posteriori all'esercizio 1863.

Gli Uffiziali delegati continueranno a spedire i mandati di pagamento sui crediti aperti a loro disposizione per rate di pensioni anteriori al 1.o gennaio 1864 risultanti dall'estratto sovraindicato.

Questi mandati, prima del pagamento, devono essere visti dagli Agenti del Tesoro che li allibrano nei ruoli relativi.

Art. 773. Nelle Provincie dell'Italia superiore, delle Marche e dell'Umbria, tutte le operazioni di contabilità riguardanti l'esercizio 1863 saranno continuate fino alla chiusura dell'esercizio stesso sotto l'osservanza delle discipline contenute nei regolamenti approvati coi Reali Decreti del 7 novembre 1860, numeri 4441 e 4442.

Nelle Provincie napolitane, siciliane e toscane, le operazioni di contabilità dell'esercizio 1863 saranno, fino alla chiusura dell'esercizio stesso, continuate sotto l'osservanza del Reale Decreto del 3 novembre 1861, n. 303, e delle istruzioni del 20 dicembre successivo.

I Tesorieri della provincia di Napoli, di quella di Palermo e di quella di Firenze eserciteranno per le operazioni dell'esercizio 1863 le funzioni di Tesorieri speciali.

Art. 774. Per tutte le ritenzioni eseguite anteriormente al 1864, atti di sequestro, di cessione e di delegazione, e per il pagamento delle quali ai rispettivi creditori i Ministeri spedivano direttamente i mandati, essi Ministeri continueranno ad ordinarne direttamente i pagamenti fino al compimento delle ritenzioni effettuate ed a conservare presso di loro tutti gli atti di sequestro, di cessione o di delegazione risguardanti spese di qualsivoglia natura dovute dallo Stato.

Art. 775. Per Amministrazioni dello Stato non ancora unificate, e fino a quando esse non lo sieno, le Direzioni compartimentali del Tesoro in Napoli, Palermo e Firenze continuano ad esercitare quelle incumbenze che ad esse vennero demandate dal regolamento approvato col Reale Decreto 3 novembre 1861, n. 303, e dalle relative istruzioni, o da altre speciali disposizioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

ALLEGATO A.

Regio Decreto sulla contabilità generale dello Stato.
3 novembre 1861
N. 302.

VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Dei bilanci.

Capitolo I.

Della formazione dei bilanci.

Art. 1. Il Ministro delle Finanze formerà ogni anno il progetto del Bilancio dell'entrata e della spesa del Regno.

Art. 2. La parte del Bilancio che riguarda l'entrata comprende tutte le somme delle quali si prevede la riscossione.

Essa è distinta in due titoli:
Il primo *delle entrate ordinarie*;
Il secondo *delle entrate straordinarie*.
I titoli si dividono in capitoli, i capitoli in articoli, secondo la qualità e la specie delle entrate.

Art. 3. Sono ordinarie quelle originate da cause permanenti.

Tutte le altre sono straordinarie.

Art. 4. La parte del Bilancio che riguarda la spesa, comprende tutte le somme delle quali si prevede la uscita.

Essa è distinta in due titoli:

Il primo *delle spese ordinarie*;

Il secondo *delle spese straordinarie*.

Ogni titolo è diviso in capitoli.

Questa parte del Bilancio si comporrà riassumendo le spese proposte, e ordinate in prospetti da ciascun Ministro.

In questi prospetti, che saranno corredo al Bilancio, le spese dovranno essere distinte in due titoli:

Il primo *delle ordinarie*;

Il secondo *delle straordinarie*.

Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la materia delle spese, ed ogni capitolo in articoli secondo i vari elementi che lo compongono.

Art. 5. Sono spese ordinarie quelle che per cause permanenti occorrono al procedimento normale della pubblica amministrazione.

Tutte le altre spese sono straordinarie.

Art. 6. Ogni spesa straordinaria maggiore di L. 30,000, e derivante da causa nuova, deve essere approvata con legge speciale, perchè sia tutta od in parte compresa nel Bilancio.

Art. 7. Il progetto del Bilancio sarà dal Ministro delle Finanze presentato alla Camera dei Deputati dieci mesi prima che incominci l'esercizio.

Se le Camere fossero prorogate, il Bilancio sarà stampato e distribuito ai componenti di esse.

Se quella dei Deputati fosse stata disciolta, il Bilancio stampato sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno, e presentato alla nuova Camera nei quindici giorni successivi alla sua convocazione.

Art. 8. Le due parti del Bilancio saranno approvate con due leggi distinte.

Art. 9. Approvato il Bilancio, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ogni capitolo.

La ripartizione sarà approvata con decreti ministeriali, previa comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 10. L'esercizio comincia il 1.o di gennaio e termina il 31 dicembre.

Sono materia di un esercizio le entrate accertate, i diritti acquistati dallo Stato, le spese per opere e forniture fatte o date in appalto per contratti definitivamente approvati, o incominciate ad economia e i diritti acquistati verso lo Stato entro i termini di esso esercizio.

Le operazioni per la riscossione delle entrate, e per la liquidazione ed il pagamento delle spese, che sono materia di un esercizio, si protraggono a tutto il 30 settembre dell'anno successivo.

In questo giorno l'esercizio è chiuso.

Capitolo II.

Dell'approvazione delle spese che eccedono i crediti stanziati nei Bilanci.

Art. 11. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro delle somme iscritte nel Bilancio.

Il trasporto da un articolo all'altro di un capitolo potrà essere fatto per decreto ministeriale da parteciparsi alla Corte dei conti.

Art. 12. Occorrendo una spesa per la quale non è sufficiente la somma assegnata nel relativo capitolo, o una spesa nuova, sarà necessario provvedere con legge speciale, la quale determini i modi di sopperirvi.

Art. 13. Quando siavi urgenza, e le Camere non sieno adunate, si provvederà ai casi indicati nell'articolo precedente con decreti reali.

Questi decreti reali saranno fatti a proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, circa la maggiore spesa, o la spesa nuova richiesta dal Ministro a cui spetta.

Col visto di esso saranno inseriti nel Giornale del Regno.

Nella prossima sessione delle Camere il Ministro delle Finanze proporrà la conversione in legge di tali decreti.

Art. 14. La legge del Bilancio determinerà le spese *d'ordine* ed *obbligatorie*, che potranno eccedere le somme previste senza speciale approvazione.

TITOLO II.

Dei contratti nell'interesse dello Stato.

Art. 15. Tutti i contratti, dai quali derivano entrate o spese per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nell'articolo seguente.

Art. 16. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti:

1. Per la vendita degli effetti mobili resi inutili al pubblico servizio, il cui valore estimale non ecceda lire 4,000;

2. Per gli affitti di beni rustici, fabbricati, ponti ed altre cose di ragione demaniale, quando il valore di ciò che rendono annualmente è stimato per somma non maggiore di L. 1,000, e la durata dei contratti non sia maggiore di sei anni;

3. Per le vendita e per gli affitti della specie indicata nei numeri precedenti, anche quando si tratti di somme maggiori, se gl'incanti siano rimasti deserti, o le offerte non riconosciute accettabili. In questo caso il prezzo e le condizioni poste dal Governo pei pubblici incanti staranno a base delle trattative private;

4. Per l'affitto di beni urbani, quando per ispeciali ragioni non fosse conveniente esperimentare l'incanto;

5. Per lo smercio delle cose manufatte dai detenuti nelle carceri;

6. Per forniture, trasporti o lavori, quando la spesa non superi L. 10,000 e la durata del contratto non sia maggiore di sei anni;

7. Per la provvista dei grani necessari alle sussistenze militari, per l'acquisto di tabacco, e per quello all'estero di cavalli per la rimonta, quando si reputi che sia per riuscire meno vantaggioso il pubblico concorso;

8. Per acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o la cui natura rende impossibile il concorso di offerenti;

9. Per prodotti di arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti o ad artigiani valenti;

10. Per riparazioni e riduzioni di fornimenti militari;

11. Per coltivazioni, fabbricazioni o forniture a titolo di esperimento;

12. Per le materie e derrate, che per la natura loro, e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

13. Per le forniture, pei trasporti o lavori iessi a concorso, quando sieno mancate le offerte, non sieno state accettabili. In questo caso l'Amministrazione non può variare le condizioni stabilite nei quaderni d'onere, nè il limite del prezzo fatto conoscere quando aprì il concorso;

14. Per le forniture, pei trasporti o lavori, quando cause impreveduta di urgenza non permettono l'indugio degl'incanti, e per le provviste delle ortezze, quando sono urgentemente richieste dalla icurezza dello Stato;

15. Per le forniture occorrenti al mantenimento lei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti li opere pie, e per lavoro da dare ad essi detenuti.

Art. 17. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, quando sono accettate.

Non sono compresi in questo divieto i contratti ndicati nel numero quindicesimo dell'articolo precedente, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, che non usino assumere l'incarico di lavori e di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 18. Non si potranno dare interessi o provvisioni di banca ai fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per la esecuzione dei contratti nell'interno del Regno.

Art. 19. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superano le L. 25,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private quando superano la somma di L. 4,000.

Art. 20. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Uffiziali a ciò delegati per legge o per regolamento approvato dà regio decreto.

Art. 21. I contratti stipulati con formalità d'incanti per somma maggiore di L. 10,000, quelli a trattative private che superino L. 4,000, e quelli per alienazione di beni stabili, qualunque ne sia il valore, prima che sieno eseguibili, saranno comunicati al Consiglio di Stato perchè ne sia esaminata la regolarità.

Art. 22. I contratti diventano eseguibili per decreto del Ministro cui spetta, o dei pubblici Uffiziali da lui delegati.

Art. 23. Se nella esecuzione di un contratto per lavori o forniture, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che facciano aumentare la spesa oltre i limiti indicati all'articolo 19, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato pel suo parere.

Art. 24. Quando un contratto, pel quale fu sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 25. Per le forniture, pei lavori, trasporti ed altri servizi, i quali per la loro natura abbiano a farsi a economia, debbono osservarsi speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Per casi speciali non preveduti da regolamenti, se la spesa supera L. 4,000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa preveduta era minore di L. 4,000, e fu maggiore alla prova, dovrà procedersi nel modo determinato nell'articolo 23.

TITOLO III.

Del patrimonio e delle entrate dello Stato.

Art. 26. A cura del Ministro delle Finanze sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili dello Stato quali saranno al 31 dicembre 1862, e ne sarà depositata una copia negli Archivi delle Camere legislative.

Ciascun Ministro dovrà presentare l'inventario dei beni mobili che saranno negli Uffizi della sua amministrazione il 31 dicembre 1862: annualmente presenterà una nota delle variazioni.

Art. 27. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato debbono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo il parere del Consiglio di Stato, per regio decreto da pubblicarsi nel Giornale ufficiale del Regno, le alienazioni dei beni aggiudicati alle Amministrazioni dello Stato o da esse ricevuti in pagamento di tributi o di altri debiti, quelle dei beni non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate.

Art. 28. I beni mobili che non possono più essere destinati all'uso delle pubbliche Amministrazioni saranno col consenso del Ministro delle Finanze alienati colle forme prescritte, e la somma intera ritratta dalla vendita dovrà entrare nelle casse del Tesoro.

I beni suddetti non possono darsi in pagamento ai creditori dello Stato.

Potranno solo essere ceduti agli appaltatori di opere pubbliche i materiali di fabbriche demolite dove quelle opere si eseguiscono, quando non possa essere più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Art. 29. Le entrate in conformità della legge del Bilancio si riscuotono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

La riscossione è fatta per conto del Ministero delle Finanze.

Art. 30. Tutte le somme riscosse debbono essere versate conforme le leggi ed i regolamenti nelle Tesorerie dello Stato.

Art. 31. Del denaro che gli Agenti della riscossione pagheranno alle casse pubbliche, e dei titoli comprovanti pagamenti da essi fatti per conto dello Stato, sarà loro dato una ricevuta a madre e figlia, nella quale sarà notata la imputazione al debito o al conto dell'Agente.

Questa ricevuta sdebita verso il pubblico Erario, purchè nelle 24 ore vi sia fatto apporre il visto dagli Uffiziali a ciò destinati dal Ministro delle Finanze.

TITOLO IV.

Delle spese dello Stato.

Art. 32. Nessun credito verso lo Stato può esser liquidato se non da un Ministro o dagli Uffiziali pubblici, o Capi degli Uffizi pubblici da esso delegati.

Art. 33. I titoli e i documenti relativi a ciascuna liquidazione debbono contenere la prova dei diritti dei creditori dello Stato, ed essere compilati nella forma prescritta nei regolamenti di ciascuna Amministrazione.

Art. 34. Nessun pagamento può esser fatto se non in virtù di mandato spedito da ciascun Ministero sui crediti compresi nel Bilancio, ovvero da ordinatori secondari per delegazione dei Ministri sopra crediti aperti.

Art. 35. I Ministri e gli Uffiziali delegati saranno *responsabili* dei pagamenti che avranno indebitamente ordinati.

Art. 36. I mandati saranno sottoposti al riscontro della Corte dei conti, la quale lo farà direttamente, o per mezzo dei suoi Uffizi a ciò delegati, e nello stesso modo vi apporrà il suo *visto*.

Art. 37. I mandati saranno presentati coi documenti giustificativi alla Corte dei conti o ai suoi delegati.

Quando l'apposizione del *visto* sia rifiutata, la Corte dei conti ne darà i motivi.

Se il Ministro insiste perchè il mandato abbia corso, le ragioni del rifiuto debbono essere esaminate dal Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio delibera che il pagamento sia fatto sotto la sua *responsabilità*, e la Corte non muti d'avviso, essa apporrà il *visto con riserva*.

Art. 38. Non è necessario giustificare anticipatamente dinanzi alla Corte il pagamento:

1. Per le spese,

a) Di riscossione delle pubbliche entrate;

b) Di giustizia criminale;

c) Da farsi in economia quando sia necessaria una anticipazione non maggiore di L. 30,000.

2. Per anticipazioni di somme a *titolo di competenze* all'Esercito e all'Armata, da regolarsi in ragione delle somme stanziate nel Bilancio.

La giustificazione di queste spese dovrà esser data alla Corte dei conti, o ai suoi delegati ne termine di quattro mesi dalla data dei pagament per le spese indicate nei paragrafi *a* e *b* del n. 1, e da quella del visto dei mandati di anticipazione per quelle indicate nel n. 2 e nel paragrafo *e* del n. 1.

Trascorsi questi termini, se i documenti giustificativi non sono stati presentati, la Corte ne farà osservazione nel modo espresso all'articolo 50.

Art. 39. Il pagamento delle *spese fisse*, come stipendi, pensioni, fitti e simili, la regolarità delle quali sia già stata giustificata alla Corte dei conti, potrà esser fatto mediante mandati corrispondenti a ruoli, ed imputato provvisoriamente nel Bilancio.

La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta successivamente alla Corte dei conti nel corso dell'anno, e non più tardi di sei mesi dopo il termine dell'esercizio.

Art. 40. I decreti, coi quali si aprono crediti ad Uffiziali o Capi d'Uffizi pubblici delegati dai Ministri, saranno registrati dalla Corte dei conti, e dal Ministero delle Finanze, che rispettivamente vi apporranno il *visto*.

Art. 41. I mandati per essere ammessi a pagamento dovranno avere il *visto* del Ministro delle Finanze apposto da esso, o in suo nome da un Uffiziale da lui delegato.

Art. 42. Il Ministro delle Finanze provvede perchè i mandati sieno pagati dalle pubbliche casse.

Art. 43. I sequestri, le opposizioni, le cessioni e le delegazioni per atto pubblico relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire il pagamento, debbono essere notificati ai Ministeri cui la spesa riguarda, o ai delegati dei Ministri.

Art. 44. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra sono date con speciali regolamenti.

TITOLO V.

Degli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori per conto dello Stato.

Art. 45. Gli Agenti della Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, dipendono rispettivamente dai varii Ministri, e sono tutti sotto la vigilanza di quello delle Finanze, e sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 46. La legge stabilisce quali sono gli Agenti della Amministrazione che devono prestar cauzione, e ne prescrive il modo.

La misura delle cauzioni è determinata per Decreto Reale.

Art. 47. Gli Uffiziali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commessa la ispezione e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per colpa loro perduti dallo Stato.

La Corte dei conti potrà, secondo le circostanze dei casi, temperare gli effetti della presente disposizione, ponendo a carico di questi Uffiziali una parte soltanto dei valori perduti.

Art. 48. Le funzioni di amministratore e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato sono incompatibili con quelle indicate all'art. 45.

Art. 49. Tutti gli Agenti indicati all'art. 45 debbono dare il loro conto alla Corte dei conti nei modi prescritti nei regolamenti.

TITOLO VI.

Dell'assesto del Bilancio e del rendimento dei conti della Amministrazione dello Stato.

CAPITOLO I.

Dell' assesto del Bilancio.

Art. 50. L'assesto del Bilancio sarà approvato per legge. Il progetto di questa legge sarà presentato alla Camera elettiva nei primi due mesi della sessione che succede al giorno nel quale l'esercizio è chiuso.

Si uniranno al progetto il conto di ciascun Ministro, e quello generale dell'Amministrazione delle Finanze, e le osservazioni della Corte dei conti.

Art. 51. Le somme che al chiudersi di un esercizio non fossero per anco incassate o pagate, saranno in modo distinto comprese nel conto dell'esercizio corrente.

Art. 52. I mandati spediti direttamente dai Ministri, e non pagati prima che l'esercizio sia chiuso potranno, senza essere rinnovati, avere efficacia per cinque anni da contarsi dal primo giorno dell'anno nel quale furono spediti, ed il Tesoro li noterà in un conto speciale dell'anno in cui si farà il pagamento.

Art. 53. La somma di un mandato del quale non sia stato chiesto il pagamento nel termine fissato dall'articolo precedente, sarà allo scadere di queste termine pagata al Tesoro dello Stato, salvi i diritti del creditore.

Questo pagamento al Tesoro dello Stato non sarà fatto quando vi sia sequestro od opposizione.

Art. 54. Spirati cinque anni, la somma del mandato, quando vi sia sequestro od opposizione, sarà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per conto di chi di ragione.

Questo deposito libera lo Stato.

Sulle somme depositate la Cassa dei depositi e prestiti non pagherà interessi.

Art. 55. Se una spesa prevista nel Bilancio non fosse interamente fatta mentre ne dura ancora la causa, si trasporterà all'esercizio successivo la somma necessaria a compierla previa giustificazione alla Corte dei conti.

Art. 56. Le somme assegnate per una spesa straordinaria da farsi in più anni, e che restano disponibili alla fine di un esercizio, si trasportano nei successivi fino al compimento della spesa.

In questo caso il trasporto dell' ultima porzione dev'essere giustificato alla Corte dei conti.

Art. 57. Fuori dei casi indicati ne' due precedenti articoli, le somme che non si sieno spese nell'esercizio si hanno per cancellate dal Bilancio.

Art. 58. Nella legge per l'assesto del Bilancio faranno argomento di articoli distinti i mandati registrati nel conto speciale del Tesoro indicato all'art. 52, e le somme trasportate o cancellate, delle quali è detto negli art. 55, 56 e 57.

CAPITOLO II.

Del rendimento dei conti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 59. Alla fine d'ogni esercizio ciascun Ministro dovrà formare il conto della sua amministrazione.

Questo conto comprenderà tutte le operazioni dell'esercizio.

Sarà compilato colle stesse divisioni del Bilancio.

In un quadro saranno raccolti soltanto per capitoli i risultamenti dell'esercizio.

Al conto, secondo l'indole di ogni servizio, andranno congiunti speciali schiarimenti intorno alle spese accertate, ai pagamenti fatti ed a quelli che restano a fare.

Art. 60. Il Ministro delle Finanze formerà il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Questo conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, e presenterà lo stato terminativo dell' entrata e dell'uscita.

Art. 61. Il conto generale avrà a corredo:

1. I conti speciali d'ogni qualità di entrata, nei quali sono notate le somme liquidate a carico degli Agenti a dell' Amministrazione e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle da riscuotere. A questi conti saranno uniti prospetti esplicativi nei quali s' indicheranno le materie, gli atti e quant'altro è stato sottoposto all' applicazione delle tariffe, o che ha in qualunque modo determinata la somma di ciascuna entrata;

2. Un conto che riassumerà le pubbliche spese, diviso per Ministero e per capitoli, nel quale saranno notati i diritti accertati dei creditori dello Stato e i pagamenti fatti e da fare;

3. Il conto del movimento del denaro;

4. La descrizione dello stato della cassa erariale di ogni Tesoreria;

5. I conti dell'Amministrazione del Debito pubblico o di altre parti speciali di amministrazione;

6. Un prospetto generale dello stato della finanza al chiudersi dell'esercizio.

TITOLO VII.

Disposizione finale.

Art. 62. Dal 1.o gennaio 1862 cesseranno di avere vigore i decreti, i regolamenti e le altre disposizioni esistenti nelle varie parti del Regno in tutto ciò che è contrario alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 novembre 1861.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti
addì 5 *novembre* 1861
Reg.° 18 *Atti del Governo a c.* 107
WEHRLIN.

(*Luogo del sigillo*)
V. Pel Guardasigilli
Il presidente
del Consiglio dei Ministri
Firmato RICASOLI.

Controsegnato PIETRO BASTOGI.

ALLEGATO B.

Legge sulla prescrizione dei Buoni del Tesoro.

4 aprile 1856.

N. 1560.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto *all'ordine* quanto al *portatore*, il cui pagamento non sia riclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Art. 2. Nel caso di allegato smarrimento o distruzione di Buoni del Tesoro *all'ordine*, il titolare, i suoi eredi od il concessionario riconosciuto dal titolare o dichiarato per sentenza, potrà ottenerne la spedizione per duplicata osservate le formalità prescritte dall' articolo 35 dell' editto 24 dicembrè 1819.

Scaduto il termine ivi stabilito, e scaduta la mora portata dal Buono, potrà farsene il pagamento, mediante cauzione durativa per un anno.

Colui che si alleghi cessionario, sebbene non sia riconosciuto dal titolare, nè tale dichiarato per sentenza, potrà altresì ottenere il duplicato del Buono *all'ordine* ed il pagamento come sopra; ma la cauzione da prestarsi dovrà durare per tutto il tempo per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni di chiederne il pagamento all'Erario. Tanto nell' uno che nell'altro caso lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento; la cauzione servirà a cautela dei terzi.

Questa s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

Sarà punito colla pena del carcere chiunque, avendo acconsentito all'alienazione di un Buono del Tesoro *all'ordine*, si procurerà dolosamente il duplicato.

Art. 3. La cauzione, di cui all'articolo precedente, sarà somministrata nella somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei Contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 4 aprile 1856.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del sigillo*)
V. Il Guardasigilli
Firmato DE FORESTA.

Controsegnato G. LANZA.

TIP. G. FAVALE E COMP.